


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 novembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Gli atti di promovimento del giudizio della Corte dal n. 746 al n. 761
saranno pubblicati nei prossimi numeri della Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 508. Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Tutela penale dei culti - Vilipendio della religione cattolica, (già) religione dello Stato - Punibilità con la reclusione fino a un anno - Violazione dei principi fondamentali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose nonché del principio supremo di laicità dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Cod. pen., art. 402.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

Reati e pene - Riserva di legge in materia - Esclusione di sentenze di incostituzionalità aventi valenza additiva.

- Costituzione, art. 25, secondo comma Pag. 17

N. 509. Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Abrogazione della norma censurata e sopravvenuta normativa statale incidente sulla materia oggetto della questione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Oggetto della questione - Eccezione di inammissibilità, sull'assunto della natura meramente interpretativa della questione - Reiezione.

Giudice a quo - Difetto di giurisdizione, eccepito dalla parte convenuta - Esclusione - Ammissibilità delle questioni sollevate.

Regione Lombardia - Trattamenti sanitari - Ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per prestazioni di comprovata gravità e urgenza - Impossibilità di richiedere e ottenere autorizzazione preventiva, in presenza delle condizioni necessarie per il rimborso - Mancata previsione del concorso nelle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 7, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

Regione Lombardia - Trattamenti sanitari - Assistenza indiretta per prestazioni di comprovata gravità e urgenza - Impossibilità di richiedere e ottenere autorizzazione preventiva, in presenza delle condizioni necessarie per il rimborso - Mancata previsione del concorso nelle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32 » 21

N. 510. Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mafia (Provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione antimafia - Divieti e decadenze relativi ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori, abilitativi di attività di impresa - Operatività anche nei confronti del convivente con il sottoposto alla misura di prevenzione - Presunzione di intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente - Impossibilità per questi di fornire una prova contraria - Asserito contrasto con il canone di ragionevolezza, con il principio della rimozione di ostacoli di ordine sociale al lavoro, con il principio di presunzione di non colpevolezza, con il diritto di difesa e con la libertà di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, comma 4, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27 e 41

Pag. 26

N. 511. Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Provincia di Bolzano - Servizio di trasporto locale - Indagini preliminari in un procedimento penale - Atti del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano (nella specie: lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie e decreto di esibizione documenti rivolto al Presidente della Giunta provinciale) - Ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposto dalla Provincia di Bolzano - Pretesa violazione della sfera di attribuzioni provinciali, con atti estranei all'esercizio della funzione giudiziaria - Accoglimento parziale del ricorso - Spettanza allo Stato, e per esso al Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, della competenza ad adottare gli atti contestati, salvo che nella parte in cui essi comprendono anche il periodo successivo all'evento che forma oggetto del procedimento penale - Annullamento, per questa parte, degli atti stessi.

- Lettera del Sostituto Procuratore della Repubblica (presso la Pretura circondariale di Bolzano) 10 novembre 1998; decreto di esibizione dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica 1° dicembre 1998.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, numero 18), 9, primo comma, numero 2), e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Costituzione, artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112

» 30

N. 512. Ordinanza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni politiche - Procedimento elettorale - Opposizione al provvedimento ministeriale di ricusazione di un contrassegno elettorale - Attribuzione della decisione all'ufficio centrale nazionale (presso la Corte di cassazione) - Esclusione di un giudice e della possibilità di azione giudiziaria - Conseguente, lamentata, limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Impropria proposizione di una questione di costituzionalità eccedente i compiti della Corte - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 16, quarto comma, e 87.
- Costituzione, artt. 24, 66 e 113

» 34

N. 513. Ordinanza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Servizio militare di leva - Rifiuto totale della prestazione del servizio militare - Esonero dall'obbligo di prestarlo, quale conseguenza dell'espiazione della pena della reclusione di durata pari a quella del servizio di leva - Ritenuta inapplicabilità della clausola di esonero dal servizio per il mancante alla chiamata, soggetto, invece, a una serie (spirale) di condanne penali fino al quarantacinquesimo anno di età (limite di soggezione alla leva) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento per i mancanti alla chiamata, con lesione della libertà personale e del principio della finalità rieducativa della pena - Erronea premessa interpretativa della questione proposta, alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza.

– Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5.

– Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma

Pag. 36

N. 514. Ordinanza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Paste alimentari - Produzione e commercio - Omessa previsione della possibilità, per le imprese aventi stabilimento in Italia, di utilizzare ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea - Assunta discriminazione in danno dei produttori nazionali, con ingiustificata compressione della loro libertà di iniziativa economica - Estraneità della censura al contenuto precettivo della disposizione oggetto della questione - Manifesta inammissibilità.

– Legge 4 luglio 1967, n. 580, art. 7.

– Costituzione, artt. 3, 11 e 41

» 39

N. 515. Ordinanza 13-20 novembre 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per diffamazione, nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Deliberazione della Camera dei deputati 28 marzo 2000.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 41

N. 516. Sentenza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Siciliana - Reiezione.

Intervento in giudizio - Intervento prodotto da soggetto estraneo al giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Regione Siciliana - Personale dell'amministrazione regionale - Titolari di pensioni o di assegni vitalizi (erogati dalla Regione) godenti di altro trattamento di servizio o di altra pensione - Divieto di cumulo dell'indennità di contingenza e di altre prestazioni similari - Mancata determinazione della misura del trattamento economico complessivo oltre il quale il divieto diventi operante - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, tabella O, lettera B, terzo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 36

» 42

N. 517. Ordinanza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Intervento di soggetto non avente la qualità di parte nel giudizio a quo - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Pensionati svolgenti attività retribuita - Indennità integrative speciali connesse a trattamenti di pensione e retribuzione - Divieto di cumulo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 130, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3

Pag. 45

N. 518. Sentenza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Incesto - Incriminazione dell'incesto tra gli affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora), quando ne derivi pubblico scandalo - Lamentata irragionevolezza della norma penale, con riguardo alla necessaria proporzione tra il valore del bene protetto e il valore della libertà personale, e con riguardo alla finalità rieducativa della pena - Censure basate non su vizi di legittimità costituzionale, ma riguardanti l'opportunità della norma - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 564.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma

» 48

N. 519. Sentenza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Manifestazioni e grida sediziose - Lamentata mancanza di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice, in violazione del principio di legalità, nonché ritenuto contrasto con il principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di difesa, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento tra civili e militari in conseguenza della intervenuta depenalizzazione dell'analogo reato comune (art. 654 cod. pen.) - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 183.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3.

Reati militari - Attività sediziose - Lamentata violazione del principio di legalità, per indeterminatezza della condotta incriminata, in contrasto con il principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di difesa, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 182.
- Costituzione, artt. 13, 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3

» 53

N. 520. Sentenza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Norme di attuazione statutaria assunte a parametro della questione - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale - Reiezione.

Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Eccepite difetto di un interesse attuale della ricorrente all'impugnazione della legge - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Locazione di immobili urbani - Contributi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione - Requisiti necessari dei conduttori ed entità dei contributi - Determinazione con decreto ministeriale - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con l'autonomia provinciale, nel presupposto dell'applicabilità alla Provincia medesima delle norme statali impugnate - Non fondatezza della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, commi 3 e 4.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, commi 8 e 15, e titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (art. 5, commi 2 e 3); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Locazione di immobili urbani - Interventi di sostegno ai conduttori, per il pagamento dei canoni locatizi - Ripartizione tra i Comuni della quota delle risorse assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano - Criterio di preferenza per i Comuni che concorrono alla realizzazione degli interventi di sostegno - Asserita lesione della autonomia finanziaria provinciale - Non fondatezza della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, comma 7.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, commi 8 e 15, e titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (art. 5, commi 2 e 3); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Locazione di immobili urbani - Interventi di sostegno ai conduttori, per il pagamento dei canoni locatizi - Definizione dell'entità e delle modalità di erogazione dei contributi, da parte dei Comuni - Ricorso della Provincia di Trento, in via principale - Asserito, indebito, trasferimento diretto ai Comuni, da parte delle norme statali anziché da parte di leggi provinciali, di funzioni amministrative rientranti nella competenza provinciale - Non fondatezza della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, comma 8.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, commi 8 e 15, e titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (art. 5, commi 2 e 3); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275

Pag. 61

N. 521. Ordinanza 15-21 novembre 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Polizia giudiziaria - Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria - Disciplina ministeriale dei compiti dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita lesione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Delibazione preliminare dell'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000.
- Costituzione, artt. 109, 112, 95; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 67

N. 522. Ordinanza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari di emotrasfusione - Danni conseguenti alla salute - Assegno *una tantum* per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quanti subiscano danni alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria o incentivata - Questione già rigettata - Assenza di nuove argomentazioni o di ulteriori profili - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
- Costituzione, artt. 3 e 32

Pag. 70

N. 523. Ordinanza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla prescrizione generale del previo interrogatorio nel procedimento ordinario e rispetto ad altri riti processuali, con lesione inoltre del principio del contraddittorio e della garanzia della difesa - Difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, di una nuova e diversa disciplina legislativa pur anteriore all'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 459 e 555.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 72

N. 524. Ordinanza 15-21 novembre 2000.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Parchi e riserve naturali - Aree protette marine - Area marina di Portofino - Istituzione e gestione, con riserva allo Stato - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria, nei confronti dello Stato - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione (in difetto del preventivo parere della Conferenza Stato-Regioni-Città) nonché lamentata mancata attribuzione della gestione dell'area protetta alla stessa Regione ricorrente - Intervenuta integrale sostituzione del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 1998.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 77, comma 2, e 78; Costituzione, artt. 117 e 118.

» 74

N. 525. Sentenza 15-22 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Sentenze di secondo grado delle Commissioni tributarie - Notificazione delle sentenze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale o presso gli uffici finanziari che hanno emesso l'atto impugnato - Norma di interpretazione autentica - Estensione della sua efficacia al periodo anteriore alla sua entrata in vigore - Contrasto con il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altro profilo.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, comma 1.
- Costituzione, art. 3 (e art. 24)

» 76

N. 526. Sentenza 15-22 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Difetto - Esclusione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Ordinamento penitenziario - Perquisizioni personali nei confronti dei detenuti - Mancata previsione dell'obbligo per l'amministrazione di redigere un atto motivato circa i presupposti e le modalità della perquisizione e di comunicare l'atto all'autorità giudiziaria per la convalida - Asserita violazione del principio di riserva di giurisdizione in tema di misure restrittive della libertà personale, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, e del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti incisi dalle perquisizioni - Interpretazione delle norme in senso conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma

Pag. 80

N. 527. Sentenza 15-22 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Turismo - Disciplina dei campeggi - Possibilità di installare nei campeggi strutture abitative fisse - Asserita violazione del principio fondamentale posto dalla legge quadro statale in materia - Sopravvenuta nuova organica disciplina regionale - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Marche riapprovata il 30 giugno 1998, art. 2, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 117; legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6, sesto comma

» 88

N. 528. Ordinanza 15-22 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di volontaria giurisdizione - Famiglia - Provvedimenti per la prole, limitativi della potestà dei genitori - Mancata previsione della nomina di un curatore in rappresentanza del minore - Asserita violazione del principio della preminente tutela dell'interesse del minore - Carezza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., artt. 333 e 336; cod. proc. civ., artt. 738 e 739.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31

» 90

N. 529. Ordinanza 15-22 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo dei termini massimi - Lamentata, irragionevole, equiparazione di situazioni tra loro eterogenee (in particolare tra le ipotesi di regressione del procedimento e di evasione dell'imputato) nonché incongruenza sistematica delle norme - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 304, comma 6.
- Costituzione, art. 3

» 93

N. 530. Ordinanza 15-22 novembre 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento disciplinare a carico di un parlamentare, magistrato fuori ruolo in aspettativa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nei confronti del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 29 luglio 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, e 105; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

Pag. 96

N. 531. Sentenza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Vilipendio alla bandiera nazionale - Pena della reclusione militare da tre a sette anni - Asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, per eccessiva gravosità rispetto a quello previsto per l'analogo reato comune (art. 292 cod. pen.) e per altre fattispecie incriminatrici dello stesso tipo (vilipendio alla nazione, ex art. 82 cod. pen. mil. pace) - Inidoneità dei *tertia comparationis* al raffronto prospettato - Critica di natura politico-legislativa alla norma censurata - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 83, primo comma.
- Costituzione, art. 3

» 98

N. 532. Sentenza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione ereditaria - Successione legittima - Successibili *ex lege* - Successione dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto, in mancanza di altri chiamati alla eredità, e con precedenza sullo Stato - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di parità di trattamento e della pari dignità sociale dei figli legittimi e dei figli naturali - Non fondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 565.
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma

» 101

N. 533. Ordinanza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal pronunciare sentenza per il giudice che si sia pronunciato nel merito o abbia emesso ordinanza ex art. 186-*quater* cod. proc. civ. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di ulteriori e diversi argomenti - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, numero 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 104

N. 534. Ordinanza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Questione già esaminata - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalità e tempi di adempimento - Assunto ingiustificato e deteriore trattamento degli accessori dei crediti vantati dai pensionati, con riduzione della loro garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 106

N. 535. Ordinanza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Ricorsi alle commissioni censuarie - Accoglimento ope legis, per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali - Lamentata eliminazione di un grado di giudizio - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 9 agosto 1993, n. 287, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, n. 405, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 53, 101 e 102 » 108

N. 536. Ordinanza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali - Esclusione della tutela ante causam e della conseguente applicabilità degli artt. 700 e 669 e ss. cod. proc. civ. o, in subordine (nell'ipotesi che si riconosca la tutela ai soli diritti soggettivi), esclusione della tutela per gli interessi legittimi - Sopravvenuta nuova normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21.
- Costituzione, artt. 24 e 113; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, artt. 6 e 13 » 110

N. 537. Ordinanza 15-23 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di crediti per prestazioni alla pubblica amministrazione - Omessa previsione della possibilità di disporre ordinanze ingiunzione di pagamento o consegna (ex art. 186-ter cod. proc. civ.) - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la tutela giurisdizionale nei confronti di atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta nuova normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma » 112

- N. 538. Ordinanza 15-23 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Tutela sommaria dei diritti - Controversie di natura patrimoniale per prestazioni e servizi resi alla pubblica amministrazione - Omessa previsione dei mezzi processuali previsti dal codice di rito e, in specie, di quelli indicati nel titolo I del libro IV del codice di procedura civile - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113 Pag. 114
- N. 539. Ordinanza 15-23 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Indennità di esproprio - Riduzione al minor valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI - Assunto contrasto con il principio del giusto indennizzo e con il principio di eguaglianza, per deteriore trattamento del proprietario espropriato rispetto a quello privato del bene per occupazione appropriativa oppure evasore totale dell'imposta, e, inoltre, con il principio della capacità contributiva nell'imposizione tributaria - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 53 » 116
- N. 540. Ordinanza 15-23 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Siciliana - Edilizia - Attività edilizia nelle zone boschive e forestali - Zone di rispetto e vincolo di inedificabilità con eccezionale possibilità di deroga - Assunto contrasto con i principi della legislazione statale in materia, con ingiustificata discriminazione dei proprietari ricadenti in zone del territorio regionale rispetto a quelli residenti nel territorio nazionale - Sopravvenuta nuova normativa regionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42 » 118

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 51. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 ottobre 2000 (della provincia autonoma di Trento).
Provincia di Trento - Confini territoriali - D.P.R. 21 dicembre 1999, recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave» - Individuazione del confine amministrativo tra i comuni di Canazei (Provincia di Trento) e Rocca Pietore (Provincia di Belluno) anziché nella linea di dislivello delle cime della Marmolada (come stabilito in seguito ad annoso contenzioso con la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1361/1998 del 23 ottobre 1998) in una linea retta, che taglia diagonalmente in due il ghiacciaio della Marmolada, in senso più favorevole agli enti veneti interessati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento - Lamentata inosservanza delle procedure stabilite dalla Costituzione per le modificazioni dei confini tra enti territoriali dello Stato italiano - Lesione della sfera di competenza provinciale in materia di gestione del proprio territorio - Elusione del giudicato della decisione del Consiglio di Stato sopra menzionato - Violazione dei principi di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 743/1988 e 55/1993.
- D.P.R. 21 dicembre 1999 recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave».
- Costituzione, artt. 131, 132 e 97; Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 6, 18, 20 e 24; 9, nn. 11 e 14; 14; 16; 68 e 107. » 121

N. 733. Ordinanza del tribunale di Rimini del 28 giugno 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Incidenza sulla funzione conoscitiva del processo penale - Violazione del principio del libero convincimento del giudice - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 210 e 513.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

Processo penale - Assunzione della prova - Incidente probatorio - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Facoltà del pubblico ministero di fare richiesta di incidente probatorio soltanto in presenza delle particolari circostanze previste dall'art. 392, comma 1, lett. a) e b) - Incidenza sulla funzione conoscitiva del processo penale - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 392, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

Pag. 129

N. 734. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 132

N. 735. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 134

N. 736. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 134

N. 737. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

Pag. 135

N. 738. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 135

N. 739. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 136

N. 740. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 luglio 2000.

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 136

N. 741. Ordinanza del tribunale di Torre Annunziata del 13 ottobre 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva di clausole nulle - Carezza assoluta di una legge delega in materia di anatocismo bancario - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata deroga alle norme generali sull'anatocismo - Violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 101 e 102.

» 137

N. 742. Ordinanza del tribunale di Velletri del 14 settembre 2000.

- Fallimento - Opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi o ammessi con riserva - Devoluzione al giudice delegato al fallimento del potere funzionale di istruire la causa e, indirettamente, di partecipare alla decisione - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori oppositori - Lesione del diritto di difesa dei medesimi - Contrasto con la soggezione dei giudici solo alla legge, nonché con l'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale - Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice - Richiamo alla sent. n. 387/1999 della Corte costituzionale.**
- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 104; legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, comma 2 (*recte*: art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 111, comma secondo, Cost.).

Pag. 140

N. 743. Ordinanza del tribunale di Milano del 26 giugno 2000.

- Lavoro (Rapporto di) - Crediti di lavoro dipendente - Privilegio generale mobiliare sulle somme, spettanti a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto di licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Riconoscimento dello stesso privilegio anche per il credito al risarcimento del danno subito dal dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**
- Codice civile, art. 2751-*bis* n. 1.
 - Costituzione, art. 3.

» 144

N. 744. Ordinanza del tribunale di Roma del 9 marzo 2000.

- Locazione di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto - Diritto del convivente *more uxorio* a succedere al conduttore in caso di cessazione della convivenza - Mancata previsione quando non vi sia prole comune - Discriminazione della posizione del convivente privo di figli rispetto a quella del coniuge - Richiamo alla sent. n. 559/1989 della Corte costituzionale.**
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
 - Costituzione, art. 3.

» 147

N. 745. Ordinanza della Corte dei conti del 16 febbraio 2000.

- Pensioni - Riduzione del trattamento pensionistico per il personale collocato anticipatamente a riposo ad esclusione delle ipotesi tassativamente indicate nel comma 32 dell'art. 1, legge n. 335/1995 (lavoratori in mobilità, licenziati per esubero di mano d'opera, addetti ad attività usuranti, ecc.) - Conseguente riduzione del trattamento pensionistico per il personale collocato anticipatamente a riposo, contro la propria volontà, per motivi diversi da quelli indicati nel menzionato comma 32 dell'art. 1, legge n. 335/1995 - Ingiustificato identico trattamento di chi cessa in anticipo dal servizio volontariamente e di colui che cessa contro la propria volontà o per causa di forza maggiore - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
 - Costituzione, artt. 3 e 38.

» 148

Dal n. 762 al n. 767. Ordinanze — di identico contenuto — del tribunale di Milano del 2 novembre 2000.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Pag. 151

Dal n. 768 al n. 775. Ordinanze — di identico contenuto — del tribunale di Milano del 4 novembre 2000.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

» 153

Dal n. 776 al n. 788. Ordinanze — di identico contenuto — del tribunale di Milano del 6 novembre 2000.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni - Necessità del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per la determinazione del periodo di tempo di permanenza, nel rispetto del limite massimo di venti giorni - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Pag. 155

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 508

Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Tutela penale dei culti - Vilipendio della religione cattolica, (già) religione dello Stato - Punibilità con la reclusione fino a un anno - Violazione dei principi fondamentali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose nonché del principio supremo di laicità dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Cod. pen., art. 402.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

Reati e pene - Riserva di legge in materia - Esclusione di sentenze di incostituzionalità aventi valenza additiva.

- Costituzione, art. 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

2. — Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione: si tratta infatti di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione all'imputato.

3. — Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione svolge la motivazione dell'ordinanza attraverso una rassegna del percorso della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche normative in tema di reati «di religione».

La Cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sull'art. 402 cod. pen. — sentenza n. 39 del 1965 — con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità, riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte.

La norma penale in argomento — prosegue la Corte rimettente — si riferisce alla «religione dello Stato», una nozione, questa, ripresa dall'art. 1 dello Statuto albertino e ribadita nell'art. 1 del Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con il principio supremo di laicità dello Stato (quale emerge dalle sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte costituzionale), è stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984; il punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, infatti, afferma che «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

E ancora a tale riguardo, la Cassazione rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che l'espressione «religione dello Stato» utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilità di attribuirle l'originario significato, non ha altro senso se non quello di un semplice «tramite linguistico» con il quale viene indicata la religione cattolica (sentenze nn. 925 del 1988 e 440 del 1995).

Ciò posto, il giudice rimettente, per argomentare la questione, assume come propri taluni passaggi di più recenti decisioni della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 329 del 1997, osserva la Cassazione, è stato messo in rilievo che «secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione «religione dello Stato», stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa *ratio* differenziatrice certamente non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonché 203 del 1989)».

D'altra parte, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo abbandonato il criterio «quantitativo» inizialmente utilizzato (ad esempio, nelle sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958 e 14 del 1973) per giustificare la tutela rafforzata a favore della religione «di maggioranza»: già nella decisione n. 925 del 1988 si è affermato che è «ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose»; mentre la successiva sentenza n. 440 del 1995 ha precisato che «l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza».

Da ultimo — conclude la Cassazione — la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 329 del 1997, ha definitivamente escluso la possibilità di giustificare differenziazioni legislative nella tutela penale del «sentimento religioso», osservando che «la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale

della laicità o non confessionalità dello Stato ...: principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose».

4. — In tale quadro di riferimento, si delineano, ad avviso della Corte di Cassazione, le seguenti coordinate della questione: *a)* il venir meno del carattere di religione «di Stato» per la confessione cattolica ha riportato quest'ultima nell'ambito della pari dignità rispetto a ogni altra confessione, conformemente al disegno costituzionale; *b)* la Corte costituzionale ha numerose volte sollecitato il legislatore a rimuovere ogni ingiustificata differenza di tutela penale tra la religione cattolica e le altre confessioni; *c)* il reato di cui all'art. 402 cod. pen. mantiene viceversa una effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica.

Ne deriva la necessità di rimettere al controllo di costituzionalità la compatibilità tra la norma penale in discorso e i principi espressi negli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte di Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) che punisce con la reclusione fino a un anno «chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato». Il giudice rimettente dubita che la disposizione in esame, accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica — già religione dello Stato (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) — violi gli artt. 3 e 8 della Costituzione, cioè l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

2. — La questione è fondata.

3. — Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era «religione dello Stato» — anzi necessariamente «la sola» religione dello Stato (formula risalente all'art. 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dall'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato.

Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale.

In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8).

Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di «principio supremo» (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).

Queste conclusioni sono progressivamente maturate, pur partendo da proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze nn. 79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento. Il punto 1 del protocollo addizionale all'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha esplicitamente affermato il venire meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato e, con le diverse intese poi raggiunte con confessioni religiose diverse da quella cattolica, si è messo in azione il sistema dei rapporti bilaterali previsto dalla Costituzione per le altre confessioni. In tale contesto, si è manifestata la generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dell'assicurazione della parità di tutela penale (come è nel caso dell'art. 1, quarto comma, dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (art. 4 dell'intesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984; preambolo all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; preambolo all'intesa con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia del 29 marzo 1993). A fronte di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, l'art. 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale.

4. — Sebbene, in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l'esclusione delle sentenze d'incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l'orientamento di questa Corte (v., in analogia materia, la sentenza n. 440 del 1995).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKÝ

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 509

Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Abrogazione della norma censurata e sopravvenuta normativa statale incidente sulla materia oggetto della questione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**Oggetto della questione - Eccezione di inammissibilità, sull'assunto della natura meramente interpretativa della questione - Reiezione.****Giudice a quo - Difetto di giurisdizione, eccetto dalla parte convenuta - Esclusione - Ammissibilità delle questioni sollevate.****Regione Lombardia - Trattamenti sanitari - Ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per prestazioni di comprovata gravità e urgenza - Impossibilità di richiedere e ottenere autorizzazione preventiva, in presenza delle condizioni necessarie per il rimborso - Mancata previsione del concorso nelle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 7, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

Regione Lombardia - Trattamenti sanitari - Assistenza indiretta per prestazioni di comprovata gravità e urgenza - Impossibilità di richiedere e ottenere autorizzazione preventiva, in presenza delle condizioni necessarie per il rimborso - Mancata previsione del concorso nelle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera) e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), promossi con ordinanze emesse il 3 novembre 1998 e il 15 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, sui ricorsi proposti da G.N. contro la U.s.l. n. 79 di Voghera ed altra e da G.C. contro la A.s.l. di Como, distretto speciale di Campione d'Italia, iscritte ai nn. 77 e 589 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di G.C. nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, con due distinte ordinanze, emesse in altrettanti giudizi in data 3 novembre 1998 e 15 giugno 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera) e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

2. — La prima ordinanza è stata pronunciata nel giudizio di impugnazione del provvedimento, in data 27 luglio 1992, con il quale l'Unità sanitaria locale n. 79 di Voghera ha rigettato la domanda di un assistito, di «autorizzazione per ricovero in struttura non convenzionata» allo scopo di ottenere il rimborso delle relative spese, sostenute per un intervento urgente al cuore.

Il tribunale amministrativo regionale preliminarmente — respingendo l'eccezione sollevata dalla convenuta — sostiene che, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, la controversia rientrerebbe nella propria giurisdizione, in quanto «oggetto della domanda non è il diritto primario e fondamentale alla salute, ma un provvedimento che ha respinto una richiesta di autorizzazione al ricovero in sanatoria» ossia l'illegitto esercizio da parte della amministrazione del potere discrezionale di cui essa è titolare.

Nel merito, il giudice *a quo* ritiene di dover applicare la norma censurata — in quanto «vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato» —, che condiziona il rimborso delle spese per il ricovero in strutture private di ricovero e cura non convenzionate alla preventiva autorizzazione da parte del medico provinciale o, per sua delega, dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, secondo un principio sostanzialmente confermato dall'art. 2 della legge regionale n. 36 del 1993, che ha sostituito la disposizione in questione. A suo avviso, l'art. 7, secondo comma, cit., non prevedendo l'ammissibilità dell'autorizzazione successiva al ricovero, violerebbe gli artt. 3 e 32 della Costituzione, in quanto reca una disciplina non ragionevolmente diversa rispetto a quella stabilita per le prestazioni fruite all'estero. Infatti, per queste ultime, il decreto ministeriale 3 novembre 1989, modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, stabilisce che «si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza» e che la valutazione sui presupposti e sulle condizioni del rimborso può essere effettuata anche successivamente al ricovero (art. 7, comma 2). Secondo il tribunale amministrativo regionale, siffatta disciplina, che rinviene la sua fonte nell'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, realizzerebbe un corretto bilanciamento tra il diritto alla salute e le esigenze di carattere organizzativo e finanziario delle quali il legislatore deve tenere conto, sicché sarebbe ingiustificata la differente regolamentazione stabilita dalla norma impugnata per le prestazioni fruite nel territorio nazionale presso case di cura non convenzionate.

3. — La seconda ordinanza è stata pronunciata nel giudizio di impugnazione del provvedimento, in data 22 giugno 1998, con il quale l'Azienda sanitaria locale di Como, distretto speciale di Campione d'Italia, ha respinto la domanda di un assistito, di rimborso delle spese sostenute per un intervento cardiocirurgico urgente di rivascularizzazione, mediante esecuzione di tre *by-pass*, con la motivazione che il ricovero non era stato preventivamente autorizzato.

Preliminarmente, il tribunale amministrativo regionale — rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla convenuta — sostiene che la controversia rientra nella propria giurisdizione, sia perché il ricorrente «non fa valere il diritto al rimborso senza autorizzazione, ma espressamente lamenta che l'autorizzazione non sia stata rilasciata con effetto sanante ora per allora» sia perché sarebbe riconducibile alla previsione degli artt. 33, comma 2, lettera f), e 45, comma 18, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata, disponendo che il ricorso all'assistenza sanitaria indiretta «deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti USL», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione. Secondo il giudice *a quo*, in virtù di un principio affermato dalla Corte in riferimento ad una

norma di contenuto analogo a quella denunciata, sarebbe infatti ingiustificata ed irragionevolmente lesiva del diritto alla salute l'esclusione del rimborso delle spese sopportate per il ricorso all'assistenza indiretta per le prestazioni sanitarie di comprovata gravità ed urgenza, qualora l'assistito non abbia potuto chiedere ed ottenere l'autorizzazione preventiva, ferme restando tutte le altre condizioni previste per il rimborso (sentenza n. 267 del 1998).

4. — Nel primo giudizio è intervenuto il presidente della giunta regionale della Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata.

L'interveniente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, osserva che la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 7 della legge regionale n. 36 del 1993, la quale, con l'art. 2, ha confermato che il rimborso delle spese erogate per l'assistenza indiretta è condizionato dalla preventiva autorizzazione da parte della USL competente. A suo avviso, l'abrogazione della norma censurata renderebbe necessaria la restituzione degli atti al rimettente, affinché questi riesamini la rilevanza della questione. Inoltre, sostiene ancora l'interveniente, l'art. 8-*septies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 229, nel quadro di una complessiva riforma del servizio sanitario diretta a limitare l'ambito di operatività dell'iniziativa sanitaria privata ed il ricorso all'assistenza indiretta, «ha addirittura disposto che essa venga a cessare a partire dal 31 gennaio 2001» con modificazione che potrebbe influire sul giudizio di rilevanza della questione.

La Regione Lombardia, in linea gradata, eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto meramente interpretativa, poiché in situazioni di particolare urgenza non sarebbe necessaria l'autorizzazione preventiva, come hanno ritenuto alcuni giudici di merito e, in particolare, il tribunale di Firenze ed il pretore di Milano. A suo avviso, la norma sarebbe suscettibile di essere interpretata in modo da escludere il dubbio di legittimità costituzionale e, quindi, il rimettente, «una volta accertata nella fattispecie concreta la sussistenza della situazione di grave urgenza, avrebbe dovuto disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, essendo *in re ipsa* (...) la possibilità di una deroga alla necessità della preventiva autorizzazione in presenza dell'urgenza qualificata».

Secondo l'interveniente, qualora il tribunale amministrativo regionale abbia inteso denunciare l'incostituzionalità del sistema autorizzatorio, la relativa questione sarebbe invece infondata, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 267 del 1998. Inoltre, il giudizio di infondatezza sarebbe confortato dalla considerazione che la Regione Lombardia ha anche dato avvio ad un progetto per la gestione dell'urgenza sanitaria (delibera della giunta regionale 30 luglio 1991, n. 12257) ed il Governo, con il d.P.R. 27 marzo 1992, ha stabilito i criteri per l'organizzazione a livello regionale del sistema di emergenza sanitaria, le cui linee guida sono state adottate con atto di intesa tra lo Stato e le regioni.

5. — Nel secondo giudizio si è costituito il ricorrente nel processo principale, il quale ha chiesto che la questione sia accolta in virtù delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 267 del 1998, ed ha altresì depositato, fuori termine, memoria.

6. — All'udienza pubblica la Regione Lombardia ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di intervento.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe concernono rispettivamente l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 1975 e l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 36 del 1993, che disciplinano il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in strutture non convenzionate nonché il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, stabilendo che si può procedere ad essi soltanto previa autorizzazione da parte degli organi previsti.

Secondo i giudici *a quibus*, entrambe le disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione nelle rispettive parti in cui non permettono che, nei casi di comprovata gravità ed urgenza e restando fermi gli ulteriori presupposti e condizioni per il rimborso, l'autorizzazione possa essere successiva al ricovero ed alla fruizione della relativa prestazione sanitaria. Tali norme, infatti, sarebbero lesive del diritto alla tutela della salute

e per di più irragionevoli, in quanto non realizzerebbero un equo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti e determinerebbero altresì un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dalle norme statali nell'ipotesi di prestazioni sanitarie fruite dai cittadini all'estero.

2. — Le due questioni di costituzionalità hanno ad oggetto norme di contenuto sostanzialmente coincidente e si basano su argomentazioni omogenee rispetto agli stessi parametri costituzionali invocati, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — Preliminarmente va osservato, a proposito della eccepita irrilevanza della questione relativa all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 1975 per intervenuta abrogazione della norma stessa, che il tribunale amministrativo regionale rimettente ha ritenuto ancora applicabile nel giudizio *a quo* la norma in oggetto in quanto vigente alla data di adozione degli impugnati provvedimenti di diniego dell'istanza di rimborso. In conformità all'orientamento di questa Corte (ordinanza n. 278 del 2000, sentenze n. 303 del 1994, n. 16 del 1991), la questione va pertanto considerata tuttora rilevante.

Non influisce sulla rilevanza neppure la sopravvenienza dell'art. 8-*septies* del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, in quanto questa disposizione si è limitata a stabilire, ferma restando la competenza regionale in materia di rimborsi relativi a prestazioni sanitarie erogate in forma indiretta, che «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore» dello stesso d.lgs. n. 229, e cioè entro il 31 gennaio 2001, «è abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza». È quindi palese che la norma statale sopravvenuta non può comunque incidere, disponendo per il futuro, sulla rilevanza delle questioni proposte, cosicché non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità formulata sul punto dalla Regione Lombardia.

Né può essere accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sotto il profilo che esse avrebbero natura meramente interpretativa, dato che, secondo la difesa della Regione Lombardia, «la derogabilità della previsione della preventiva autorizzazione ai fini del rimborso è *in re ipsa*». Va infatti osservato che il giudice rimettente, al quale spetta la scelta motivata del significato normativo della disposizione censurata (da ultimo, ordinanza n. 428 del 2000), ha, nel caso di specie, in base a dati letterali e di sistema e in mancanza di interpretazioni giurisprudenziali consolidate, non implausibilmente ritenuto inderogabile la preventiva autorizzazione anche nei casi di particolare gravità ed urgenza della prestazione sanitaria.

Infine, ancora in via preliminare, deve rilevarsi che i giudici *a quibus* hanno non implausibilmente motivato sulle ragioni per le quali le controversie in oggetto rientrerebbero nella loro giurisdizione e ciò è sufficiente, secondo la giurisprudenza costituzionale, a far ritenere ammissibili, sotto il profilo prospettato, entrambe le questioni (*ex plurimis*, sentenza n. 179 del 1999).

4. — Nel merito, le questioni sono fondate.

Le norme regionali impugnate precludono, in modo assoluto ed indifferenziato, l'ammissibilità del rimborso delle spese sostenute dall'assistito che si sia avvalso della cosiddetta assistenza indiretta in tutti i casi in cui il ricorso alla medesima non sia stato preventivamente autorizzato dagli organi competenti.

Va premesso che, secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è «garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti» (*ex plurimis* sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto.

In questa ottica, la Corte, nell'esaminare una norma regionale di contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle disposizioni ora sottoposte a scrutinio, ha affermato che l'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta — senza che la norma contempri alcuna deroga, neppure quando ricor-

rano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili — «non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole» (sentenza n. 267 del 1998).

La previsione legislativa di un sistema autorizzatorio per l'accesso alle forme di assistenza indiretta tende a realizzare, nell'attuale quadro normativo, un adeguato contemperamento tra la necessità, da un lato, di assicurare una tutela piena ed effettiva del diritto alla salute nei casi in cui le strutture sanitarie preposte all'assistenza diretta non siano in grado di erogare le cure indispensabili e, dall'altro lato, le esigenze organizzative e finanziarie che sono alla base della natura eccezionale del regime dell'assistenza indiretta. Ma questo stesso sistema appare incongruo e lesivo del diritto alla salute in tutte le ipotesi — come quelle in esame — in cui l'assolutezza della previsione del carattere preventivo del provvedimento autorizzatorio, che non ammette comunque deroghe, determina «un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'assistito non consente di adempiere a tale modalità temporale di espletamento della domanda di autorizzazione, senza peraltro che la soluzione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plausibili» (sentenza n. 267 del 1998).

Pertanto, anche in riferimento alle norme regionali denunciate, la soluzione costituzionalmente corretta appare quella — già indicata nella citata decisione n. 267 del 1998 — che permette il differimento del controllo sui presupposti essenziali, che condizionano il rimborso, ad un tempo successivo alla fruizione della prestazione sanitaria, qualora comprovate ragioni di gravità ed urgenza, che rendono indispensabile la prestazione stessa, non abbiano permesso di chiedere ed ottenere l'autorizzazione in data anteriore.

Entrambe le norme regionali censurate debbono quindi essere dichiarate costituzionalmente illegittime nelle rispettive parti in cui non prevedono, in casi di dimostrata gravità ed urgenza, il concorso nelle spese per le prestazioni in esame, limitatamente a quelle per le quali non sia stato possibile richiedere ed ottenere l'autorizzazione preventiva, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite per il rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 510

Sentenza 13-20 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mafia (Provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione antimafia - Divieti e decadenze relativi ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori, abilitativi di attività di impresa - Operatività anche nei confronti del convivente con il sottoposto alla misura di prevenzione - Presunzione di intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente - Impossibilità per questi di fornire una prova contraria - Asserito contrasto con il canone di ragionevolezza, con il principio della rimozione di ostacoli di ordine sociale al lavoro, con il principio di presunzione di non colpevolezza, con il diritto di difesa e con la libertà di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, comma 4, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal tribunale di Avellino nel procedimento concernente Pagnozzi Stella, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza del 23 settembre 1999 il tribunale di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), «nella parte in cui la suindicata norma, estendendo ai conviventi i divieti e le decadenze previsti nei commi 1 e 2 dello stesso articolo, non consente alcuna prova o accertamento contrario».

1.2. — Nel giudizio principale è stata richiesta al tribunale rimettente, da parte del questore competente, l'applicazione del divieto di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, a norma dell'art. 10, comma 4, citato, nei confronti della moglie convivente di un soggetto già sottoposto, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, a norma della legge n. 575 del 1965.

1.3. — Ad avviso del tribunale, la disposizione della cui applicazione si tratta presenterebbe profili di incostituzionalità, e ciò nonostante che la Corte costituzionale, in una sua precedente decisione (ordinanza n. 675 del 1988), abbia dichiarato manifestamente infondata una questione allora sollevata circa l'estensione degli effetti interdittivi a soggetti terzi, ritenendo ragionevole la presunzione di intestazione fittizia dei beni sottesa alla norma impugnata.

Il dubbio di costituzionalità, del resto manifestato anche in dottrina e in giurisprudenza, concerne comunque — prosegue il giudice *a quo* — aspetti diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella richiamata decisione del 1988, e precisamente riguarda la prescrizione che impone al giudice di applicare al convivente di chi sia stato sottoposto a una misura di prevenzione secondo la legge antimafia dunque a una persona che come tale non ha subito alcun procedimento il divieto di iscrizione nei registri delle camere di commercio e, con esso, il divieto di ottenere licenze o autorizzazioni all'esercizio del commercio.

Ciò che appare irragionevole al tribunale, anche avuto riguardo alle conclusioni della richiamata ordinanza n. 675 del 1988, è il carattere assoluto della presunzione di intestazione fittizia dei beni per eludere la disciplina antimafia, presunzione che è posta appunto nell'ipotesi dell'estensione degli effetti della misura: l'impossibilità di fornire una prova contraria per il convivente contrasta con la possibilità di svolgere accertamenti patrimoniali per verificare se la persona pericolosa disponga di beni e capitali suscettibili di essere reinvestiti nell'attività commerciale che fa capo alla persona convivente o se invece quest'ultima disponga autonomamente di mezzi finanziari allo scopo.

Del resto, aggiunge il rimettente, non può sostenersi che la censurata presunzione — che l'attività commerciale del terzo costituisca attività di «copertura» di quella illegale del prevenuto — sia necessariamente corrispondente alla realtà dei fatti, poiché può ben darsi il caso che l'attività commerciale del parente/convivente venga iniziata e svolta in modo autosufficiente; ne è esempio, prosegue il tribunale, proprio il caso di specie, giacché il prevenuto risulta da tempo e tuttora detenuto in esecuzione di condanne penali, ciò che legittima il dubbio circa la sua possibilità di finanziare il coniuge-convivente ai fini dell'esercizio del commercio.

La presunzione assoluta oggetto della questione sarebbe, secondo l'ordinanza di rinvio, in contrasto con il canone generale di ragionevolezza della legge, e inoltre con *a)* l'art. 3 [secondo comma] della Costituzione, sotto il profilo della rimozione degli ostacoli di ordine sociale al lavoro, costituendo anche l'unione matrimoniale o la convivenza una condizione di vita sociale, «non sempre scelta in piena libertà», *b)* l'art. 4 della Costituzione, circa l'effettività del diritto al lavoro, *c)* l'art. 27 della Costituzione, per l'estensione a una persona estranea al procedimento di conseguenze *lato sensu* penalistiche, poiché, secondo il Tribunale, la misura di prevenzione postulerebbe pur sempre un accertamento di responsabilità penale, solo variando il grado probatorio necessario, *d)* l'art. 24 della Costituzione, perché vengono applicate conseguenze sfavorevoli a un soggetto che nel procedimento giurisdizionale di prevenzione non ha avuto la possibilità di interloquire e difendersi, ed *e)* l'art. 41 della Costituzione, perché ne deriva un ostacolo alla libera iniziativa economica dell'individuo.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura richiama il precedente maggiormente pertinente della Corte costituzionale, costituito dall'ordinanza n. 675 del 1988, della quale riprende alcuni passaggi argomentativi, in particolare per l'affermazione che l'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione al coniuge, ai figli e ai conviventi del prevenuto, cioè a soggetti non personalmente colpiti dalla misura, poggia sull'esigenza di «impedire che i divieti e le decadenze possano essere elusi mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo» e dunque che non è irragionevole, «in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare», la previsione che i conviventi siano «assoggettati alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla misura, in base alla presunzione che essi possano intervenire quali prestanome della stessa, o che quest'ultima possa comunque aver parte alle attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto di divieti o decadenze».

Le argomentazioni del tribunale di Avellino non sono, secondo l'Avvocatura, idonee a condurre a diversa conclusione rispetto alla citata pronuncia. Anche a trascurare il dato formale secondo cui, una volta posta e ritenuta come valida la presunzione di interposizione, le conseguenze sfavorevoli solo formalmente possono dirsi imputabili a soggetti «terzi» giacché il soggetto effettivamente colpito rimane pur sempre il prevenuto, rileva l'Avvocatura che comunque, nell'effettuare la valutazione circa la ragionevolezza della previsione, la Corte ha già chiarito che il criterio di giudizio si fonda su un bilanciamento di interessi; alla stregua di questo stesso criterio deve pertanto essere considerata la prospettazione dei nuovi e ulteriori dubbi d'incostituzionalità della norma, che, nel contesto di alta pericolosità nel quale essa è destinata a operare, pur essendo di particolare rigore, si presenta tuttavia come l'unico efficace strumento per impedire aggiramenti o elusioni della disciplina antimafia, attraverso intestazioni di comodo; le censure del rimettente non sarebbero dunque idonee a condurre a diverso orientamento. La richiesta dell'Avvocatura, pertanto, è nel senso dell'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nei commi 1 e 2 (nella formulazione vigente a seguito della legge 19 marzo 1990, n. 55) prevede, a carico delle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione, diversi divieti e decadenze relativi ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori, abilitativi di attività d'impresa e relativi a erogazioni di danaro da parte dello Stato, di enti pubblici e delle comunità europee. Il comma 4 del medesimo articolo, della cui legittimità costituzionale il tribunale di Avellino dubita, stabilisce, tra l'altro, che tali divieti e decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con il sottoposto alla misura di prevenzione. Il tribunale ritiene che tale previsione — determinata dall'intento di evitare che la persona convivente, usata come schermo, possa servire per eludere i divieti e le decadenze stabiliti — violi gli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione. La doglianza riguarda quella che il giudice rimettente ritiene essere una presunzione assoluta che non consentirebbe all'interessato di provare il carattere non fittizio dell'intestazione dei beni che gli appartengono.

2. — La questione non è fondata.

3. — Nella valutazione della legittimità costituzionale della disposizione denunciata, si deve tenere conto nel suo complesso della ponderazione fatta dal legislatore degli interessi implicati nella disciplina in esame, nella quale entra, come ragione determinante, l'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia tramite, in particolare, il reimpiego del danaro proveniente da attività criminosa. Gli invocati artt. 4, 24, 27 e 41 della Costituzione prevedono diritti che, secondo l'ordinanza del giudice rimettente, sarebbero irragionevolmente sacrificati dalla presunzione assoluta che sottostà alla disposizione impugnata. Di qui, il riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto del canone della ragionevolezza o non-arbitrarietà nella valutazione comparativa e complessiva degli interessi che la norma mette in gioco.

In questa valutazione ponderata, occorre innanzitutto considerare la determinazione dell'efficacia quinquennale dei divieti, stabilita nell'ultima parte del medesimo comma 4 dell'art. 10 (quale sostituito con la legge n. 55 del 1990); la possibilità di richiedere la riabilitazione — alla quale consegue la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 — dopo tre o cinque anni, a seconda del tipo di criminalità al quale la misura di prevenzione si riferisce (riabilitazione introdotta dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e, nell'area della criminalità organizzata, dall'art. 14 della legge n. 55 del 1990), nonché la deroga (introdotta anch'essa dall'art. 3 della legge n. 55 del 1990) contenuta nello stesso art. 10, al comma 5, che prevede la possibilità che il giudice escluda la decadenza e il divieto (eccettuate le autorizzazioni e le licenze di polizia relative alle armi, alle munizioni e agli esplosivi) nel caso in cui, per effetto di tali provvedimenti, vengano a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

Ma soprattutto, assume rilievo l'art. 10-*quater* della legge n. 575 del 1965 (nella versione risultante dalla legge n. 55 del 1990). Esso stabilisce che il tribunale, prima di adottare un provvedimento previsto dall'art. 10, comma 4, con decreto motivato chiama a intervenire nel procedimento le parti interessate (e quindi anche il convivente nei cui confronti hanno da essere disposti divieti e decadenze), e che esse possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile alla decisione; ciò che di per sé vale a escludere il prospettato contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Aggiunge la

medesima disposizione che, ai fini dei relativi accertamenti — cioè degli accertamenti che si rendono necessari per l'estensione delle interdizioni e delle decadenze nei confronti dei conviventi —, si applicano le disposizioni degli artt. 2-bis e 2-ter della legge. In particolare, l'art. 2-bis riguarda l'effettuazione di indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e in genere sulle condizioni economiche dei soggetti, indicati nell'art. 1 (indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle mafiose), nei cui confronti possa essere proposta la misura della sorveglianza speciale (comma 1).

Analoghe indagini, secondo il comma 3 dello stesso art. 2-bis sono condotte anche nei confronti di altri soggetti che possono avere a che fare con le attività economiche dei primi, tra i quali i conviventi (nell'ultimo quinquennio).

Dalle disposizioni da ultimo citate risulta che il giudice deve tenere conto di una serie di elementi utili a ricostruire la posizione economica non solo della persona sospettata ma anche di quella convivente, potendosi ricavare così che le misure di cui all'impugnato comma 4 dell'art. 10 presuppongono l'esistenza di una «convivenza» avente caratteri congruenti alla *ratio* dei provvedimenti che su di essa si basano: una convivenza segnata in concreto da coinvolgimento negli interessi economici del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione; coinvolgimento di cui le «parti interessate», nel procedimento previsto dalla legge, sono abilitate a dimostrare l'inesistenza, senza di che le norme ora citate risulterebbero prive di senso.

Il che è quanto dire che, se tra la convivenza assunta dalla legge come condizione delle misure previste dal comma 4 dell'art. 10 e queste ultime v'è automatismo, non qualunque tipo di convivenza può essere a base di tale automatismo e che il soggetto interessato è abilitato a difendersi fornendo la prova dell'inesistenza in essa di quei caratteri che, soli, giustificano le misure stesse.

Per le ragioni anzidette, la norma da cui muove il giudice rimettente si rivela meno rigida di quanto egli assume e ciò consente di superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel formulare la questione in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 511

Sentenza 13-20 novembre 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Provincia di Bolzano - Servizio di trasporto locale - Indagini preliminari in un procedimento penale - Atti del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano (nella specie: lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie e decreto di esibizione documenti rivolto al Presidente della Giunta provinciale) - Ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposto dalla Provincia di Bolzano - Pretesa violazione della sfera di attribuzioni provinciali, con atti estranei all'esercizio della funzione giudiziaria - Accoglimento parziale del ricorso - Spettanza allo Stato, e per esso al Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, della competenza ad adottare gli atti contestati, salvo che nella parte in cui essi comprendono anche il periodo successivo all'evento che forma oggetto del procedimento penale - Annullamento, per questa parte, degli atti stessi.

- Lettera del Sostituto Procuratore della Repubblica (presso la Pretura circondariale di Bolzano) 10 novembre 1998; decreto di esibizione dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica 1° dicembre 1998.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, numero 18), 9, primo comma, numero 2), e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Costituzione, artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del 10 novembre 1998 e del decreto di esibizione del 1 dicembre 1998, emessi dal sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, promosso con ricorso della provincia autonoma di Bolzano, notificato l'8 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 15 successivo e iscritto al n. 3 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di intervento del sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'8 gennaio 1999 e depositato il successivo 15 gennaio, la provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione a due atti del sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano: una lettera (definita dalla ricorrente «circolare») del 10 novembre 1998, inviata ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia di Bolzano, e un decreto di esibizione di documenti, del 1° dicembre 1998, rivolto al presidente della giunta provinciale.

Tali atti sono stati emessi dal magistrato nell'ambito delle indagini avviate contro tre funzionari della provincia autonoma e contro il competente assessore provinciale, a seguito della morte, il 30 aprile 1998, di una bambina nel corso di un trasporto scolastico (dopo che, in separato procedimento penale, era stata condannata la conducente dell'automezzo «scuolabus»); con essi, secondo la provincia ricorrente, il pubblico ministero avrebbe leso le competenze legislative esclusive e le relative potestà amministrative provinciali in materia di trasporti di interesse provinciale nonché di istruzione elementare e secondaria, quali definite dagli artt. 8, primo comma, numero 18), 9, primo comma, numero 2), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione (in particolare, dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale «Nelle materie di competenza propria ... delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo»); competenze in forza delle quali la provincia autonoma ha emanato proprie leggi (31 agosto 1974, n. 7; 9 dicembre 1976, n. 60; 30 giugno 1983, n. 20) in materia di organizzazione e gestione del trasporto scolastico. Inoltre, con gli atti in questione, il sostituto procuratore avrebbe violato gli artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112 della Costituzione.

In particolare osserva la provincia ricorrente il pubblico ministero, con il decreto di esibizione del 1° dicembre 1998, ha chiesto «... copia autentica delle relazioni annuali relative all'attività dell'ufficio» provinciale addetto al trasporto locale di persone, «copia autentica degli atti relativi all'individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica», nonché «copia autentica di tutte le relazioni eventualmente predisposte», e ciò «... dal 1994 ad oggi» per tutte e tre le richieste; mentre con la lettera del 10 novembre 1998 il magistrato ha domandato ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia notizie circa le lamentele, le segnalazioni, le denunce o i suggerimenti che siano stati fatti pervenire, «negli ultimi quattro anni», alla provincia autonoma, in materia di trasporto scolastico. In tal modo, secondo la provincia, il sostituto procuratore della Repubblica, esorbitando dalle attribuzioni proprie del potere cui appartiene e andando oltre il diritto-dovere di promuovere l'azione penale in presenza di fatti penalmente rilevanti (come si desumerebbe, in particolare, dal fatto che le notizie e i documenti oggetto delle richieste riguardano anche epoca successiva al sinistro), si attribuisce il controllo dell'attività dell'amministrazione provinciale, finendo per dettare egli stesso le linee dell'indirizzo amministrativo, sostituendosi agli organi competenti: controllo e indirizzo che però non spettano al pubblico ministero, né ad altro organo giudiziario, trattandosi di funzioni propriamente amministrative, che attengono a scelte discrezionali, insindacabili da altri poteri statali, ivi compreso quello giurisdizionale, al quale non spetta fissare obiettivi inerenti al servizio del trasporto scolastico.

Proprio il tenore della lettera del 10 novembre 1998 ai presidi delle scuole metterebbe in luce, secondo la provincia autonoma, lo scopo dell'indagine del sostituto procuratore: come si legge in essa, infatti, «... al fine di meglio valutare l'attuale stato del trasporto scolastico in provincia di Bolzano, soprattutto in relazione agli *standard* di sicurezza che vengono o dovrebbero essere applicati con riguardo all'incolumità dei minori trasportati», l'ufficio del pubblico ministero «gradirebbe venire a conoscenza di tutte le lamentele, segnalazioni, denunce o suggerimenti che, da parte di chiunque, siano state fatte pervenire negli ultimi quattro anni alla provincia autonoma di Bolzano, ente organizzatore del servizio (ad esempio, su eventuali condotte scorrette da parte degli autisti, su *deficit* di sicurezza delle autovetture e su quanto altro abbia attinenza con la sicurezza dei bambini)». Ma questo tipo di accertamento, rileva la provincia, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario e invade il campo delle funzioni costituzionalmente a essa riservate.

Il pubblico ministero, conclude la ricorrente, è andato oltre l'ambito dell'indagine su reati eventualmente commessi, poiché ha tentato di disciplinare l'attività amministrativa e di imporre alla provincia indirizzi e scelte operative e tecniche, in luogo dei competenti organi amministrativi, ciò che, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 70 del 1985), non gli è consentito.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto, con atto depositato il 4 giugno 1999, il sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, che, oltre a far valere l'esigenza di riconoscere allo stesso uno strumento di contraddittorio, ha chiesto, nel merito, che il conflitto sia dichiarato inammissibile, trattandosi di un improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

3. — Con ordinanza letta nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999, uditi i difensori della ricorrente provincia di Bolzano e il sostituto procuratore della Repubblica, questa Corte ha dichiarato irricevibile, per tardività, l'atto di intervento del sostituto procuratore.

4. — Con ordinanza dell'11 gennaio 2000 la Corte — essendo pendente un separato conflitto promosso dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata costituzione di quest'ultimo nel presente giudizio per conflitto — ha disposto la nuova trattazione del giudizio promosso dalla provincia di Bolzano in successiva pubblica udienza, al fine di consentire la previa trattazione e decisione dell'anzidetto separato conflitto di attribuzione (reg. confl. n. 5/2000), che è stato definito con la sentenza n. 309 del 2000.

5. — All'udienza del 24 ottobre 2000, la difesa della provincia ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. — La provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione a due atti del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano adottati nell'ambito del procedimento penale di cui si dà conto nell'esposizione dei fatti. Si tratta di una lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia di Bolzano e di un decreto di esibizione di documenti rivolto al presidente della giunta provinciale. La ricorrente lamenta che il sostituto procuratore, con gli atti in questione, avrebbe preteso di controllare e indirizzare le funzioni amministrative della provincia autonoma con atti estranei all'esercizio della funzione giudiziaria, lesivi delle sue attribuzioni. Sarebbero nella specie violati gli artt. 8, primo comma, numero 18), 9, primo comma, numero 2), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), le relative norme di attuazione contenute, in particolare, nell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché gli artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112 della Costituzione.

Il problema che la Corte è chiamata a risolvere può essere sintetizzato nella domanda se rientri nella sfera delle attribuzioni dello Stato e, per esso, dell'autorità giudiziaria ovvero se, non rientrandovi, violi la sfera di attribuzioni provinciali: (a) invitare autorità amministrative (nella specie i presidi delle scuole elementari e medie della provincia di Bolzano) a diffondere (nella specie tra i genitori di bambini interessati al servizio di trasporto scolastico) la richiesta di comunicare a un organo della giurisdizione (nella specie il sostituto procuratore) notizie (nella specie, lamentele, segnalazioni, denunce o suggerimenti da chiunque fatti pervenire negli ultimi quattro anni alla provincia autonoma di Bolzano, circa la sicurezza dei bambini avvalentisi del servizio di trasporto scolastico) ritenute rilevanti per le indagini preliminari in un processo penale; (b) ordinare al presidente della giunta provinciale la produzione in copia di documenti comprovanti l'attività amministrativa di un funzionario provinciale, direttore dell'ufficio competente in materia di trasporto locale di persone.

2. — Il conflitto è in parte infondato, in parte fondato.

3. — Secondo la prospettazione della ricorrente, i menzionati atti del sostituto procuratore della Repubblica costituiscono manifestazione di un preteso potere di controllo e indirizzo amministrativi delle funzioni della provincia, come tali esorbitanti dai compiti propri dell'autorità giudiziaria e illegittimamente incidenti sull'autonomia provinciale. Questo assunto, però, non è giustificato alla stregua del tenore proprio degli atti all'origine del presente conflitto, sopra richiamati. Essi sono evidentemente finalizzati all'acquisizione di elementi di conoscenza che il pubblico ministero procedente, in base alla sua valutazione della loro potenziale rilevanza ai fini dell'accertamento dei reati contestati, ritiene di dovere compiere in vista dell'esercizio dell'azione penale e non si riesce a vedere in che cosa l'acquisizione di conoscenze possa ledere le attribuzioni della provincia. In nessuno dei due atti è dato intravedere la pretesa del sostituto procuratore della Repubblica di disciplinare l'attività amministrativa (o addirittura legislativa) della provincia e di imporre obblighi e indirizzi politici, scelte tecniche, regole di comportamento e criteri di organizzazione dei propri mezzi, come si legge nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Il punto di vista della provincia non vale nemmeno con riferimento al contenuto della lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie che mira anch'essa solo a conoscere se vi fossero state iniziative delle famiglie interessate, intese a segnalare all'amministrazione eventuali carenze e a formulare suggerimenti all'amministrazione stessa circa l'esercizio del servizio di trasporto, nell'ambito del quale si è verificato l'incidente mortale sulle cui responsabilità è in corso il procedimento penale. Le iniziative alle quali la lettera in questione si riferisce sono dunque di soggetti terzi e non sono affatto riferibili al sostituto procuratore: egli semplicemente ne ritiene utile la conoscenza ai fini delle proprie determinazioni nell'esercizio dell'azione penale. La forma utilizzata nell'ambito del procedimento in corso un invito alla cooperazione, privo di carattere obbligatorio, sia nei confronti dei presidi, sia nei confronti delle famiglie dei ragazzi utenti del servizio di trasporto non si presta di per sé a fornire motivo di doglianza nel giudizio su conflitto costituzionale, preordinato alla difesa delle attribuzioni definite dalla Costituzione.

4. — Fondato è invece il ricorso della provincia per quanto riguarda l'arco temporale al quale gli atti impugnati si riferiscono.

L'accadimento che forma oggetto del procedimento penale l'incidente che ha causato la perdita della vita di una bimba che usufruiva del servizio di trasporto è occorso il 30 aprile 1998. Gli atti che sono all'origine del presente giudizio sono, l'uno, del 10 novembre e, l'altro, del 1° dicembre del medesimo anno. I documenti e le notizie che il sostituto procuratore ha inteso, con essi, acquisire riguardano non solo il periodo di tempo anteriore al 30 aprile ma anche il periodo successivo, fino alla data di emissione degli atti in questione. La lettera del 10 novembre 1998 fa riferimento a lamentele, segnalazioni, denunce, suggerimenti pervenuti «negli ultimi quattro anni» alla provincia; a sua volta, il decreto del 1° dicembre 1998 riguarda documenti dell'amministrazione provinciale relativi al periodo «dal 1994 ad oggi».

Da ciò si deduce che, per questa parte, in assenza di qualsiasi ragione che li giustifichi, gli atti impugnati non risultano derivare da concrete esigenze di indagine e si configurano obiettivamente come espressione di un'implicita pretesa alla generalizzata e astratta revisione dell'attività dell'amministrazione, al fine di un esercizio solo

ipotetico dell'azione penale (v., per analoghi rilievi, la sentenza n. 104 del 1989). Sotto questo aspetto è dato effettivamente rilevare negli atti del sostituto procuratore un'oggettiva pretesa nei confronti della provincia che non trova giustificazione nella posizione dell'autorità giudiziaria e nei poteri che le spettano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, inviare la lettera del 10 novembre 1998 rivolta ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia autonoma di Bolzano nonché adottare il decreto di esibizione di documenti del 1 dicembre 1998 nei confronti del presidente della giunta provinciale, in relazione a fatto per il quale pende procedimento penale;*

b) *Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, adottare i medesimi atti indicati sub a) con riferimento al periodo successivo al fatto per il quale lo stesso sostituto procuratore svolge le indagini preliminari;*

Annula, conseguentemente, la lettera del 10 novembre 1998 e il decreto di esibizione del 1 dicembre 1998, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

ORDINANZA LETTA NELL'UDIENZA PUBBLICA DEL 26 OTTOBRE 1999.

Nel giudizio sul ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano contro il Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'8 gennaio 1999, depositato il 15 gennaio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7, prima serie speciale, del 17 febbraio 1999 (reg. confl. n. 3 del 1999).

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Schülmers e gli avvocati Panunzio e Riz.

Ritenuto che nel presente giudizio per conflitto di attribuzione ha depositato in data 4 giugno 1999 atto di intervento il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano.

Considerato che, indipendentemente dall'ammissibilità dell'intervento di soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, l'atto con il quale il Sostituto Procuratore è intervenuto nel giudizio è stato depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cui espressamente rinvia, per i giudizi sui conflitti tra Stato e Regioni, l'art. 41 della stessa legge);

che, pertanto, l'atto di intervento è irricevibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara irricevibile l'atto di intervento del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano.

Il Presidente: MIRABELLI

00C1326

N. 512

Ordinanza 13-20 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni politiche - Procedimento elettorale - Opposizione al provvedimento ministeriale di ricusazione di un contrassegno elettorale - Attribuzione della decisione all'ufficio centrale nazionale (presso la Corte di cassazione) - Esclusione di un giudice e della possibilità di azione giudiziaria - Conseguente, lamentata, limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Impropria proposizione di una questione di costituzionalità eccedente i compiti della Corte - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 16, quarto comma, e 87.
- Costituzione, artt. 24, 66 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto tra loro, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un procedimento promosso per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno in data 15 febbraio 1994, con il quale non era stato accettato il simbolo presentato per le elezioni politiche dal ricorrente, nonché della decisione di rigetto dell'opposizione, adottata il 19 febbraio 1994 dall'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, con ordinanza in data 11 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 30 giugno 1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 (*recte*: 24), 113 e 66 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto tra loro;

che, ad avviso del giudice *a quo* le citate disposizioni non prevederebbero la possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall'Ufficio centrale nazionale sull'opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero dell'interno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato per le elezioni politiche, ma solo la competenza della Camera dei deputati per tutte le controversie attinenti alle operazioni elettorali;

che il remittente, muovendo dalla duplice premessa che deve escludersi che l'Ufficio centrale nazionale, pur se composto da magistrati, e la Camera dei deputati, in sede di valutazione dei titoli di ammissione dei propri componenti, siano organi giurisdizionali, e che, ove si escludano gli atti e i rapporti di natura politica e costituzionale, non dovrebbero esservene altri nell'ordinamento, e soprattutto nel procedimento elettorale, la cui legittimità non possa essere verificata da un giudice, ritiene che le disposizioni censurate violino il diritto alla tutela giurisdizionale desumibile dagli artt. 24 e 113 della Cost.;

che le medesime disposizioni, sempre ad avviso del giudice *a quo* violerebbero anche l'art. 66 della Costituzione, in quanto estenderebbero indebitamente la competenza della Camera dei deputati a tutte le controversie attinenti alle operazioni elettorali, ivi comprese quelle che possono insorgere nel corso del procedimento preparatorio, che ancora non riguarda singoli componenti della Camera stessa;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente afferma che la mancata attribuzione della giurisdizione «a questo (o ad altro) giudice» non gli consentirebbe di scendere nel merito della vicenda sottoposta alla sua cognizione, né di spogliarsene a favore di altra autorità giurisdizionale;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione in relazione a tutti i parametri evocati.

Considerato che la questione, nei termini in cui è prospettata, deve essere risolta *in limine* con una pronuncia di manifesta inammissibilità;

che il giudice *a quo* non indica la giurisdizione alla quale dovrebbe essere devoluta, con sentenza di accoglimento, la cognizione delle controversie di cui si tratta, ritenendo addirittura indifferente che la giurisdizione sia affidata a sé medesimo o ad altro giudice, né identifica le norme procedurali concernenti i tempi e i modi della invocata tutela giurisdizionale;

che di una questione di legittimità costituzionale vi è, nella specie, soltanto una parvenza, poiché nella sostanza si sollecita una radicale riforma legislativa, che eccede i compiti di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 513

Ordinanza 13-20 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Servizio militare di leva - Rifiuto totale della prestazione del servizio militare - Esonero dall'obbligo di prestarlo, quale conseguenza dell'espiazione della pena della reclusione di durata pari a quella del servizio di leva - Ritenuta inapplicabilità della clausola di esonero dal servizio per il mancante alla chiamata, soggetto, invece, a una serie (spirale) di condanne penali fino al quarantacinquesimo anno di età (limite di soggezione alla leva) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento per i mancanti alla chiamata, con lesione della libertà personale e del principio della finalità rieducativa della pena - Erronea premessa interpretativa della questione proposta, alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1999 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di G. T., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza dell'8 ottobre 1999 il tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), in relazione all'art. 151 cod. pen. mil. pace (Mancanza alla chiamata), «nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio di leva del militare già condannato alla pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla durata attuale del medesimo» servizio;

che il tribunale rimettente ricorda in primo luogo che il reato di mancanza alla chiamata per il quale si procede nel giudizio principale — è integrato dalla mancata presentazione del militare chiamato ad adempiere il servizio di leva, nei cinque giorni successivi a quello stabilito, senza giusto motivo, e che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che tale reato abbia carattere permanente, cosicché una eventuale condanna interrompe la permanenza e una successiva mancata presentazione al reparto perfeziona un nuovo ulteriore reato di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace e dunque implica una ulteriore condanna;

che ciò, osserva il tribunale militare, comporta la possibilità che si riproponga il problema della «spirale delle condanne» che poteva verificarsi, nella disciplina anteriore (legge 15 dicembre 1972, n. 772), nei riguardi di chi, senza addurre la propria obiezione di coscienza secondo le procedure della legge, si fosse rifiutato di prestare il servizio militare; un problema, prosegue il giudice *a quo* sul quale la Corte è intervenuta più volte, ampliando la possibilità di giovare della clausola legislativa di esonero dall'obbligo di prestazione militare, una volta espia una pena pari alla durata del servizio di leva, e ciò sia per l'ipotesi del rifiuto totale del servizio, manifestato

adducendo motivi di coscienza dopo averlo assunto (sentenza n. 467 del 1991), sia per l'ipotesi del rifiuto totale espresso adducendo motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre motivo alcuno (sentenze nn. 343 e 422 del 1993);

che il quadro legislativo, rileva il tribunale, è ora mutato, avendo la legge n. 230 del 1998 previsto, nel suo art. 14, comma 5, che «coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva»;

che, secondo il tribunale militare, questa disposizione prevederebbe «la possibilità per il solo obiettore totale per motivi diversi da quelli di coscienza» di essere esonerato dal servizio, una volta espiata una pena di durata pari a quella del servizio militare, ciò che non sarebbe invece possibile, sempre ad avviso del tribunale militare, per il mancante alla chiamata: quest'ultimo, scegliendo di non svolgere il servizio e «rifiutandolo implicitamente», verrebbe in tal modo a essere soggetto a una serie indeterminata di condanne penali, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età che segna il limite di soggezione alla leva;

che appunto di tale ritenuta impossibilità di giovare della clausola di esonero dal servizio a pena espiata per il mancante alla chiamata il tribunale militare di Torino si duole, svolgendo, ai fini della prospettata incostituzionalità, profili e argomenti riconducibili a quelli che già in precedenza la giurisprudenza costituzionale ha considerato, in relazione al fenomeno della «spirale delle condanne», e deducendo pertanto, in sintesi, la violazione:

a) dell'art. 2 della Costituzione, poiché la libertà morale dell'individuo, diritto inviolabile, sarebbe coartata e annullata da uno «stillicidio» di condanne conseguente alla ripetizione dell'obbligo;

b) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché coloro che risultino mancanti alla chiamata *ex art. 151 cod. pen. mil. pace* subirebbero, per effetto della disciplina descritta, una discriminazione irragionevole, a fronte dell'analogo comportamento di chi rifiuti il servizio senza addurre alcun motivo;

c) degli artt. 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il bene della libertà personale sarebbe limitato senza valida giustificazione e senza proporzione rispetto all'interesse perseguito, perché, se l'incriminazione in discorso (art. 151 citato) può giustificare un certo sacrificio della libertà personale, questo non può tuttavia spingersi fino al punto di esporre la persona a «una serie di condanne penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la speranza di una vita normale» (sentenze nn. 467 del 1991 e 343 del 1993 di questa Corte), risultandone altresì compromessa la finalità rieducativa della pena;

che infine, sulla rilevanza della questione, il tribunale militare osserva che l'imputato è stato già in precedenza condannato, per il medesimo titolo di reato, alla pena di un anno di reclusione militare e che pertanto, ove fosse accolta la questione, il rimettente potrebbe assolvere l'imputato per insussistenza del fatto;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, sulla premessa dell'identità tra la questione in discorso e altra sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale militare di Torino (r.o. 542/1999), ha richiamato integralmente *per relationem* l'atto di intervento depositato nel relativo giudizio, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che il tribunale militare dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 230 del 1998, sul presupposto che l'esonero dal servizio militare ivi previsto per quanti abbiano espiato la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva non si applichi nei riguardi di chi abbia commesso un reato di assenza dal servizio — nella specie, quello di mancanza alla chiamata previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace — e che in base al medesimo presupposto chiede a questa Corte una pronuncia di incostituzionalità dell'art. 14, comma 5, che ne comporti l'estensione ai casi, come quello dedotto nel giudizio principale, che il giudice *a quo* ritiene non compresi dalla norma;

che la premessa interpretativa del giudice militare è contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte — peraltro richiamata dallo stesso rimettente — che in primo luogo ha esplicitamente affermato il carattere generale della clausola di esonero dal servizio posta dalla disciplina previgente (art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972), sottolineando, con la sentenza n. 422 del 1993, come la precedente pronuncia di incostituzionalità della norma che poneva detta clausola, resa in base agli artt. 3 e 27 della Costituzione in correlazione con il reato di diserzione di cui all'art. 148 cod. pen. mil. pace (sentenza n. 343 del 1993), dovesse rivestire portata generale, «nel senso ... [di] estende[re] i suoi effetti a tutti i militari imputati di reati comportanti forme di rifiuto del servizio militare che si vengano a trovare assoggettati alla spirale delle condanne», essendo «l'effetto della spirale delle condanne a porsi, di per sé, in contrasto con i valori e i fini espressi» dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che la suddetta connotazione dell'art. 8, terzo comma, citato, come norma di generale applicazione, secondo la giurisprudenza costituzionale resa su di essa, è stata altresì ribadita successivamente dalla sentenza n. 223 del 2000 che, nel ricostruire le vicende normative in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, ha rilevato come, per effetto delle pronunce di incostituzionalità nn. 343 e 422 del 1993, la Corte fosse pervenuta a generalizzare il sistema dell'esonero quale conseguenza dell'espiazione della pena irrogata, sempre alla condizione della durata pari a quella del servizio militare di leva, per ogni fatto di sottrazione agli obblighi di leva che fosse tale da integrare una fattispecie penale di assenza dal servizio;

che, ancora con la richiamata sentenza n. 223 del 2000, è stato ulteriormente rilevato che il legislatore del 1998, nel porre il comma 5 dell'art. 14 oggi impugnato, ha tenuto conto proprio della precedente giurisprudenza costituzionale, estendendo l'applicazione dell'esonero e facendolo dipendere, per le fattispecie ivi considerate, dall'espiazione della pena, conformemente a quanto statuito nelle due pronunce del 1993 (sentenza n. 223 del 2000 citata, punto 4.2 del diritto);

che, alla luce degli enunciati sopra sintetizzati, la lettura che il giudice rimettente dà della norma denunciata, oltre a non essere argomentata e a non chiarire a quali eventuali altre tipologie di reati essa sia in grado di riferirsi, risulta in contrasto con l'interpretazione che ne è stata data nelle decisioni di questa Corte e rende manifesta l'inesattezza della premessa interpretativa dalla quale muove il rimettente medesimo per sollevare la questione di legittimità costituzionale;

che, una volta ritenuta, alla stregua delle osservazioni che precedono, l'applicabilità del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998 a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale militare di pace che sia espressiva del «rifiuto» manifestato «adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 [della stessa legge] o senza addurre motivo alcuno», secondo la formulazione di sintesi della norma, non v'è motivo di seguire il ragionamento del giudice *a quo* circa il verificarsi del fenomeno della «spirale delle condanne», questo essendo appunto escluso dall'interpretazione anzidetta, idonea a superare il dubbio prospettato;

che pertanto la questione, sollevata in base a un presupposto interpretativo erroneo, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della Cancelleria: DI PAOLA

N. 514

Ordinanza 13-20 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Paste alimentari - Produzione e commercio - Omessa previsione della possibilità, per le imprese aventi stabilimento in Italia, di utilizzare ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea - Assunta discriminazione in danno dei produttori nazionali, con ingiustificata compressione della loro libertà di iniziativa economica - Estraneità della censura al contenuto precettivo della disposizione oggetto della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 4 luglio 1967, n. 580, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 11 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Diran Gurdjian Rosati per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di persona imputata del reato di frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 codice penale), per avere commercializzato, quale rappresentante legale di una società molitoria, farina 00 di grano tenero avente un contenuto di «ceneri» superiore dello 0,03% rispetto a quello massimo previsto dalla legge, la Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), per contrasto con gli artt. 3, 10 (*recte*: 11) e 41 Cost.;

che il remittente richiama la sentenza n. 443 del 1997, con la quale questa Corte, nel dichiarare illegittimo l'art. 30 della citata legge n. 580 del 1967, ha affermato che la disparità di trattamento tra le imprese nazionali e le imprese comunitarie, pure irrilevante per il diritto comunitario, non lo è per il diritto costituzionale italiano e che, in assenza di una disciplina uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono nello stesso mercato in concorrenza tra loro opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato istitutivo della Comunità europea e quindi nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria;

che, muovendo da tale precedente, il giudice *a quo* ritiene che, «nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimen-

tari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea», l'art. 7 della legge n. 580 introdurrebbe una discriminazione in danno dei produttori nazionali di pasta, comprimendo inoltre ingiustificatamente la loro libertà di iniziativa economica;

che si è costituita in giudizio la parte privata nel processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580, oggetto di censura, si limiti a stabilire i tipi e le caratteristiche che devono presentare le farine di grano tenero destinate al commercio, senza dettare alcuna disciplina della produzione e della commercializzazione delle paste alimentari, ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, non essendone dimostrata la rilevanza ai fini della decisione.

Considerato che la disposizione censurata classifica le farine di grano tenero destinate al commercio secondo tipi e denominazioni internazionalmente riconosciuti, ma non è finalizzata alla disciplina della produzione e commercializzazione delle paste alimentari, cui sono invece dedicati gli articoli 28 e seguenti della legge n. 580 del 1967;

che non risulta dalla ordinanza di rimessione che la farina di grano tenero commercializzata dall'imputato sia stata utilizzata per la produzione di paste alimentari;

che comunque, anche ove tale circostanza fosse dimostrata, essa potrebbe porre in questione la legittimità costituzionale della normativa sulle paste alimentari e non certo quella sulla farina di grano tenero, che può avere molteplici usi, previsti dalla stessa legge n. 580 cit.;

che dunque la censura è estranea al contenuto precettivo della disposizione di cui si denuncia l'illegittimità costituzionale, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 515

Ordinanza 13-20 novembre 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per diffamazione, nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 28 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di Stefania Ariosto, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 9 agosto 2000 ed iscritto al n. 166 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 18 maggio 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2000, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione nei confronti del deputato Giuseppe Pisanu, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000 (documento IV-*quater* n. 124), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice per le indagini preliminari ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il procedimento, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1330

N. 516

Sentenza 15-21 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Siciliana - Reiezione.

Intervento in giudizio - Intervento prodotto da soggetto estraneo al giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Regione Siciliana - Personale dell'amministrazione regionale - Titolari di pensioni o di assegni vitalizi (erogati dalla Regione) godenti di altro trattamento di servizio o di altra pensione - Divieto di cumulo dell'indennità di continuità e di altre prestazioni similari - Mancata determinazione della misura del trattamento economico complessivo oltre il quale il divieto diventi operante - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, tabella O, lettera B, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della tabella O, lettera *b*), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 - prima serie speciale - dell'anno 2000;

Visti gli atti di costituzione di Lui Licia, nonché gli atti di intervento di Campisi Rosario e della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di vari giudizi diretti ad ottenere il riconoscimento della indennità di contingenza, riguardanti pensionati che svolgono attività retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del 2000) e titolari di più pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella O, lettera *b*), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41.

Secondo tale disposizione, ai titolari di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Il giudice rimettente prospetta la violazione delle norme costituzionali testé enunciate, nonché dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennità di contingenza, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento o del trattamento pensionistico in relazione al quale si giustifichi e possa divenire operante la decurtazione dell'indennità stessa; al contrario, essa potrebbe ritenersi compatibile con i principi costituzionali solo nella ipotesi in cui le prestazioni pensionistica e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura.

Rileva, il giudice *a quo* come alle fattispecie dedotte in giudizio non sia applicabile l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, bensì che esse sottostanno alla normativa emanata, nell'ambito della competenza esclusiva, dalla Regione Siciliana, cioè al disposto della tabella O, lettera *b*), terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* sottolinea che solo l'accoglimento della questione proposta potrebbe condurre a buon esito la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione della indennità di contingenza sui diversi trattamenti.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si è costituita Licia Lui, ricorrente nel giudizio *a quo* la quale ha insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale si è già pronunciata su analoga disposizione (art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17), dichiarandola incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994).

3. — In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra richiamate è intervenuta la Regione Siciliana per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, per difetto di un'adeguata motivazione e per genericità della esposizione dei fatti, che non consentono di cogliere la rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

4. — Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o. n. 70 del 2000) e, per quanto potesse occorrere anche negli altri giudizi iscritti ai nn. r.o. 66, 67, 68 e 69 del 2000, è stato prodotto intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di ottenere le indennità in questione su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento.

5. — Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la Regione Siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per la inammissibilità delle questioni proposte.

Anche Campisi Rosario, interveniente nella giudizio iscritto al r.o. n. 70 del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo che il giudice *a quo* abbia fatto una adeguata esposizione dei fatti, con l'esatta individuazione delle amministrazioni e degli interessati così come ha sufficientemente motivato.

Nel merito pone l'accento sulla illegittimità delle norme laddove non prevedono il tetto «dell'altra pensione pubblica o della concorrente retribuzione, al di sotto o al di sopra del quale sospendere o concedere l'indennità *de qua*».

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale) sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico.

2. — La eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Siciliana è priva di fondamento, in quanto dalle ordinanze di remissione risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della controversia, necessari per inquadrare e verificare la rilevanza della questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su pretese avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati dalla Regione Siciliana, aventi a loro volta un contemporaneo trattamento per attività di servizio o di altra pensione e, dall'altro lato, sul problema della legittimità costituzionale della prescrizione di legge regionale (certamente applicabile alle fattispecie) secondo cui l'indennità di contingenza (o indennità simile caratterizzata da maggiorazione per adeguamento al costo della vita) compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di cumulo della stessa indennità, quale che sia il titolo di trattamento, di attività di servizio o di pensione.

Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata è contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su cui è già intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. — I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, stante la evidente connessione oggettiva per identità della questione sollevata che riguarda la medesima disposizione normativa.

4. — Quanto all'intervento spiegato da Campisi, che non è stato parte nel giudizio *a quo*, deve, in conformità di costante giurisprudenza di questa Corte, essere riaffermata la inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa nel giudizio *a quo* a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza n. 300 del 2000).

5. — La questione è fondata.

Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.

Giova chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o simile) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o simile) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Presidente: MIRABELLI

Redattore: CHIEPPA

Cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1331

N. 517

Ordinanza 15-21 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Intervento di soggetto non avente la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Pensionati svolgenti attività retribuita - Indennità integrative speciali connesse a trattamenti di pensione e retribuzione - Divieto di cumulo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 10092, art. 130, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e dell'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione giu-

risdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Fontana Gaetano contro la direzione provinciale del tesoro di Lecce, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento di Pellitteri Domenico, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con ordinanza del 3 dicembre 1998 (r.o. n. 286 del 1999) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con riferimento all'art. 36 della Costituzione;

che il giudice *a quo* dopo una breve rassegna delle sentenze già pronunciate in materia dalla Corte dei conti, anche in sezioni riunite, conclude che, in forza di varie disposizioni vigenti, sarebbe da ritenere sussistente, tuttora, nell'ordinamento, il divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni o di due o più trattamenti di quiescenza ovvero di retribuzione e pensione (art. 1, quarto comma, della legge n. 324 del 1959; art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959; art. 17 della legge n. 843 del 1978 ed art. 15 del d.-l. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980);

che — sottolinea il giudice rimettente — l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni riunite della stessa Corte dei conti, favorevole al riconoscimento della esistenza nell'ordinamento del divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative su pensione e retribuzione, costituisce il «diritto vivente» e ne chiede, quindi, la verifica sul piano costituzionale;

che, sempre secondo il giudice rimettente, perdurando l'inerzia del legislatore, al quale spettava l'individuazione concreta del limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante, riprenderebbe vigore l'art. 2, settimo comma, della legge n. 32 del 1959, che pone, in termini generali, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali; ne deriverebbe violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita, cosicché non potrebbe essere legittimamente negata o sospesa;

che in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che dall'accoglimento della presente questione deriverebbe il buon esito del giudizio principale;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra richiamata è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito la inammissibilità della questione ed ha concluso per la infondatezza della stessa;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto Pellitteri Domenico, il quale ha giustificato il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di ottenere le indennità in questione nel periodo in cui ha prestato opera retribuita alle dipendenze di un istituto pubblico, concludendo, nella ipotesi in cui la normativa di cui sopra dovesse ritenersi ancora attuale, per la fondatezza della questione;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio, l'interveniente Pellitteri Domenico ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni.

Considerato che con atto depositato in data 11 giugno 1999 Pellitteri Domenico ha dichiarato di voler intervenire nel giudizio per il quale è stata fissata la camera di consiglio del 27 settembre 2000;

che il predetto interveniente non è stato parte in causa nel giudizio *a quo*, e conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere riaffermata la inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa nel giudizio *a quo* a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza n. 300 del 2000);

che il giudice rimettente muove da un erroneo presupposto secondo cui persisterebbe, nell'ordinamento vigente, un divieto generale di cumulo tra due indennità integrative speciali su pensioni o retribuzioni, secondo un asserito diritto vivente discendente da sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti risalenti al 1994 e al 1997, laddove, invece, una tale interpretazione doveva e deve ancora oggi — nonostante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della stessa Corte 3 gennaio 2000, peraltro non seguita da numerose e più recenti sentenze nelle diverse sedi regionali e centrali — ritenersi tutt'altro che maggioritaria o prevalente. Ne consegue che tra le diverse interpretazioni sulla persistenza del divieto, il giudice poteva scegliere una interpretazione diversa, da quella che lo stesso giudice dimostra di ritenere incostituzionale;

che il giudice *a quo* non tiene conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia — a seguito delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa Corte — del divieto generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra indennità identica o analoga contenuto nelle norme statali che prevedevano tale divieto, ma non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non poteva essere operante;

che il legislatore — giova sottolineare — non è affatto tenuto, sul piano della costituzionalità, a seguire la via obbligata del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali derivanti da trattamenti di pensione o da prestazioni lavorative, essendogli consentita una serie di soluzioni diverse, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo-pensionistico;

che un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la discrezionalità della scelta tra le diverse soluzioni, anche con differenziazioni temporali collegate alla diversa nuova natura dell'indennità anzidetta, in relazione al conglobamento pensionistico e alla diminuita incidenza del problema a partire dal 1994 (legge 23 dicembre 1994, n. 724);

che dalla giurisprudenza della Corte emerge il principio che la soluzione esclusa sul piano della legittimità costituzionale è solo quella del divieto generalizzato di cumulo di indennità integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa di un limite al di sotto del quale sia preclusa l'operatività del divieto;

che, per altro riguardo, a seguito del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la disposizione sul cumulo della indennità contenuta nell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081) è da ritenersi espunta dal sistema per abrogazione (ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell'art. 254 dell'anzidetto d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché a seguito di sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, dello stesso d.P.R.), contenente disciplina completa riguardo all'anzidetto cumulo, dichiarata poi costituzionalmente illegittima con le citate sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993 ;

che l'altra disposizione denunciata, ossia l'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non ha un contenuto autonomo e presuppone l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante e non può riguardare ormai l'indennità integrativa speciale, per cui non ha un legame attuale con il preteso divieto di cumulo della stessa indennità, ed è quindi irrilevante ai fini della questione prospettata;

che pertanto la questione sollevata deve ritenersi, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Presidente: MIRABELLI

Redattore: CHIEPPA

Cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 518

Sentenza 15-21 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Incesto - Incriminazione dell'incesto tra gli affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora), quando ne derivi pubblico scandalo - Lamentata irragionevolezza della norma penale, con riguardo alla necessaria proporzione tra il valore del bene protetto e il valore della libertà personale, e con riguardo alla finalità rieducativa della pena - Censure basate non su vizi di legittimità costituzionale, ma riguardanti l'opportunità della norma - Non fondatezza della questione.

– Cod. pen., art. 564.

– Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di G. L. e altra, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 28 gennaio 1998 emessa nel corso dell'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale, «nella parte in cui punisce, qualificandolo come incestuoso, il rapporto sessuale e/o sentimentale tra affini in linea retta».

2. — Nel giudizio principale si procede nei confronti di due persone, rispettivamente suocero e nuora, per il reato di cui all'art. 564, secondo comma, cod. pen., perché — secondo l'imputazione — essendo tra loro affini in linea retta, hanno instaurato una relazione incestuosa in modo da farne derivare pubblico scandalo. All'esito delle indagini e dell'udienza preliminare, osserva il rimettente, le fonti di prova acquisite risultano sufficienti ai fini del rinvio a giudizio degli imputati, per il reato loro contestato; ma riguardo alla norma incriminatrice il giudice di merito prospetta dubbi di costituzionalità, rilevanti in quanto non sussistono le condizioni per una pronuncia di non luogo a procedere a norma dell'art. 425 cod. proc. pen.

3. — Il giudice rimettente osserva che stabilire una sanzione penale per determinate condotte è indubbiamente una scelta che compete al legislatore nella sua discrezionalità, della quale, proprio in tema di incesto, storicamente risultano numerose manifestazioni, ad esempio nella legislazione penale preunitaria.

Ma — prosegue il rimettente — è altrettanto vero che le scelte del legislatore in materia di incriminazioni sono controllabili, in sede di giudizio di costituzionalità, secondo il criterio di ragionevolezza; un criterio, questo, che nell'ordinanza di rimessione è individuato attraverso il testuale richiamo di enunciati della Corte costituzionale che di esso hanno definito i contenuti, relativamente alla materia della legge penale sostanziale:

a) la necessità che la previsione incriminatrice, anche se «... presumibilmente idonea a raggiungere finalità statuali di prevenzione, non produca, attraverso la pena, danni ai diritti fondamentali dell'individuo ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (e da ottenere) ... con la tutela dei beni e dei valori offesi» (così la sentenza n. 409 del 1989, richiamata nella successiva n. 341 del 1994);

b) l'esigenza che «... la pena sia proporzionale al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali».

Inoltre, il giudice *a quo* in relazione al parametro della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione), richiama la necessaria proporzione tra la qualità e l'entità delle pene, da un lato, e l'offesa recata dal fatto, dall'altro (secondo le indicazioni delle sentenze nn. 313 del 1990, 343 del 1993 e 341 del 1994).

Nella verifica del rispetto del canone di ragionevolezza, aggiunge il rimettente, sono stati inoltre valorizzati dalla Corte elementi di indagine storico-comparatistica (così nella sentenza n. 341 del 1994), ovvero è stata rilevata l'incongruenza tra il comune sentire di un certo tempo — la «coscienza sociale» — e l'incriminazione di certi fatti, e ciò sia sul piano della quantità della pena (ancora la sentenza n. 341), sia su quello della stessa tipologia dell'incriminazione (sentenza n. 519 del 1995).

Alla luce di tali enunciati della giurisprudenza costituzionale, il giudice di merito dubita, sul piano costituzionale, che la compressione della libertà personale — diritto inviolabile della persona (art. 13, primo comma, in relazione all'art. 2 della Costituzione) — che consegue al reato in discorso possa dirsi proporzionata e giustificata rispetto ai beni che la fattispecie penale mira a tutelare.

Quest'ultima, osserva il giudice *a quo* non può certo dirsi dettata dalla *ratio* di evitare relazioni sessuali tra consanguinei, poiché gli affini tali non sono, né dall'obiettivo di tutela dell'unità e integrità della famiglia in sé considerata, giacché la sanzione penale è applicabile solo se alla condotta di incesto segue il «pubblico scandalo», requisito in mancanza del quale — indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica come elemento della condotta o come condizione obiettiva di punibilità *ex art. 44 cod. pen.* — l'incesto non è punibile.

Se ne desume, prosegue il rimettente, che l'incriminazione in argomento, relativamente agli affini, assume quale proprio oggetto di tutela l'obbligo di fedeltà coniugale, in quanto il rapporto di affinità sorge come conseguenza di un rapporto coniugale; e la fedeltà coniugale non è neppure tutelata in modo assoluto, perché, come già accennato, è richiesto che si verifichi il «pubblico scandalo», cosicché può dirsi conclusivamente che lo scopo della fattispecie incriminatrice è quello della «tutela del valore sociale che alla fedeltà coniugale viene attribuito».

Ma l'obbligo di fedeltà coniugale non potrebbe dirsi oggi un bene fondamentale sul piano costituzionale, come dimostrerebbero le pronunce della Corte in tema di reati di adulterio e di concubinato (sentenze nn. 126 del 1968 e 147 del 1969); appare dunque sproporzionato e irragionevole il sacrificio della libertà personale rispetto a una ipotetica tutela di un sentimento collettivo di riprovevolezza che, nel tempo attuale, non sembra più sostenibile, posto che non vengono in rilievo né i legami di consanguineità né l'unità familiare in sé considerata ma, al più, l'«immagine» del contesto e dei rapporti familiari quali si presentano all'esterno. La punizione dell'incesto tra affini risulta così rispondente a una concezione che ha riguardo all'«apparire» della famiglia, vista come cellula etica e autoritaria in seno a una società che tuttavia non risponde più nel suo complesso a questa impostazione.

Del resto, più in generale non sembra al rimettente comunque possibile giustificare oggi una sanzione penale solo alla stregua di concezioni etiche o religiose, come dimostrerebbero le normative in tema di divorzio, di aborto, di transessualità.

Da ultimo, si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata contiene una ulteriore incongruenza: essa punisce il rapporto tra affini in linea retta, ma non quello tra zio e nipote, che pure sono legati da vincoli di sangue e che sono considerati, agli effetti della legge penale, quali «prossimi congiunti» (art. 307, secondo comma, *cod. pen.*).

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale, nella parte in cui punisce — con la reclusione da uno a cinque anni — chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un affine in linea retta. La disposizione denunciata violerebbe gli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, l'incriminazione dell'incesto tra affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora) sarebbe viziata per irragionevolezza sotto vari profili, con riferimento ai principi che le norme costituzionali evocate esprimono e alla luce dei limiti di discrezionalità del legislatore penale elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il giudice rimettente, innanzitutto, esclude che la ragion d'essere della figura di reato prevista dall'art. 564, primo comma, del codice penale possa essere individuata nell'intento di evitare una possibile *commixtio sanguinis*. La fattispecie incriminatrice abbraccia infatti anche il fatto commesso tra non consanguinei (gli affini in linea retta, per l'appunto) e non quello fra zio e nipote, soggetti tra i quali esiste invece un rapporto di consanguineità. Ad avviso del rimettente, poi, essendo la punibilità dell'incesto subordinata al verificarsi del pubblico scandalo, si dovrebbe escludere anche che il bene protetto sia l'unità e l'integrità della famiglia come valore concreto. Poiché l'incesto dal quale non derivi pubblico scandalo resta confinato tra le relazioni interpersonali prive di rilevanza per la legge penale, se ne dovrebbe inferire che la norma che lo prevede come reato protegge esclusivamente l'immagine esteriore della famiglia, in corrispondenza con una concezione etica e autoritaria della famiglia stessa e della vita in società, non conforme al sistema dei diritti di libertà previsti dalla Costituzione.

Sempre ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata sarebbe altresì irragionevole per violazione del limite della discrezionalità legislativa, tanto sotto il profilo della necessaria proporzione tra il valore del bene protetto e il valore della libertà individuale (artt. 13, primo comma, e 2 della Costituzione) (sentenze nn. 409 del 1989 e 341 del 1994) quanto rispetto alla finalità rieducativa della sanzione penale (art. 27, terzo comma, della Costituzione): una sanzione — come sarebbe dimostrato dalle sentenze nn. 126 del 1968 e 147 del 1969 di questa Corte, in materia di adulterio — per sua natura incongrua, in generale, nel campo delle relazioni affettive e sessuali, e, in particolare, come misura sanzionatoria comminata a presidio della fedeltà coniugale, bene che si potrebbe ritenere compromesso nel caso dell'incesto tra affini, in relazione agli obblighi di questi verso i rispettivi coniugi.

A ciò sarebbe da aggiungere, sempre secondo il giudice rimettente, che la norma denunciata non corrisponde, allo stato attuale del costume, alla coscienza sociale, posto che la condotta punita, nel caso di incesto tra affini, non interferisce con rapporti di consanguineità e in generale non necessariamente attenta all'unità familiare.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'art. 564 del codice penale punisce come incesto i rapporti sessuali tra soggetti legati da vincoli di parentela o di affinità, tenuti in modo che ne derivi pubblico scandalo.

Quale sia il «bene giuridico» protetto dalla norma è oggetto di discussione già dal momento dell'elaborazione del codice penale.

È da escludere innanzitutto che esso consista nella difesa delle relazioni familiari dalle prevaricazioni di natura sessuale. L'incesto è atto di persone consenzienti, la violenza (effettiva o presunta) rilevando rispetto ad altri reati, non a questo. È altresì da escludere che la norma miri a proteggere la fedeltà coniugale.

Dai lavori preparatori risulta che il legislatore dell'epoca fu mosso da un duplice interesse: l'uno, di natura eugenetica (l'integrità e sanità della stirpe, nel linguaggio di allora); l'altro, di natura familiare. La giustificazione obbiettiva della norma, peraltro, non può essere individuata nel primo di tali interessi. Non solo essa si baserebbe su un assunto — l'unione tra consanguinei essere di per sé foriera di danni genetici — sul piano scientifico dibattuto. Ma soprattutto, alla stregua di tale giustificazione, non si comprenderebbe né l'inclusione nella fattispecie di reato del rapporto sessuale tra soggetti, gli affini, tra i quali non corrono legami di sangue, né l'irrelevanza della procreazione, come fatto o come possibilità. La protezione di un «bene eugenetico», ancorché preso in considera-

zione dal legislatore del tempo, non può dunque essere assunta come ragion d'essere della norma denunciata e ciò esclude che l'esame della questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte debba essere impostato sotto un simile punto di vista.

L'art. 564 del codice penale, invece, offre protezione alla famiglia, come è testimoniato dalla sua collocazione nel Titolo XI del Libro II del codice penale, «Dei delitti contro la famiglia» (e non nell'abrogato Titolo X, «Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe»). Più precisamente, in corrispondenza a un *ethos* le cui radici si perdono lontano nel tempo, mira a escludere i rapporti sessuali tra componenti della famiglia diversi dai coniugi: un'esclusione determinata dall'intento di evitare perturbazioni della vita familiare e di aprire alla più vasta società la formazione di strutture di natura familiare.

Non c'è nessuna ragione per escludere che il legislatore possa dettare norme per il perseguimento di queste finalità: finalità che non corrispondono solo a punti di vista morali o religiosi circa la concezione della famiglia. E, allo stesso modo, non c'è motivo di dubitare che al legislatore spetti altresì il potere — da esercitare nell'ambito delle sue facoltà di apprezzamento discrezionale, censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale nei soli limiti della manifesta arbitrarietà — di valutare l'estensione dei tipi di relazione familiare, cioè di definire i confini della famiglia nella specie rilevante, in cui il divieto penalmente sanzionato viene fatto operare.

Sotto questo profilo — diversamente da ciò che si dovrebbe ritenere se la *ratio* della norma denunciata fosse da rinvenire nella protezione di un interesse eugenetico — non sembra potersi dubitare che l'inclusione degli affini in linea retta tra i soggetti i cui rapporti sessuali integrano il reato di incesto rientri nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore che questa Corte deve rispettare.

Le ragioni anzidette conducono così a ritenere l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte del legislatore.

2.2. — Il giudice rimettente trae motivi di dubbio circa la legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale dalla previsione del pubblico scandalo (non importa qui se elemento della fattispecie o condizione obiettiva di punibilità: questione discussa) per farne dipendere l'irrogazione della pena prevista. La sanzione penale mirerebbe alla salvaguardia di un'immagine esteriore della famiglia come valore astratto, al quale le posizioni dei singoli sarebbero finalizzate e, se del caso, sacrificate. Si potrebbe dire così: dalla norma penale, per il modo in cui è strutturata, risulterebbe che lo stesso fatto di incesto, se confinato nello spazio privato delle relazioni interpersonali, è penalmente irrilevante; se viene invece a essere conosciuto all'esterno provocando scandalo, solo allora assume rilievo penale. I singoli colpiti dalla sanzione penale fungerebbero da mezzi; il fine sarebbe la moralità, o la percezione sociale della moralità della famiglia. Ma — questa è la conclusione del giudice rimettente — nel sistema costituzionale fondato sulla priorità della persona rispetto agli organismi sociali in cui si svolge la personalità, sono i secondi a poter essere finalizzati alla prima, non viceversa.

L'opportunità della previsione del pubblico scandalo fu oggetto di una certa divisione di opinioni e lo stesso Ministro guardasigilli dell'epoca oscillò. Il Progetto preliminare del codice penale lo menzionava solo come aggravante. Negli argomenti portati a favore della soluzione adottata, non mancarono certo toni che avvalorano il punto di vista del giudice rimettente, come quando si osservò, ancora dal Ministro (Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del codice penale - Libro II, punto n. 628) che aprire l'adito a indagini nell'interno delle famiglie sarebbe stato gravissimo per le «funeste conseguenze» che ne sarebbero derivate, con «danno incalcolabile alla morale pubblica». Tuttavia, la scelta alla fine prevalsa si può giustificare semplicemente come un non irragionevole bilanciamento (non infrequente ove si abbia a che fare con la vita familiare) tra l'esigenza di repressione dell'illecito e la protezione della tranquillità degli equilibri domestici da ingerenze intrusive, quali investigazioni della pubblica autorità alla ricerca del reato (ricerca che in ipotesi potrebbe non avere esito, derivando da informative infondate, pretestuose o persecutorie). Una volta verificatosi il pubblico scandalo, però, non vi è più ragione per frapporre ostacolo all'azione repressiva dello Stato.

Così ragionando, senza evocare impegnativi dilemmi ideologici, si finisce per giustificare la scelta, conforme a quella contenuta nel codice Zanardelli, compiuta dal legislatore penale del 1930 e per escludere la violazione dell'invocato art. 2 della Costituzione.

2.3. — Deve essere altresì respinto il dubbio di costituzionalità formulato in riferimento all'art. 13, primo comma, in relazione all'art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria proporzione tra il valore del bene

protetto dalla norma penale e il valore della libertà individuale: dubbio prospettato dal giudice rimettente sulla base della convinzione che la norma denunciata, per avere incorporato l'elemento del pubblico scandalo, sia posta a presidio di un mero modo di apparire dell'istituto familiare. Una volta confutata — come si è fatto al punto precedente — questa premessa, cade la possibilità di ragionare nei termini proposti di esigenze di proporzionalità rispetto al valore della libertà personale.

2.4. — Anche rispetto al principio della finalità rieducativa della sanzione penale (art. 27, terzo comma, della Costituzione), la questione di costituzionalità non è fondata. Il giudice rimettente è scettico sulla possibilità che, quando siano in campo relazioni affettive e sessuali, la pena detentiva possa di per sé promuovere la rieducazione del condannato, secondo l'espressione e l'intendimento della Costituzione. Ricorda in proposito, a sostegno della sua posizione, le sentenze di questa Corte nn. 126 del 1968 e 147 del 1969, in materia di adulterio: due decisioni di incostituzionalità di norme penali, tuttavia, che facevano valere il principio di uguaglianza e quindi difficilmente utilizzabili in un'argomentazione circa il rapporto tra il tipo di pena e il tipo di reato.

Senonché, l'argomento speso dal giudice rimettente, rilevante in sede di politica delle pene, andrebbe troppo in là se applicato nel giudizio di costituzionalità sulle leggi. Esso assolutizza nella sola rieducazione la funzione della pena e introduce una valutazione sulla congruità del nesso tra tipo di reato e tipo di pena che, potendosi applicare per qualunque fattispecie incriminatrice, potrebbe finire per sconvolgere il sistema sanzionatorio penale. E porterebbe all'assurda conclusione che, per fatti di possibile rilevanza penale (come è l'incesto, alla stregua delle considerazioni del punto 2.1.), possa accadere che non vi siano pene idonee, per irraggiungibilità del risultato al quale, secondo l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, esse devono tendere.

3. — Queste considerazioni portano a concludere che le censure mosse dal giudice rimettente all'art. 564 del codice penale non si basano su vizi rilevabili nel giudizio di legittimità costituzionale ma si risolvono in critiche di opportunità alla norma, il cui apprezzamento non compete a questa Corte, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale (Incesto), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 519

Sentenza 15-21 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Manifestazioni e grida sediziose - Lamentata mancanza di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice, in violazione del principio di legalità, nonché ritenuto contrasto con il principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di difesa, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento tra civili e militari in conseguenza della intervenuta depenalizzazione dell'analogo reato comune (art. 654 cod. pen.) - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 183.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3.

Reati militari - Attività sediziose - Lamentata violazione del principio di legalità, per indeterminatezza della condotta incriminata, in contrasto con il principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di difesa, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 182.
- Costituzione, artt. 13, 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 182 del codice penale militare di pace, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 4 settembre e 11 dicembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 695 del registro ordinanze 1999 e 38 del registro ordinanze 2000, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 4 settembre 1999 il giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 52, terzo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace.

La norma denunciata punisce con la reclusione militare fino a un anno, se il fatto non costituisce un più grave reato, il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose.

Il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale nei confronti di un militare, primo caporal maggiore effettivo ad un reggimento artiglieria da montagna, imputandogli il reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, perché «pubblicamente compiva manifestazione sediziose ed emetteva grida sediziose uscendo dai ranghi e gridando più volte «non vogliamo marciare vogliamo il recupero», chiedendo l'emissione di decreto penale di condanna alla multa di lire 2.250.000.

A parere del giudice *a quo* i fatti, quali emergono dagli atti di indagine, consentono di ricondurre la condotta dell'imputato a quella prevista dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace, ma la disposizione incriminatrice violerebbe il principio di tassatività e determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.), che impone di formulare il precetto penale «con chiarezza in modo che sia univocamente desumibile la norma-comando», così che il cittadino medio possa facilmente comprendere cosa è, e cosa non è, penalmente vietato e il giudice non goda «di arbitrio nel reprimere i comportamenti umani», mentre la norma non definisce affatto la nozione di «manifestazioni e grida sediziose».

Il termine sedizione, osserva il giudice *a quo*, non è giuridico e il suo significato etimologico indica solo «separazione da un qualcosa»: esso rappresenterebbe un elemento normativo di carattere vago, «fondantesi su un concetto politico che, malgrado ogni sforzo interpretativo, non consente di individuare il parametro valutativo cui riferirsi», così da lasciare spazio a letture soggettive del dato normativo, condizionate da «fattori emozionali, magari legate al contesto socio-culturale o al periodo storico».

Del resto, prosegue il rimettente, l'incriminazione dell'attività o delle manifestazioni sediziose non è costante nelle legislazioni penali: il fatto che non ve ne fosse alcuna traccia nel codice Zanardelli, d'impronta liberale, e che sia stata invece introdotta nel codice Rocco (artt. 654 e 655 cod. pen.) e nei codici militari del 1941, dimostrerebbe che è espressione di una concezione autoritaria dello Stato, rispetto alla quale, però, la legge e il regolamento di riforma della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382 e d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545) hanno rappresentato una radicale inversione di tendenza, avendo ricondotto la posizione soggettiva del militare alle armi a quella di cittadino dotato di diritti, non più solo gravato da particolari doveri.

Al riguardo non è sufficiente, a parere del giudice rimettente, che la Corte costituzionale con le sentenze n. 120 del 1957 e n.15 del 1973 (riferite agli artt. 654 e 655 del cod. pen. comune) e con l'ordinanza n. 57 del 1984 (riferita all'art. 183 del cod. pen. mil. di pace), abbia affermato che «la sedizione corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico». La giurisprudenza di merito e di legittimità — prosegue infatti il rimettente citando decisioni del tribunale superiore militare e della Cassazione degli anni settanta —, vuoi in relazione all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, vuoi con riferimento agli artt. 655 e 654 cod. pen., si sarebbe infatti richiamata a definizioni disomogenee, spesso diametralmente opposte, della nozione di sedizione.

Il reato punito dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace sarebbe stato, così, ritenuto a volte di pericolo concreto, ma altre volte di pericolo astratto: ravvisandosi il delitto anche nel comportamento meramente critico o protestatario, la cui pericolosità per l'ordinamento militare viene presunta.

A rendere compatibile con i principi costituzionali la fattispecie censurata non basterebbe quindi «il riferimento ad un opinabile e generico [...] concetto tradizionale universalmente accettato giacché è la giurisprudenza di tutti i giorni che depono per il contrario».

Una accezione della nozione di «sediziosità» che, per la sua indeterminatezza, consente la incriminazione di ogni critica rivolta, seppure in maniera «forte», al sistema militare, comporterebbe quindi, da un lato, anche la violazione dell'art. 52, terzo comma, della Costituzione, che vuole l'ordinamento delle forze armate improntato allo spirito democratico della Repubblica, dall'altro la violazione dell'art. 21 della Costituzione, e cioè del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Secondo il rimettente, infatti, l'incertezza sul contenuto del precetto penale legittimerebbe ogni interpretazione che, in nome di una male intesa esigenza di autotutela dell'ordinamento militare, sacrificasse il diritto di libera manifestazione del pensiero.

Il «difetto di tassatività e determinatezza» della fattispecie comporterebbe inoltre la concreta vanificazione del diritto di difesa dell'imputato, oltre che dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. L'impossibilità di conoscere con certezza ciò che è consentito e ciò che è vietato impedirebbe infatti al pubblico ministero di indivi-

duare i comportamenti in relazione ai quali esercitare l'azione penale, mentre sul piano processuale verrebbe diminuito, per colui nei cui confronti è esercitata l'azione penale, il sistema delle garanzie, poiché alla contestazione di un giudice «arbitro assoluto», il cittadino militare non avrebbe da opporre argomenti certi.

Infine la violazione del principio di determinatezza comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza, poiché la possibilità di differenti letture del precetto rende possibili decisioni diverse, e dunque diversi trattamenti dei cittadini militari, pure in presenza di identiche situazioni di fatto.

Peraltro, l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche sotto un ulteriore profilo: secondo il rimettente sussisterebbe infatti un evidente parallelismo tra la norma denunciata e quella dell'art. 654 del codice penale comune, identica alla prima sia per la materialità della condotta incriminata, sia per la durata della pena detentiva, con l'unica differenza che l'una prevede un delitto, l'altra una contravvenzione. A seguito della legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha tra l'altro delegato il Governo a trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione di cui all'art. 654 cod. pen., senza nulla disporre in relazione alla identica previsione del codice penale militare di pace, si sarebbe determinata «una ulteriore disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che essi siano o meno alle armi e proprio quando il legislatore sembra aver preso contezza dello scarso disvalore sociale della manifestazione sediziosa o, quantomeno, dell'assenza di pericolosità sociale nei soggetti che abbiano tenuto siffatti comportamenti».

1.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura richiama le decisioni della Corte che hanno ritenuto la legittimità costituzionale delle disposizioni del codice penale comune in materia di «sedizione» (sentenze n. 120 del 1957 e n. 15 del 1973) e la pronuncia che ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione sollevata sull'art. 183 cod. pen. mil. di pace (ordinanza n. 57 del 1984).

A parere dell'Avvocatura le considerazioni svolte dalla Corte, segnatamente in tale ultima decisione, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., non possono dirsi sovvertite dal diritto «vivente» cui fa riferimento il rimettente, che è anteriore alla pronuncia della Corte. Sgomberato il campo dalla asserita violazione del principio di determinatezza, non residuano spazi d'accoglimento in relazione agli ulteriori parametri evocati dal rimettente, perché alla violazione degli artt. 21, 24, 52 e 112 della Costituzione dallo stesso rimettente è dato rilievo proprio e solo in quanto ulteriore e logico sviluppo del vizio costituito dalla indeterminatezza della fattispecie.

Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento tra ordinamento comune e ordinamento militare, l'Avvocatura ritiene che, quand'anche le situazioni fossero ritenute omogenee, esulerebbe dai poteri della Corte una pronuncia che, intervenendo sulla norma denunciata, producesse «l'effetto di omologare, sul terreno della riconduzione del fatto al novero degli illeciti amministrativi piuttosto che penali come su quello *lato sensu* sanzionatorio, la fattispecie prevista dall'ordinamento militare con quella prevista dall'ordinamento comune».

2. — Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1999 il medesimo giudice ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 21, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 52, terzo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 182 del codice penale militare di pace.

La norma impugnata, rubricata «attività sediziosa», punisce con la reclusione militare fino a due anni il militare che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali.

Il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale, chiedendo emettersi decreto penale di condanna alla multa di lire 2.250.000, nei confronti di un maresciallo ordinario dell'Esercito italiano, imputandogli il reato di attività sediziosa continuata (artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 182 cod. pen. mil. di pace) perché con dichiarazioni, pubblicate in giorni successivi da quotidiani diversi, riferendo di uno stato di malcontento fra i quadri delle Forze armate, minacciava di organizzare lo sciopero della mensa e insinuava che si sarebbero dovuti dimettere i vertici della struttura militare e il Ministro della difesa, così svolgendo attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi.

Il procedimento era sorto a seguito della segnalazione del Capo di stato maggiore dell'esercito, che aveva trasmesso al pubblico ministero gli articoli di stampa nei quali l'imputato, membro del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) dell'Esercito, «criticava aspramente, con linguaggio ed aggettivazioni anche eccessive, l'iner-

zia del Ministro della difesa ed i vertici della forza armata nell'assumere le difese della Brigata E.I. Folgore, e manifestava l'intendimento di organizzare una eclatante forma di protesta dei militari, quale l'astensione dal rancio, per esternare il già diffuso malcontento imperante».

A parere del rimettente gli accertamenti svolti dalla procura militare consentivano di ritenere acquisita la prova non solo della materialità dei fatti, così come addebitati all'imputato, ma anche della «intenzionalità richiesta dalla norma penale contestata e costituita dall'intendimento di rafforzare un già diffuso malcontento verso il servizio militare».

Il fatto, poi, che le esternazioni provenissero da un appartenente al Consiglio centrale di rappresentanza dell'esercito, e cioè da «soggetto qualificato ed eletto dalla base dei militari», conferiva loro — secondo lo stesso giudice *a quo* — una valenza tale da «obbligare il Cocer ad intervenire, successivamente al fatto, bollando le dichiarazioni dell'odierno imputato quali inopportune e proprio perché l'annunciato sciopero del rancio fungeva da minaccia per fare revocare la rimozione del comandante della brigata Folgore».

Osserva, tuttavia, il rimettente che il reato contestato configura un'ipotesi affatto peculiare di reato di pericolo presunto, meglio di reato di pericolo di un pericolo, di «incerta offensività per difetto strutturale di tipizzazione della fattispecie incriminatrice».

La condotta tipica consisterebbe, secondo la giurisprudenza, in ogni attività che, «minacciando di intaccare la compattezza del consorzio militare attraverso la diffusione di fermenti di disordine», pone in pericolo il bene giuridico «disciplina militare». La fattispecie di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di pace configurerebbe di conseguenza, a parere del rimettente, un «delitto di attentato a pericolo presunto», a forma libera, che consente, per le intrinseche difficoltà ermeneutiche, una tale libertà all'interprete da sfociare in arbitrio.

La giurisprudenza, infatti, avrebbe ravvisato gli estremi della attività «sediziosa» nelle più svariate modalità di condotta: «propaganda orale o scritta, palese o clandestina; diffusione di volantini in caserma, pubblicazioni di articoli che invitino i militari a non imbracciare le armi, che censurino la politica governativa (come nel caso di specie)», nonché nel comportamento tendente a sollecitare i militari ad aderire a forme di protesta «forti» quali lo sciopero del rancio o ad aumentare un malcontento già diffuso.

A rendere problematica l'esegesi della norma si sommerebbero, quindi, da un canto la latitudine della nozione di sedizione e attività sediziosa, dall'altro la matrice ideologica del legislatore che nel 1941 aveva previsto tale incriminazione contro la disciplina militare, in relazione alla quale, tuttavia, la legge di riforma 11 luglio 1978, n. 382 e il d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545 hanno dettato norme sicuramente significative di un radicale mutamento di concezione.

Con argomentazioni analoghe a quelle svolte nella precedente ordinanza relativa all'art. 183 cod. pen. mil. di pace il giudice *a quo* afferma dunque che la fattispecie è indeterminata perché il concetto di sedizione non è giuridico, né è desumibile con certezza dal linguaggio corrente.

L'art. 182 cod. pen. mil. di pace violerebbe in primo luogo gli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, con riferimento al principio della «necessaria offensività del reato a beni di rilievo costituzionale».

Ad avviso del rimettente, infatti, la fattispecie impugnata integrerebbe un reato di attentato, e sarebbe perciò espressione di una scelta di politica criminale volta ad «anticipare» la protezione di beni ritenuti meritevoli di particolare tutela. In relazione a tale categoria di reati in dottrina e in giurisprudenza si registrano, secondo il rimettente, orientamenti contrapposti: accanto a chi ritiene che il requisito della idoneità della condotta a porre in pericolo il bene giuridico protetto sia postulato quantomeno dalla disposizione di carattere generale dell'art. 49 cod. pen., altri affermano che il reato consisterebbe in un fatto di «mera disobbedienza» e sarebbe, dunque, sufficiente ad integrare la condotta incriminata la mera possibilità che essa ponga in pericolo il bene tutelato, non richiedendosi anche la possibilità che l'evento (di pericolo) si realizzi.

In particolare, in relazione al reato di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di pace, il rimettente sostiene che la giurisprudenza militare di merito è costante nel ritenere che «ogni critica, sol che sia astrattamente idonea a suscitare malcontento», è idonea a integrare un atto di «indisciplina» tale da giustificare l'incriminazione. Secondo tale giurisprudenza, dunque, la fattispecie, «priva di «clausole negative» [...] e priva di dizioni da cui possa dedursi come necessaria una idoneità della condotta a porre in pericolo il polimorfico concetto di disciplina militare», integrerebbe un delitto di pericolo presunto, coincidente con l'astratta disubbidienza del precetto: in aperta violazione dei parametri costituzionali evocati, dai quali discende la necessità che alla sanzione penale si faccia ricorso solo come rimedio estremo e solo per la repressione di figure di reato che «devono essere costruite in funzione offensiva di ben determinata oggettività giuridica, procedendosi con una sorta di tipizzazione delle offese».

La disposizione violerebbe inoltre il principio di tassatività e determinatezza della norma penale (art. 25, secondo comma, Cost.), che impone la formulazione del precetto penale «con chiarezza in modo che sia univocamente desumibile la norma-comando», così che il cittadino medio possa facilmente comprendere cosa è, e cosa non è, penalmente vietato e il giudice non goda «di arbitrio nel reprimere i comportamenti umani», in quanto «arduo è definire realmente ciò che si debba intendere per «attività diretta a suscitare il malcontento fra militari», e fa «difetto una nozione di sedizione, che abbia una significanza generale e tradizionale», come dimostrerebbe la «giurisprudenza di tutti i giorni».

La previsione del reato di attività sediziose, consentendo, in conseguenza di una visione autoritaria dello Stato, la incriminazione della critica rivolta, seppure in maniera «forte», al sistema militare, comporterebbe quindi anche la violazione, da un lato, dell'art. 52, terzo comma, della Costituzione, che vuole l'ordinamento delle Forze armate improntato allo spirito democratico della Repubblica, dall'altro dell'art. 21 della Costituzione, e cioè del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riaffermato, anche per i militari, dalla legge di principio sulla disciplina militare, n. 382 del 1978.

A tal proposito il rimettente afferma che «alla tesi per cui la condotta sanzionata dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta dalla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (ved. sentenza Corte costituzionale n. 30 del 1982), non si è adeguata la giurisprudenza di merito, forse perché la Consulta non ha effettuato interventi manipolativi della norma».

Il difetto di tassatività e determinatezza della fattispecie, lasciando arbitro il giudice nella individuazione del significato da riconnettere alla descrizione della condotta contenuta nella norma denunciata, comporterebbe infine — sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nella precedente ordinanza — la concreta vanificazione del diritto di difesa dell'imputato, oltre che dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero, nonché la violazione del principio di uguaglianza.

2.1. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione parrebbe inammissibile, in quanto il rimettente ha esposto con dovizia di argomentazioni i motivi per i quali in astratto la norma in oggetto sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali, «senza scendere *funditus* nella specificazione della fattispecie concreta».

Nel merito, a parere dell'Avvocatura, la questione sarebbe, poi, infondata, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 1982. Gli ulteriori argomenti svolti dal ricorrente sarebbero invero sorretti da argomentazioni di carattere storico e sociologico piuttosto che giuridico.

Considerato in diritto

1. — Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni di legittimità costituzionale, sollevate nell'ambito di diversi procedimenti penali dal medesimo giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, relative, rispettivamente, agli artt. 183 (manifestazioni e grida sediziose) e 182 (attività sediziosa) del codice penale militare di pace.

Le censure di costituzionalità rivolte all'art. 183 cod. pen. mil. di pace si basano essenzialmente sulla dedotta violazione del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), a causa della assoluta mancanza di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice: in particolare, risulterebbe impossibile attribuire alle nozioni di grida e manifestazioni «sediziose» un significato chiaro, preciso e univoco, sia sul terreno del linguaggio giuridico, sia su quello del lessico corrente, e il carattere «sedizioso» della condotta incriminata verrebbe desunto da valutazioni soggettive, legate al contesto socio-culturale o ai diversi periodi storici.

L'assoluta indeterminatezza della nozione di «sediziosità» viola, ad avviso del giudice rimettente, anche altri parametri costituzionali: l'art. 52, terzo comma, Cost., in quanto consente di applicare l'art. 183 cod. pen. mil. di pace a mere manifestazioni di protesta e di critica, considerate di per se stesse espressive di ribellione nei confronti dell'autorità militare e, dunque, pericolose per l'ordine pubblico militare, in contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica; l'art. 21 Cost., perché il cittadino militare vede compromessa la sua libertà di manifestazione del pensiero, sacrificata dall'esigenza di tutela della «coesione» dell'ordinamento militare; l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato del reato di manifestazioni e grida sediziose non può opporre ad un giudice «arbitro assoluto» dell'interpretazione della norma altro che i «difformi precedenti giurisprudenziali»; l'art. 112 Cost., in quanto impedisce al pubblico

ministero di individuare con certezza i comportamenti incriminabili, sacrificando così il principio di obbligatorietà dell'azione penale; l'art. 3 Cost., sia perché, essendo possibili differenti letture della norma, i cittadini militari sono esposti a decisioni diverse, e quindi a diversi trattamenti processuali, pure in presenza di identiche situazioni di fatto, sia per la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare, in quanto, essendo stato depenalizzato il reato di cui all'art. 654 cod. pen., le grida e manifestazioni sediziose costituiscono reato solo per il militare.

Per quanto concerne l'art. 182 cod. pen. mil. di pace, particolare rilievo viene riservato alla dedotta violazione degli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo che il reato in esame — qualificato dal rimettente come «delitto di attentato a pericolo presunto», nel senso che ogni critica astrattamente idonea a suscitare malcontento può integrare gli estremi del reato — eluderebbe il principio della necessaria offensività del reato, che richiede appunto che le fattispecie incriminatrici siano costruite in funzione dell'offesa a una determinata e tipizzata oggettività giuridica.

Le altre censure di costituzionalità fanno riferimento ai parametri costituzionali già evocati con riferimento all'art. 183 cod. pen. mil. di pace: sarebbero dunque violati l'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di legalità, a causa della indeterminatezza e incertezza della condotta incriminata, qualificata come sediziosa solo nella rubrica dell'art. 182 cod. pen. mil. di pace e poi definita genericamente come «attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali», cioè con espressioni di significato equivoco e prive di sufficiente precisione; l'art. 52, terzo comma, Cost., in quanto l'incriminazione di attività di mera protesta e critica si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica; l'art. 21 Cost., perché l'indeterminatezza della nozione di «sedizione» e la generica descrizione della condotta incriminata comprometterebbero la libertà di manifestazione del pensiero del cittadino militare, sacrificata dalle esigenze di tutela della «coesione dell'ordinamento militare»; nonché gli artt. 24, secondo comma, 112 e 3 Cost., per le medesime ragioni già esposte nell'ordinanza di rimessione relativa al reato di manifestazioni e grida sediziose.

Poiché le questioni oggetto delle due ordinanze di rimessione hanno in comune la lamentata carenza di determinatezza della nozione di sedizione, che interviene in entrambi i reati di attività sediziosa e di manifestazioni e grida sediziose, e si basano su censure di costituzionalità quasi sempre coincidenti, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — I due reati oggetto delle censure di legittimità costituzionale sono contenuti nel titolo III «Reati contro la disciplina militare», capo II «Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare», del codice penale militare di pace, e sono rispettivamente rubricati «manifestazioni e grida sediziose» (art. 183) e «attività sediziosa» (art. 182). Fanno parte, secondo la qualificazione ad essi riservata nella relazione al progetto del codice, delle così dette «forme minori o complementari di sedizione», tra le quali figurano anche il reclamo collettivo previo accordo (art. 180) e la raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta (art. 184). Questi reati sono già stati oggetto di interventi della Corte, grazie ai quali gli elementi costitutivi e l'oggettività giuridica delle forme minori di sedizione militare sono stati definiti e circoscritti con maggior precisione.

Per ciò che attiene, in particolare, alle fattispecie in esame, è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. Al riguardo, la Corte ha affermato — riproducendo pressoché testualmente il contenuto di due decisioni sul reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dall'art. 654 del codice penale comune (sentenze n. 15 del 1973 e n. 120 del 1957) — che «il concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico» (ordinanza n. 57 del 1984).

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di pace, la Corte, chiamata a decidere della questione di legittimità costituzionale di tale fattispecie, sollevata con riferimento all'art. 21 Cost., ha rilevato che la condotta sanzionata «non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari»; critica che, in quanto tale, è sorretta dalla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (sentenza n. 30 del 1982).

Prendendo in esame altri reati minori di sedizione militare, la Corte ha poi ritenuto che vanno ricondotte alle fattispecie di sedizione in senso stretto, quali sono quelle previste dagli artt. 182 e 183 cod. pen. mil. di pace, le manifestazioni di dissenso «caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari» e «dall'idoneità [...] a porsi come espressioni di violenza sovvertitrice» (v. sentenza n. 126 del 1985, che ha dichia-

rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. di pace — Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo, di dieci o più militari). Non è poi mancata la precisazione che anche ai reati minori di sedizione militare si applica il principio dell'accertamento in concreto dell'offensività della condotta, rimesso alla valutazione del giudice (sentenza n. 24 del 1989, relativa al reato previsto dall'art. 184 cod. pen. mil. di pace — Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari).

3. — Alla luce degli specifici precedenti costituzionali, le questioni sono infondate. In relazione al reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace i dubbi di costituzionalità sollevati sotto il profilo della violazione del principio di legalità non hanno più ragion d'essere, ove si tenga conto del risalente e oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seguito dalla giurisprudenza comune, per il quale gli estremi necessari per qualificare come «sediziosa» la condotta incriminata risultano determinati con sufficiente precisione.

Secondo tale indirizzo, le manifestazioni e grida «sediziose» penalmente rilevanti sono dunque quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare. Rimangono escluse dal modello legale della fattispecie incriminatrice manifestazioni o grida che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di una carica destabilizzante o di rivolta nei confronti dell'ordinamento e della disciplina militare, rientrano nell'esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa alle norme di principio sulla disciplina militare.

Conseguentemente, sono infondate le censure riferite agli altri parametri, prospettate dal rimettente quali corollari del contrasto con il principio di determinatezza: non risultano violati né il diritto di difesa, né il principio di obbligatorietà dell'azione penale, in quanto sia l'imputato, sia il pubblico ministero sono in grado di individuare con sufficiente precisione i contenuti del modello legale della norma incriminatrice, e neppure il principio di eguaglianza, in quanto la tipicità della condotta esclude il rischio di trattamenti processuali differenziati a fronte delle medesime situazioni di fatto. Inoltre, poiché le mere manifestazioni di critica, di protesta e di dissenso sono estranee alla condotta incriminata dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace, vengono a cadere le dedotte violazioni sia del principio secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.), sia della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Infine, priva di fondamento è pure la denunciata violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra civili e militari, per essere stato depenalizzato solo il reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dal codice penale comune (v. l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della legge n. 205 del 1999): la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare può infatti rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato comune e quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettività giuridica del reato (v., *ex plurimis*, sentenze n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991), mentre tra la fattispecie prevista dall'art. 654 cod. pen. e il reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica, che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina militare e della coesione delle Forze armate.

4. — Analoghe sono le conclusioni in ordine al reato di attività sediziosa previsto dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace. Nel modello legale della fattispecie incriminatrice non figura l'espreso richiamo al carattere sedizioso della condotta, definita come «attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali», ma il carattere «sedizioso» del comportamento penalmente rilevante non può essere revocato in dubbio sol che si tenga conto della rubrica del reato, significativamente intitolato «attività sediziosa», della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel capo relativo alla rivolta, all'ammutinamento e alla «sedizione militare», nonché dell'interpretazione riservata da questa Corte a tutti i reati compresi tra le forme minori o complementari di sedizione militare (v. soprattutto sentenze n. 126 del 1985 e 24 del 1989).

L'attività in cui si sostanzia la condotta incriminata deve quindi essere connotata dai caratteri, già menzionati in relazione al reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, che questa Corte ha ritenuto necessari al fine di integrare gli estremi della condotta «sediziosa»; con l'ulteriore precisazione che, mentre le manifestazioni e grida sediziose possono esplicarsi anche mediante episodi sporadici, l'attività sediziosa implica un minimo di continuità e di organizzazione, requisiti necessari per rendere la condotta idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del servizio militare.

Per quanto riguarda, poi, il profilo della offensività del reato, su cui si è soffermato in modo particolare il giudice rimettente, costituisce affermazione pacifica che la fattispecie in esame è posta a tutela del mantenimento della disciplina militare, fattore essenziale alle esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità delle Forze armate. È però necessario precisare che la tutela della disciplina militare non è fine a se stessa, ma funzionale alle esigenze del servizio militare, come emerge anche dallo spirito che informa la legge n. 382 del 1978, contenente le norme di principio sulla disciplina militare, e, in particolare, dal tenore del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), ove viene appunto delineato il carattere strumentale e servente degli obblighi della disciplina militare «ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano».

Così definita l'oggettività giuridica del reato, può essere qualificata come sediziosa, ed è punibile ai sensi dell'art. 182 cod. pen. mil. di pace, solo l'attività in concreto idonea a ledere le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate.

Anche nei confronti del reato in esame, opera dunque il principio della necessaria offensività del reato, sia sul terreno della previsione normativa, sia su quello dell'applicazione giudiziale: alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse tutelato dalla norma (v. di recente, proprio con riferimento a un reato previsto dal codice penale militare di pace, sentenza n. 263 del 2000, nonché sentenza n. 360 del 1995).

L'individuazione in termini di sufficiente determinatezza degli elementi costitutivi e dell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di pace rende prive di fondamento anche le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente con riferimento ai parametri di cui agli artt. 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 Cost., sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione alla questione di legittimità dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 520

Sentenza 15-21 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Norme di attuazione statutaria assunte a parametro della questione - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale - Reiezione.

Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Eccezione difetto di un interesse attuale della ricorrente all'impugnazione della legge - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Locazione di immobili urbani - Contributi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione - Requisiti necessari dei conduttori ed entità dei contributi - Determinazione con decreto ministeriale - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con l'autonomia provinciale, nel presupposto dell'applicabilità alla Provincia medesima delle norme statali impugnate - Non fondatezza della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, commi 3 e 4.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, commi 8 e 15, e titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (art. 5, commi 2 e 3); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Locazione di immobili urbani - Interventi di sostegno ai conduttori, per il pagamento dei canoni locatizi - Ripartizione tra i Comuni della quota delle risorse assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano - Criterio di preferenza per i Comuni che concorrano alla realizzazione degli interventi di sostegno - Asserita lesione della autonomia finanziaria provinciale - Non fondatezza della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, comma 7.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, commi 8 e 15, e titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (art. 5, commi 2 e 3); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Locazione di immobili urbani - Interventi di sostegno ai conduttori, per il pagamento dei canoni locatizi - Definizione dell'entità e delle modalità di erogazione dei contributi, da parte dei Comuni - Ricorso della Provincia di Trento, in via principale - Asserito, indebito, trasferimento diretto ai Comuni, da parte delle norme statali anziché da parte di leggi provinciali, di funzioni amministrative rientranti nella competenza provinciale - Non fondatezza della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, comma 8.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, commi 8 e 15, e titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (art. 5, commi 2 e 3); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», promosso con ricorso della Provincia di Trento, notificato il 14 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000, il giudice relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 13 gennaio 1999 e depositato il 18 successivo, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge statale 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), che istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per violazione dell'art. 8, nn. 10 e 25, e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, in particolare dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275, ed inoltre per violazione del titolo VI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.

La ricorrente lamenta che la legge statale abbia dettato, in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, norme vincolanti anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, e l'abbia quindi costretta ad impiegare le somme ad essa attribuite secondo la normativa statale anziché secondo la propria, così illegittimamente disciplinando una materia rientrando nella sfera di competenza provinciale, sia in base alle disposizioni contenute in leggi statali (art. 5-*quinqes* del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118) sull'edilizia residenziale pubblica, sia alla legislazione della Provincia di Trento, che prevede una specifica disciplina per l'erogazione di contributi integrativi dei canoni di locazione (in particolare art. 33-*bis* della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, introdotto dall'art. 13 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 51).

Le disposizioni impugnate, concernenti l'utilizzo delle risorse assegnate, si porrebbero in contrasto con i principi regolatori dei rapporti fra legislazione statale di finanziamento e competenza legislativa delle province autonome, ed in particolare con l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, secondo cui i finanziamenti statali assegnati alle province autonome sono utilizzati «secondo normative provinciali» e per l'assegnazione e l'erogazione di tali finanziamenti «si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi, ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, da un lato per il carattere non costituzionale di alcune delle disposizioni che si assumono violate, e dall'altro per l'assenza di un concreto e attuale interesse della Provincia all'impugnazione della legge statale.

La difesa erariale precisa al riguardo che le censure sollevate non investono lo specifico settore delle locazioni, ma più specificamente la materia dell'edilizia residenziale pubblica, e che inoltre, con l'istituzione del Fondo nazionale, il legislatore statale ha inteso creare uno strumento agevolativo del tutto nuovo nel settore delle locazioni, tale da non sovrapporsi alle competenze statutarie attribuite alla Provincia autonoma di Trento.

La fissazione dei requisiti necessari per fruire del contributo è in armonia con l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riserva allo Stato le funzioni ed i compiti relativi sia all'individuazione dei principi e delle finalità di carattere generale in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 59, lett. a), sia la definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario del reddito (lett. e).

Del resto il legislatore statale non ha operato alcuna attribuzione diretta di funzioni a favore dei comuni, ma ha demandato alle province autonome, come alle regioni, il compito di provvedere alla ripartizione fra i comuni delle risorse assegnate al Fondo nazionale, salva la previsione di criteri per premiare i comuni nella disposizione di proprie risorse (art. 11, comma 7, della legge n. 431 del 1998). La previsione secondo cui i comuni definiscono l'entità dei contributi integrativi e le modalità di erogazione ai beneficiari non comporta trasferimento diretto di funzioni ai comuni, non consentito dallo statuto di autonomia, ma semplice attribuzione di compiti di mero accertamento e quantificazione dei singoli contributi, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dalla stessa legge (comma 8).

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa in cui ribadisce l'estraneità del settore cui si riferisce l'art. 11 della legge n. 431 del 1998 tanto all'«edilizia comunque sovvenzionata» (di cui all'art. 8, n. 10, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), quanto all'«assistenza e beneficenza pubblica» (di cui all'art. 8, n. 25, dello statuto stesso); insiste sull'assenza di parametri costituzionali pertinenti, escludendo che possa considerarsi tale l'art. 5 della legge n. 386 del 1989; rileva che dal combinato disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992, e dell'art. 5 citato potrebbe desumersi l'esclusione delle province autonome dall'ambito di applicazione dei benefici finanziati dal Fondo; afferma poi che nessuna norma statutaria o di attuazione impone di trasformare le risorse provenienti dal Fondo in finanziamenti a favore della provincia, da utilizzare secondo normative provinciali.

Considerato in diritto

1. — La ricorrente sostiene che i commi 3, 4, 7 e 8 dell'art. 11 della legge statale 9 dicembre 1998, n. 431 — che istituisce e disciplina il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione — ledono l'autonomia garantita alla Provincia autonoma di Trento (come a quella di Bolzano) dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, così violando l'art. 8, nn. 10 e 25, e l'art. 16 dello statuto di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché le norme di attuazione (art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275), e ledono altresì l'autonomia funzionale e finanziaria della Provincia, in violazione del titolo VI del citato decreto n. 670 del 1972, modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, in particolare con l'art. 5, commi 2 e 3.

L'art. 11 della legge n. 431 del 1998, prevede al comma 3 che le somme annualmente assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione, ai conduttori in possesso di taluni requisiti, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché (qualora le disponibilità lo consentano) per sostenere iniziative intraprese dai comuni al fine di favorire la mobilità nel settore della locazione; e aggiunge al comma 4 che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi ed i criteri per la determinazione della loro entità, in relazione al reddito familiare e all'incidenza su di esso del canone di locazione, sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Inoltre l'articolo in esame — dopo avere stabilito ai commi 5 e 6 che le risorse assegnate al Fondo sono ripartite ogni anno dal CIPE (su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente) tra le regioni e le province autonome, anche in rapporto alla quota di risorse da esse poste a disposizione per concorrere al finanziamento degli interventi di sostegno ai conduttori — dispone al comma 7 che le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione fra i comuni di tali risorse, nonché di quelle attribuite loro in sede di ripartizione delle disponibilità del Fondo, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con risorse proprie alla realizzazione degli interventi in questione.

Infine il comma 8 stabilisce che i comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale.

2. — La difesa erariale dubita in via preliminare dell'ammissibilità della questione ritenendo che le norme di attuazione dello statuto speciale non possano essere utilizzate come parametro in sede di giudizio di costituzionalità.

L'eccezione è infondata alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tali norme, emanate con l'osservanza di apposite procedure, hanno valenza integrativa del precetto statutario (sentenze n. 260 del 1990 e n. 137 del 1998, nonché — con riferimento all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, che ha modificato ed integrato il titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige — sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994 e n. 458 del 1995).

3. — L'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, per assenza di un concreto e attuale interesse della Provincia all'impugnazione della legge statale, si ricollega al rilievo, sviluppato dalla difesa del Presidente del Consiglio nella memoria illustrativa, secondo cui il settore cui si riferisce l'art. 11 della legge n. 431 del 1998, sarebbe estraneo alle materie che l'art. 8 dello statuto speciale della Regione attribuisce alla competenza legislativa provinciale: in particolare non si tratterebbe né di «edilizia comunque sovvenzionata» (n. 10 dell'art. 8), né di «assistenza e beneficenza pubblica» (n. 25 dell'art. 8).

L'eccezione è infondata. Le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all'abitazione attengono, anche alla luce dell'evoluzione legislativa, alla materia dell'edilizia residenziale, come di recente delineata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 59, ai fini del riparto delle competenze, ricomprende in essa funzioni e compiti relativi «alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito» (lett. e). Del resto questa Corte ha in altra occasione ricondotto all'art. 8, n. 10, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige la legislazione provinciale di Bolzano in tema di programmi di intervento aventi come destinatari i cittadini di più basso tenore di vita e come strumento l'assegnazione di alloggi in locazione (sentenza n. 178 del 1987), e, più in generale, all'«edilizia residenziale pubblica» la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi assegnati (sentenza n. 27 del 1996), sul presupposto che la materia si connota non soltanto per gli aspetti di rilievo urbanistico-edilizio degli interventi, ma anche per tutto ciò che attiene alla prestazione e gestione del servizio della casa, ed alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi in locazione e in proprietà (sentenza n. 221 del 1975).

Comunque, per taluni aspetti, le esigenze cui provvede il Fondo in questione concernono anche la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, del pari assegnata alla competenza legislativa delle province autonome dall'art. 8, n. 25, dello statuto del Trentino-Alto Adige.

4. — La ricorrente ritiene che i commi terzo e quarto dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998, ledano l'autonomia provinciale, in quanto — stabilendo che i requisiti minimi necessari per ottenere i contributi del Fondo ed i criteri per la determinazione della loro entità sono individuati dal Ministro dei lavori pubblici — dettano norme vincolanti in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate e quindi costringono la Provincia ad impiegarle in conformità della normativa statale e non della propria, pur trattandosi di materia devoluta alla competenza provinciale.

Per vero — sostiene la ricorrente — il contrasto dei citati commi con le norme sull'autonomia provinciale sarebbe escluso qualora essi fossero ritenuti inapplicabili alla Provincia autonoma di Trento, per la quale invece l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, dispone che i finanziamenti statali assegnati alle province autonome sono utilizzati «secondo normative provinciali».

5. — L'opzione interpretativa prospettata dalla ricorrente, sull'ininfluenza della normativa statale impugnata nel territorio della Provincia di Trento, è infondata.

L'art. 11 della legge n. 431 del 1998, si riferisce esplicitamente non solo alle regioni, ma anche alle Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. il comma 5). Pertanto — mentre si può porre un problema di conformità della normativa in esame allo statuto speciale di autonomia — non è possibile ritenere la sua inapplicabilità alla Provincia ricorrente.

6. — Posto che i commi in esame si applicano anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento, la questione di legittimità costituzionale non è fondata.

L'attribuzione alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di competenza legislativa ed amministrativa in materia di edilizia residenziale (pur intesa nella lata accezione prima indicata) — nonché di assistenza e beneficenza pubblica — non preclude allo Stato l'adozione delle misure previste dalla norma impugnata. Si tratta invero di un intervento volto, in vista dell'esigenza primaria connessa al diritto all'abitazione, a favorire l'accesso dei ceti meno abbienti al mercato delle locazioni mediante contribuzione agli oneri inerenti al pagamento dei canoni, nella fase di attuazione della riforma costituita dall'allontanamento dal sistema del canone legale e dalla progressiva liberalizzazione del settore. Tale intervento dello Stato, pertanto, si giustifica ai sensi dell'art. 4 dello statuto del Trentino-Alto Adige.

Questa Corte — scrutinando proprio la conformità allo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige di leggi statali concernenti l'acquisto di abitazioni con mutui agevolati a carico delle finanze pubbliche — ha già avuto occasione di rilevare come sia doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione, precisando che il «diritto all'abitazione» rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione (sentenza n. 217 del 1988).

Peraltro — trattandosi di materia attribuita alla competenza piena delle province — la disciplina posta dallo Stato in tanto può essere considerata immune da sospetti d'incostituzionalità in quanto, valutata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari modalità, sia contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all'interesse invocato e risulti essenziale o necessaria per la sua attuazione (sentenza n. 217 del 1988, citata).

È questo il caso della normativa statale in esame, la quale — nella parte in cui demanda ad un decreto ministeriale l'elaborazione dei criteri per l'erogazione dei contributi — non viola le competenze della Provincia autonoma di Trento, in ragione dell'esigenza di assicurare livelli minimi ed uniformi di tutela (di «requisiti minimi» del resto parla il comma ottavo dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998), in puntuale corrispondenza alle reali neces-

sità sottostanti all'interesse in gioco. Del resto la legge mostra di non ignorare l'esigenza di un raccordo con le autonomie regionali e provinciali, all'uopo prevedendo lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome.

7. — Quanto alla questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 11, essa non è fondata, nei termini di seguito precisati.

La norma, nella parte impugnata, dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano «provvedono alla ripartizione fra i comuni» della quota delle risorse del Fondo a ciascuna di esse assegnata «sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3».

La ricorrente invoca le norme di attuazione dello statuto (art. 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, che richiama l'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386) ai sensi delle quali — in caso di attribuzione o ripartizione di fondi statali a favore delle province per scopi determinati dalle medesime leggi statali — i finanziamenti sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

Su tale premessa la ricorrente ritiene che la norma impugnata sia doppiamente lesiva della sua autonomia funzionale e finanziaria: la Provincia infatti sarebbe costretta — da un lato — a ripartire le risorse tra i comuni, pur in presenza di una legislazione provinciale che individua diversamente gli enti locali competenti ad erogare contributi integrativi dei canoni locatizi, e — dall'altro — ad utilizzare necessariamente il criterio di favorire i comuni disposti a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi a sostegno dei conduttori.

Peraltro del comma in esame — contrariamente a quanto ritiene la ricorrente — deve darsi un'interpretazione adeguatrice che ne assicura la conformità alla posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige.

La norma impugnata infatti menziona la Provincia autonoma solo per considerarla destinataria della quota di finanziamento che le compete sul Fondo nazionale, così uniformandosi alle citate norme di attuazione dello statuto, secondo le quali i fondi statali attribuiti alla Provincia per scopi determinati dalla legge statale affluiscono al bilancio provinciale e sono utilizzati secondo normative provinciali.

Quanto alla ripartizione finale dei fondi ai fini dell'assegnazione agli aventi diritto, l'individuazione dei comuni, quali enti di base cui compete la gestione concreta delle risorse, è in armonia con le funzioni spettanti ai comuni stessi, quali punti istituzionali di riferimento dei servizi a favore della popolazione sul territorio «precipualemente nei settori organici dei servizi alle persona e alla comunità» (art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

La normativa sulle autonomie locali peraltro, all'art. 1, secondo comma, fa salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. E pertanto il riferimento ai comuni, contenuto nel comma 7 dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998, non può non armonizzarsi con la disciplina della Provincia autonoma di Trento, nel senso che il riferimento va inteso agli enti territoriali di base preposti dalla normativa provinciale all'erogazione dei contributi per l'integrazione del canone locatizio, ossia ai comuni di Trento e Rovereto ed ai Comprensori, quali raggruppamenti degli altri comuni in cui è ripartito il territorio provinciale (art. 33-bis della legge provinciale n. 21 del 1992, introdotto dall'art. 13 della legge provinciale n. 5 del 1997).

Quanto poi all'indicazione vincolante a tener conto della concreta disponibilità manifestata dai comuni nelle iniziative atte a favorire la mobilità nel mercato delle locazioni, essa è complemento necessario alla realizzazione delle finalità perseguite dalla legge statale, che esplicitamente riconosce il ruolo fondamentale degli enti esponenziali delle comunità locali per il soddisfacimento del diritto all'abitazione. Ed è logico pertanto che nella ripartizione dei fondi tra i competenti enti territoriali di base della Provincia di Trento (Comprensori e comuni di Trento e Rovereto) la Provincia autonoma riservi — nella misura da essa discrezionalmente individuata — un trattamento in qualche modo privilegiato a quelli fra essi che abbiano eventualmente investito proprie risorse in vista degli obiettivi cui mira la legge statale.

8. — Deve infine esaminarsi la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998, ai sensi del quale i comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale.

La Provincia ricorrente afferma che la norma statale lede la sua autonomia in quanto trasferisce direttamente funzioni amministrative ai comuni, e prevede specifici adempimenti procedurali, mentre le norme di attuazione dello statuto stabiliscono che il trasferimento ai comuni di funzioni rientranti nella competenza delle province avviene in base a legge provinciale.

La questione non è fondata, dovendo la norma in esame essere interpretata in senso conforme allo statuto di autonomia.

Il coordinamento del comma 8 dell'art. 11 con il comma 7, prima esaminato, conduce innanzi tutto a ritenere che l'identificazione del comune quale organismo terminale nell'attuazione del sistema di sostegno per l'accesso alle locazioni debba essere inteso, ancora una volta, nella logica istituzionale della Provincia autonoma, che attribuisce la competenza in materia ai comprensori (ed ai comuni di Trento e Rovereto).

E conduce anche ad escludere che contenuto peculiare del comma sia il paventato trasferimento diretto di funzioni agli enti locali della provincia autonoma. Siffatto trasferimento è in realtà presupposto: la norma statale in questione vuole che l'ente locale, competente nel sistema della Provincia ad erogare concretamente i contributi, eserciti le funzioni amministrative ad esso dalla medesima provincia trasferite nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale, pur potendosi beninteso assicurare ai conduttori una tutela più ampia, sulla base della disciplina provinciale.

Questa disposizione peraltro non lede le attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma, per le considerazioni svolte al punto 6.

9. — Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), ed alle norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526), nonché al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 521

Ordinanza 15-21 novembre 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Polizia giudiziaria - Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria - Disciplina ministeriale dei compiti dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita lesione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Delibazione preliminare dell'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000.

– Costituzione, artt. 109, 112, 95; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6) Gab., relativo alla delegabilità delle attività di polizia giudiziaria ai Servizi centrali delle varie forze di polizia da parte dei Procuratori della Repubblica, promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli, con ricorso depositato il 12 maggio 2000, e iscritto al n. 155 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000, il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ricorso depositato l'11 maggio 2000, il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6) Gab., assumendo la lesione delle attribuzioni riconosciute al pubblico ministero dagli artt. 109 e 112 della Costituzione;

che, quanto alla propria legittimazione attiva, il ricorrente Procuratore della Repubblica richiama i diversi precedenti della giurisprudenza costituzionale che hanno riconosciuto all'organo del pubblico ministero la titolarità diretta ed esclusiva dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale in posizione di indipendenza rispetto a ogni altro potere, a norma dell'art. 112 della Costituzione e, con essa, la competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza, come richiesto dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza n. 420 del 1995; ordinanza n. 216 del 1995);

che, quanto alla legittimazione passiva, il Procuratore della Repubblica ricorda la configurazione del potere esecutivo come potere non «diffuso», secondo l'art. 95 della Costituzione, ciò che abilita l'intero Governo e, per esso, il Presidente del Consiglio dei ministri a essere parte dei conflitti tra poteri;

che, ancora, relativamente all'interesse alla proposizione del conflitto, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ammesso che oggetto di conflitto possa essere un atto a contenuto normativo e che ha correlativamente escluso la necessità che la norma posta dall'atto oggetto del conflitto sia stata concretamente applicata, essendo sufficiente l'emanazione di un atto che limiti le attribuzioni costituzionali, come nella specie si prospetta relativamente alla possibilità per il Procuratore della Repubblica di disporre direttamente della polizia giudiziaria;

che, in particolare, il ricorrente muove dalla norma primaria di cui il decreto ministeriale impugnato costituisce attuazione e svolgimento, cioè dall'art. 12 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il quale prevede: *a)* al comma 1, la costituzione di servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, «per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata»; *b)* al comma 2, la possibilità che in determinate aree e per determinate esigenze siano costituiti servizi interforze; *c)* al comma 3, la possibilità di un coordinamento dei nuovi servizi con altri servizi di polizia giudiziaria, oltre che con organi di polizia esteri; *d)* al comma 4, infine, la facoltà per il pubblico ministero che procede per delitti di criminalità organizzata di avvalersi di regola, congiuntamente, degli organi istituiti secondo le disposizioni precedenti;

che a fronte della suddetta disciplina legislativa emerge osserva il ricorrente che il pubblico ministero può avvalersi per le proprie indagini in tema di reati di criminalità organizzata sia dei servizi centrali e interprovinciali, sia dei servizi interforze, ove istituiti, e che ne deriva, stante il carattere funzionale di attività di polizia giudiziaria da riconoscersi ai medesimi, che essi, secondo la prescrizione dell'art. 109 della Costituzione, che non ammette eccezioni, debbono essere a diretta disposizione dell'autorità giudiziaria, e in particolare del pubblico ministero, secondo quanto stabilito dall'art. 58, comma 3, cod. proc. pen., che rappresenta una esplicitazione del principio costituzionale;

che, alla stregua di questo quadro normativo, l'intervento dell'esecutivo che attraverso l'impugnato decreto ministeriale del 4 marzo 2000 ha disciplinato i compiti dei servizi centrali e interprovinciali risulterebbe, secondo il ricorrente, lesivo delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, poiché *a)* condizionando — nei particolari casi consentiti (e cioè quando si tratti di indagini relative ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., da svolgersi nei confronti di organizzazioni criminali che operano nell'ambito di più distretti di Corte d'appello o con collegamenti internazionali, e ai fini dello svolgimento di accertamenti che richiedono il supporto operativo di speciali risorse investigative ovvero l'impiego di mezzi tecnologici d'avanguardia, secondo la dizione del decreto ministeriale) — il concorso dei servizi centrali nelle attività di indagine a una «segnalazione» dei responsabili dei servizi interprovinciali rivolta ai Procuratori della Repubblica, nonché *b)* stabilendo che le eventuali richieste di questi ultimi, conseguenti alle segnalazioni, debbano essere inoltrate ai servizi centrali per il tramite dei servizi interprovinciali, verrebbe a elidere il rapporto di diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero, subordinando l'utilizzazione della prima a una valutazione di soggetto appartenente ad altro potere dello Stato (il responsabile dei servizi interprovinciali), con rilevanti connotati di discrezionalità;

che altresì lesiva sarebbe la prescrizione circa una ulteriore valutazione del Procuratore nazionale antimafia, delle cui indicazioni occorrerebbe «tenere conto» nella formulazione delle richieste di concorso investigativo di cui si tratta, secondo quanto dispone ancora il decreto impugnato; ne sarebbe riprova aggiunge il ricorrente il fatto che il Procuratore nazionale antimafia, con propri atti, ha manifestato l'intento di esercitare i poteri di cui al decreto impugnato non già attraverso direttive generali, bensì con specifiche valutazioni, di volta in volta, delle singole segnalazioni dei servizi interprovinciali, con ciò ulteriormente limitando le prerogative del Procuratore della Repubblica;

che ulteriore ragione di conflitto, poi, è ravvisata nel necessario «passaggio» per il tramite dei servizi periferici delle richieste del Procuratore della Repubblica indirizzate ai servizi centrali, escludendosi la possibilità per il pubblico ministero di investire direttamente questi ultimi, in tal modo vulnerandosi ulteriormente il potere, costituzionalmente garantito, di disporre autonomamente della polizia giudiziaria, e creando un pericoloso precedente che sovverte il rapporto tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria delineato dalla Costituzione: almeno quando il pubblico ministero intenda utilizzare il servizio di polizia giudiziaria indicato nell'art. 12 del d.-l. n. 152 del 1991, non è questa a essere subordinata al primo, ma è il contrario;

che, per tali rilievi, il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli promuove il presente conflitto, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che:

a) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro dell'interno disporre che la richiesta di concorso investigativo dei servizi centrali sia subordinata alla segnalazione dei servizi periferici, anziché essere attivabile in via autonoma dal Procuratore distrettuale;

b) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro dell'interno disporre che la segnalazione dei servizi periferici renda obbligatoria la richiesta del Procuratore distrettuale;

c) non spetta al Governo e, per esso, al Ministro dell'interno disporre che la richiesta del Procuratore distrettuale debba essere inoltrata ai servizi centrali tramite i servizi periferici;

d) non spetta infine al Governo e, per esso, al Ministro dell'interno disporre che il Procuratore distrettuale non possa utilizzare i servizi centrali per attività di indagine di estensione infradistrettuale.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo della sussistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli è legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione, in quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (da ultimo, sentenza n. 410 del 1998), fa valere con il presente ricorso la diretta disponibilità della polizia giudiziaria e con essa l'indipendenza nell'esercizio delle proprie attribuzioni inerenti all'indagine medesima rispetto al potere esecutivo;

che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta, trattandosi dell'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'intero Governo, al quale il decreto ministeriale impugnato deve essere imputato, secondo la configurazione dell'organo stabilita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il ricorrente Procuratore della Repubblica lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e sono indicate le norme costituzionali che regolano la materia, secondo quanto prescrive l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Procuratore distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 522

Ordinanza 15-21 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari di emotrasfusione - Danni conseguenti alla salute - Assegno *una tantum* per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quanti subiscano danni alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria o incentivata - Questione già rigettata - Assenza di nuove argomentazioni o di ulteriori profili - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra A. V. e il Ministero della sanità, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 2000, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale di Firenze ha sollevato, con ordinanza del 10 marzo 2000, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che il tribunale espone, in punto di fatto, che il ricorrente, affetto da emofilia congenita e sottoposti perciò a periodiche trasfusioni di emoderivati, ha contratto, a causa di queste ultime, infezioni da HIV e da epatite post-trasfusionale HCV, diagnosticate rispettivamente nel 1985 e nel 1988, ottenendo dal Ministero della sanità l'indennizzo spettante in base alla legge n. 210 del 1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domande amministrative (1° maggio 1992 per l'infezione HIV; 1° novembre 1994 per l'epatite), senza alcuna erogazione per i periodi antecedenti; che pertanto lo stesso ricorrente ha chiesto in sede giudiziale la condanna dell'amministrazione della sanità, in via principale al pagamento dell'indennizzo in misura piena a decorrere dal manifestarsi dell'evento dannoso, e in via subordinata al pagamento, a decorrere dalla medesima data, dell'assegno *una tantum* (pari al trenta per cento dell'indennizzo pieno) quale previsto dagli artt. 2, comma 2, ultima parte, della legge n. 210 del 1992 e 1, comma 2, seconda parte, della legge n. 238 del 1997;

che, una volta escluso di poter dare ingresso alla domanda principale di erogazione *pro praeterito* dell'indennizzo in misura piena, in nessun caso prevista dalla legge, rileva — prosegue il rimettente — la domanda subordinata, riferita alla richiesta di erogazione dell'assegno *una tantum* per il periodo intercorrente tra l'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo;

che tale ultima richiesta, osserva ancora il tribunale, allo stato della legislazione non potrebbe essere accolta, perché l'assegno può essere corrisposto, secondo le norme vigenti (art. 2, comma 2, ultima parte, della legge n. 210 del 1992; art. 1, comma 2, seconda parte, della legge n. 238 del 1997) e anche nell'estensione che a esse è stata data con la sentenza n. 27 del 1998 della Corte costituzionale, solo a chi abbia contratto un'infermità per effetto di un trattamento obbligatorio (vaccinazione);

che, ad avviso del rimettente, l'esclusione dell'indennizzo per menomazioni del diritto alla salute conseguenti a trattamenti sanitari che, pur se non effettuati in adempimento di un obbligo legale, si siano resi indispensabili in ragione delle condizioni di salute dell'interessato — come si è verificato nella specie — contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, differenziando senza razionale giustificazione situazioni tra loro analoghe: la necessità di sottoporsi a un trattamento sanitario di emotrasfusione che sia indispensabile per una patologia — argomenta il giudice *a quo* — non potrebbe dirsi meno cogente del dovere di sottoporsi a un trattamento sanitario che sia obbligatorio per legge o anche (secondo la sentenza n. 27 del 1998 citata) promosso dalla competente autorità;

che la lacuna legislativa sarebbe altresì in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, che prevede la garanzia costituzionale del diritto individuale alla salute, in quanto esclude dal diritto all'indennizzo i soggetti che hanno contratto una infermità a seguito di trattamenti terapeutici indispensabili appunto in vista dell'esigenza di tutela individuale della salute;

che a sostegno della questione il tribunale rimettente richiama infine *per relationem* altra ordinanza, emessa dallo stesso ufficio giudiziario in data 29 settembre 1999 [r.o. 683/1999], con la quale è stata rimessa alla Corte la medesima questione.

Considerato che il giudice rimettente richiede una pronuncia che estenda il diritto all'assegno *una tantum* previsto dalle norme impugnate — relativamente al periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo — per il caso di menomazione permanente alla salute in conseguenza di vaccinazione, obbligatoria o anche (per effetto della sentenza n. 27 del 1998 di questa Corte) promossa e incentivata nell'ambito di una politica sanitaria pubblica, al diverso caso, che si verifica nella specie, di chi abbia subito un danno irreversibile da infezione HIV o da epatite post-trasfusionale contratta in conseguenza di trattamenti trasfusionali ematici, assumendo che la censurata omissione legislativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, per l'assimilabilità tra i due casi anzidetti sotto il profilo della necessità del trattamento sanitario;

che, chiamata a pronunciarsi su identica questione sollevata dal medesimo ufficio giudiziario (r.o. 683/1999, del resto richiamata *per relationem* dall'attuale ordinanza di rinvio), questa Corte, con la sentenza n. 423 del 2000, ha già escluso che essa potesse trovare accoglimento;

che nella citata decisione (specificando ulteriormente quanto già precedentemente affermato con la sentenza n. 226 del 2000 nel dichiarare non fondata una questione analoga sollevata dal pretore di Milano) questa Corte ha osservato che l'assimilazione tra la situazione di chi si sia sottoposto a un trattamento sanitario imposto per legge (o incentivato e promosso dalla pubblica autorità) e la situazione di chi abbia fatto ricorso a un trattamento terapeutico di emotrasfusione reso necessario da una malattia come l'emofilia — assimilazione sulla quale si fonda la censura da parte del rimettente — non è sostenibile sul piano della *ratio* costituzionale del diritto all'indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 3 della Costituzione, poiché ciò che rileva è l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale viene perciò assunto a oggetto di un obbligo legale o di una politica pubblica di diffusione: è in questo interesse la ragione della solidarietà a carico della collettività che si esprime nel riconoscimento del diritto all'indennizzo a favore di chi soffre di un pregiudizio alla propria salute per essersi sottoposto al trattamento sanitario;

che il raffronto che il giudice rimettente istituisce tra la cogenza dell'obbligo legale e la necessità terapeutica del trattamento individuale non può dunque essere seguito ai fini della richiesta equiparazione di disciplina perché, come già affermato nella richiamata sentenza n. 423 del 2000, le rispettive situazioni non si prestano a essere unificate alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, solo la prima e non la seconda corrispondendo a un interesse generale che impone costituzionalmente alla collettività di assumere la partecipazione alle difficoltà del singolo;

che, in mancanza di nuove argomentazioni o di ulteriori profili da parte del rimettente, la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1337

N. 523

Ordinanza 15-21 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna. - Previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla prescrizione generale del previo interrogatorio nel procedimento ordinario e rispetto ad altri riti processuali, con lesione inoltre del principio del contraddittorio e della garanzia della difesa - Difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, di una nuova e diversa disciplina legislativa pur anteriore all'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 459 e 555.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dal tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di M. P., iscritta al n. 299 del registro ordinanze 2000, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000, il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato, con ordinanza del 16 marzo 2000, emessa nel corso di un giudizio penale instaurato a seguito di opposizione dell'imputato a decreto penale di condanna, questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che nel sollevare la questione l'ordinanza di rimessione recepisce testualmente *a*) un'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, nonché *b*) il contenuto di altra precedente ordinanza del 21 gennaio 1998 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano [r.o. 207/1998];

che, attraverso il richiamo all'eccezione in *a*) il tribunale censura le norme sopraindicate nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, prima di richiedere l'emissione del decreto penale di condanna, debba formulare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;

che l'omissione legislativa sarebbe irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza alla luce dell'intervento legislativo che, nell'introdurre in via generale la prescrizione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio (legge 16 luglio 1997, n. 234), non ha posto analoga disciplina quanto al procedimento per decreto penale, in tal modo dando luogo a una disparità di trattamento tanto più grave in quanto in quest'ultimo processo è il pubblico ministero a compiere gli atti di indagine e a emettere il decreto di citazione a giudizio: la lacuna legislativa precluderebbe all'imputato di svolgere, tramite l'interrogatorio, un contraddittorio di replica all'accusa, in modo da ottenere un decreto di archiviazione; né — aggiunge il rimettente — tale lacuna potrebbe dirsi giustificata dalla particolarità del rito, giacché con l'opposizione al decreto penale si instaura un giudizio in tutto assimilabile a quello ordinario;

che il tribunale aggiunge poi un profilo di possibile lesione del principio del contraddittorio, quale contenuto nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione risultante dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e più esattamente nel suo nuovo secondo comma, che stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti ... davanti a giudice terzo e imparziale»: questa prescrizione, osserva il rimettente, deve essere riferibile non solo alla fase processuale vera e propria ma anche a quella procedimentale, trattandosi di un principio (peraltro in precedenza desumibile dagli artt. 3, 24 e 25) che riveste carattere costitutivo del rito accusatorio, cosicché anche per questo aspetto l'impugnata disciplina del rito per decreto contrasterebbe con la Costituzione;

che attraverso il richiamo testuale dell'ordinanza sopra indicata in *b*) infine, il giudice rimettente deduce il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la mancata giustificazione della diversificazione legislativa tra rito per decreto e altri modelli processuali, una volta che l'assetto complessivo del sistema è mutato per effetto della citata legge n. 234 del 1997, la cui *ratio* sarebbe quella di impedire l'esercizio dell'azione penale se non vi sia stato previo contraddittorio;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando precedenti decisioni della Corte con le quali sono state rigettate analoghe questioni (ordinanze nn. 325 del 1999 e 432 del 1998), ha formulato analoga conclusione anche nel presente giudizio.

Considerato che l'ordinanza di rimessione individua la possibile lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge (art. 3 della Costituzione), della garanzia della difesa (art. 24) e del principio del contraddittorio (art. 111, nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella mancata inclusione del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., così come invece è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997;

che peraltro, anteriormente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che ha modificato sia le norme denunciate di incostituzionalità sia più in generale la disciplina assunta a termine di raffronto ai fini della questione;

che, secondo la nuova normativa, il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è un atto previsto come eventuale, da emettere solo in seguito a specifica richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);

che, correlativamente, la richiamata legge n. 479 del 1999 ha posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell'avviso anzidetto e dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2 — quest'ultimo «sostitutivo» dell'impugnato art. 555 previgente — cod. proc. pen., quali modificati dagli artt. 17, comma 3, e 44 della legge n. 479 del 1999);

che, nonostante la nuova disciplina sia anteriore alla data dell'ordinanza di rimessione, essa non risulta presa in considerazione dal giudice rimettente, che non ha conseguentemente valutato se il mutamento del quadro normativo incida sul giudizio cui è chiamato e se renda rilevante la questione di legittimità costituzionale così come essa è stata posta;

che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo nell'ordinanza di rimessione la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1338

N. 524

Ordinanza 15-21 novembre 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Parchi e riserve naturali - Aree protette marine - Area marina di Portofino - Istituzione e gestione, con riserva allo Stato - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria, nei confronti dello Stato - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione (in difetto del preventivo parere della Conferenza Stato-Regioni-Città) nonché lamentata mancata attribuzione della gestione dell'area protetta alla stessa Regione ricorrente - Intervenuta integrale sostituzione del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 1998.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 77, comma 2, e 78; Costituzione, artt. 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 6 giugno 1998 del Ministro per l'ambiente, recante «Istituzione dell'area marina protetta di Portofino», promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 10 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 10 ottobre 1998 e depositato il successivo 19 ottobre, la Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, in data 6 giugno 1998, recante «Istituzione dell'area marina protetta di Portofino», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 188 del 13 agosto 1998;

che col primo motivo del ricorso la Regione ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per essere stato, il decreto impugnato, emanato senza il preventivo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, in violazione dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che tale consultazione prevede ai fini della individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e per l'adozione delle relative misure di salvaguardia;

che col secondo motivo del ricorso la regione lamenta che l'art. 5 del decreto impugnato preveda la riserva allo Stato della gestione della nuova area protetta, anziché attribuirla alla Regione Liguria e per essa all'ente parco di Portofino, strumentale della medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: ciò che costituirebbe violazione degli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112 del 1998 (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione), ai sensi dei quali sarebbero riservati allo Stato, in questa materia, i soli compiti amministrativi di rilievo nazionale individuati dalla citata legge n. 394 del 1991, il cui art. 19, comma 1, stabilisce che «qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima»;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato, osservando, quanto al primo motivo, che il decreto impugnato sarebbe stato legittimamente adottato sulla base di una delibera del comitato per le aree naturali protette, previsto dall'art. 3 della legge n. 394 del 1991; quanto al secondo motivo, che l'art. 5 del decreto non sarebbe concretamente lesivo, limitandosi a prevedere un successivo atto di affidamento della gestione, e che, nel quadro normativo recato dal d.lgs. n. 112 del 1998, non si potrebbe sostenere che la gestione dell'area spetti alla regione, la quale avrebbe solo un titolo preferenziale, non diversamente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che si trovasse in analoga condizione oggettiva, ad ottenere la gestione dell'area: onde la questione sarebbe di competenza del giudice amministrativo e non sarebbe ammissibile in questa sede;

che, con successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza, la regione ricorrente dà atto che il decreto impugnato è stato sostituito dal decreto ministeriale 26 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, adottato previo parere della Regione Liguria e della conferenza unificata Stato-Regioni-Città: tale circostanza, secondo la ricorrente, farebbe considerare cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo del ricorso;

che nella medesima memoria si afferma, in relazione alla censura contenuta nel secondo motivo del ricorso, che essa sarebbe superata dalla abrogazione implicita dell'art. 19, comma 2, della legge n. 394 del 1991 — norma di cui era contestata la violazione da parte del decreto impugnato — che sarebbe intervenuta ad opera dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale la gestione delle aree protette marine è affidata, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute: in base a tale norma il decreto ministeriale 22 giugno 1999 ha creato, quale ente gestore della riserva, un consorzio di enti locali, del quale la regione ha preso atto, e tale circostanza farebbe cessare l'interesse della ricorrente al ricorso, posto che «nessun pratico effetto potrebbe derivare nella sua sfera soggettiva dall'eventuale accoglimento del gravame»;

che, a sua volta, la difesa del Presidente del Consiglio, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della integrale sostituzione del decreto impugnato ad opera del decreto 26 aprile 1999.

Considerato che l'atto in relazione al quale la Regione Liguria ha promosso conflitto di attribuzioni è stato integralmente sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il parere della conferenza unificata Stato-Regioni-Città, in data 26 aprile 1999, e che dunque l'atto impugnato è interamente venuto meno, senza che ne restino in vita effetti dei quali la ricorrente si dolga, come risulta dalla richiesta dalla stessa avanzata, nella memoria, di dichiarare in parte cessata la materia del contendere e in parte cessato l'interesse della regione all'accoglimento del gravame;

che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze n. 199 del 1998; n. 188, n. 287, n. 312, n. 418 del 1999; n. 12 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione Liguria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1339

N. 525

Sentenza 15-22 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Sentenze di secondo grado delle Commissioni tributarie - Notificazione delle sentenze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale o presso gli uffici finanziari che hanno emesso l'atto impugnato - Norma di interpretazione autentica - Estensione della sua efficacia al periodo anteriore alla sua entrata in vigore - Contrasto con il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altro profilo.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, comma 1.
- Costituzione, art. 3 (e art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro Perassi Sebastiano, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1.— Nell'ambito di un giudizio promosso dall'amministrazione finanziaria contro una sentenza della commissione tributaria regionale per il Piemonte, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui stabilisce l'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata stabilisce che «l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del T.U. approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Nel caso di specie un contribuente aveva notificato la sentenza (a lui favorevole) emessa dalla commissione tributaria regionale per il Piemonte direttamente all'ufficio delle imposte dirette di Rivoli (che era stato in giudizio senza patrocinio dell'Avvocatura dello Stato), mediante consegna del plico nelle mani di una dipendente incaricata della ricezione degli atti.

L'amministrazione finanziaria — che ha promosso il ricorso per cassazione oltre il termine breve di impugnazione (60 giorni) previsto dall'art. 51, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ma entro il termine lungo di un anno — afferma che detta notificazione non è stata effettuata ritualmente poiché doveva essere fatta, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Torino, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933.

La Corte di cassazione sostiene che la propria giurisprudenza è ormai ferma da tempo nell'affermare che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica degli atti giudiziari va operata presso l'ufficio della pubblica amministrazione che ha emesso l'ordinanza — a meno che esso abbia affidato la propria rappresentanza in giudizio all'Avvocatura dello Stato — in quanto l'art. 23 di tale legge riconosce a tutte le autorità amministrative la capacità di stare in giudizio personalmente.

Secondo il giudice *a quo*, la situazione che si determina nel processo tributario in base al d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe identica, essendo espressamente attribuita la qualità di parte all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato (art. 10), in deroga al principio che la rappresentanza processuale delle amministrazioni statali spetta all'organo di vertice. Ed è pure previsto che detto ufficio stia in giudizio «direttamente» dinanzi alle commissioni tributarie (art. 11, comma 2), pur avendo la facoltà, in secondo grado, di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato (art. 12, comma 4).

Sulla base di quanto sopra, la Cassazione afferma che — dopo una prima pronuncia che aveva ritenuto la necessità della notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato (sentenza n. 6034 del 1998) — il proprio orientamento si è progressivamente consolidato nel senso opposto, di notifica all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato, salvo che questo si sia fatto assistere dall'Avvocatura dello Stato (sentenze n. 9846 del 1998, n. 10420 del 1998, n. 10752 del 1998 e n. 4276 del 1999).

In materia è però sopravvenuto l'art. 21, comma 1, della legge n. 133 del 1999, il quale sancisce l'obbligo di interpretare il predetto art. 38 del d.lgs. n. 546 nel senso (diverso sia da quello consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, sia da quello comunque fatto proprio inizialmente dalla Cassazione) che la notifica va effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura generale, né presso gli uffici finanziari che hanno emesso gli atti impugnati.

La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale della norma interpretativa dettata dall'art. 21 della legge n. 133.

La questione si presenta rilevante, poiché dalla sua soluzione dipende la possibilità di considerare valida la notificazione per cui è causa, quindi idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione per ricorso per cassazione.

Inoltre la questione non sarebbe manifestamente infondata, in quanto la norma è stata emanata quando le incertezze interpretative inizialmente manifestatesi nella giurisprudenza della Cassazione erano ormai definitivamente superate, tanto che il Presidente di tale Corte — al quale erano stati trasmessi gli atti di causa perché valu-

tasse l'opportunità dell'assegnazione di quest'ultima alle sezioni unite al fine di risolvere il contrasto manifestatosi tra le sentenze n. 6034/1998 e n. 9846/1998 — aveva restituito gli atti il 25 febbraio 1999, rilevando che il contrasto doveva ritenersi ormai composto.

2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, considerato che il divieto di retroattività non è stato elevato a dignità costituzionale se non in materia penale, la norma censurata troverebbe adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si porrebbe in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Tanto nella giurisprudenza della Cassazione quanto nella dottrina, infatti, sussisteva a suo giudizio una significativa divergenza di opinioni in ordine alle modalità di notifica della sentenza tributaria di appello.

La difesa erariale nega, infine, che la norma impugnata si ponga in conflitto con i valori costituzionalmente garantiti della tutela dell'affidamento e della difesa in giudizio.

Considerato in diritto

1.— La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui stabilisce l'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata non troverebbe giustificazione, poiché: *a*) quando è stata emanata, non vi sarebbe stato più alcun contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Cassazione riguardo alla notifica delle sentenze delle commissioni tributarie; *b*) il suo contenuto precettivo sarebbe innovativo e, comunque, chiaramente estraneo alla formulazione della norma originaria, imponendo — in riferimento alla notifica delle sole sentenze emesse in secondo grado (mentre prima la disciplina doveva ritenersi identica per entrambe le fasi di merito) e con effetto retroattivo — un'interpretazione diversa sia da quella consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, sia da quella comunque fatta propria inizialmente dalla Cassazione.

Da ciò deriverebbero seri dubbi sulla ragionevolezza della nuova disciplina e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali della tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche.

2.— La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (v., tra le altre, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992). Peraltro, l'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.

In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., *ex plurimis* le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*).

In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).

Tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievole, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali (cfr. la sentenza n. 111 del 1998).

3.— Nel caso di specie, l'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che ciascuna parte ha l'onere di provvedere direttamente alla notifica alle altre parti delle sentenze delle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'amministrazione finanziaria sia stata in giudizio senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, ed un privato voglia notificarle una pronuncia di secondo grado, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha talora affermato che egli deve effettuarla presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma sempre più frequentemente ha ritenuto che debba indirizzarla direttamente all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto oggetto del giudizio. Mentre più contrastato risulta l'orientamento della dottrina.

La norma impugnata dà una interpretazione del citato art. 38, comma 2, che non era fra quelle accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina: come rileva il giudice *a quo* anche il contribuente più scrupoloso difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado, ricorribili per cassazione, dovesse essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma tutt'al più presso quella generale.

Sono state così rese inefficaci, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, le notifiche operate sia presso l'Avvocatura generale, sia presso i singoli uffici finanziari, consentendo all'amministrazione la possibilità di ricorrere contro decisioni che, altrimenti, avrebbero dovuto essere ritenute coperte dal giudicato.

La volontà di chiarire il senso dell'anzidetto art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e le eventuali, pur legittime, considerazioni di convenienza del legislatore non avrebbero, quindi, dovuto portare a dichiarare applicabile anche per il passato la nuova disciplina delle notifiche delle sentenze tributarie, poiché in questo modo è stato frustrato l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali (cfr. la sentenza n. 211 del 1997).

Detta fondamentale esigenza di garanzia si arresta, peraltro, nel momento in cui la norma interpretativa è entrata in vigore.

Deve, pertanto, dichiararsi illegittima, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la sola parte della norma impugnata che estende anche al passato l'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Resta assorbita la censura relativa all'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 526

Sentenza 15-22 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Difetto - Esclusione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.**Ordinamento penitenziario - Perquisizioni personali nei confronti dei detenuti - Mancata previsione dell'obbligo per l'amministrazione di redigere un atto motivato circa i presupposti e le modalità della perquisizione e di comunicare l'atto all'autorità giudiziaria per la convalida - Asserita violazione del principio di riserva di giurisdizione in tema di misure restrittive della libertà personale, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, e del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti incisi dalle perquisizioni - Interpretazione delle norme in senso conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1998 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a decidere sul reclamo di un detenuto avverso l'ammonizione inflittagli dal direttore del carcere per inosservanza di ordini, il magistrato di sorveglianza di Bologna, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1998, pervenuta a questa Corte l'11 gennaio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che nel disporre le perquisizioni personali l'amministrazione penitenziaria rediga atto motivato circa i presupposti e le modalità della perquisizione, da comunicare entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida.

Il remittente premette che il detenuto reclamante lamentava la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a causa del suo rifiuto di effettuare nudo le flessioni sulle gambe davanti agli agenti della polizia penitenziaria in sede di perquisizione personale, sottolineando il carattere lesivo della propria dignità di tale operazione; che in risposta al quesito posto da esso magistrato in sede istruttoria circa la legittimità di tale pratica durante le perquisizioni personali, il Ministero della giustizia rilevava che la suddetta modalità di perquisizione consente, con la collaborazione del detenuto e in determinate occasioni che giustificano perquisizioni più accurate, un controllo efficace e tempestivo, evitando ritardi o disservizi che potrebbero compromettere l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto o la sicurezza della stessa persona, precisando altresì che dinanzi al rifiuto di collaborazione l'amministrazione può far ricorso all'uso della forza, ai sensi dell'art. 41 dell'ordinamento penitenziario, per prevenire od impedire eventuali situazioni pericolose per la sicurezza, e che il prosieguo della perquisizione può assumere natura di atto di polizia giudiziaria, disciplinata dalle norme del codice di procedura penale; che la direzione del carcere comunicava che le perquisizioni personali nei confronti di detto detenuto erano eseguite con modalità particolarmente accurate secondo le disposizioni contenute in una circolare del 28 gennaio 1982, che appunto prevede le flessioni sulle gambe, a causa di una precisa segnalazione proveniente dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circa la pericolosità del predetto detenuto; che la difesa del reclamante eccepiva l'illegittimità costituzionale dall'art. 34 della legge n. 354 del 1975, per contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'atto motivato dell'autorità giudiziaria per procedere a perquisizione personale nei confronti dei detenuti; che il pubblico ministero concludeva per la rilevanza e la non manifesta infondatezza di detta questione.

Ciò premesso, il magistrato remittente motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale osservando che, poiché si tratta di un reclamo contro il provvedimento disciplinare adottato per sanzionare il rifiuto del detenuto, considerato come inosservanza di ordine legittimamente impartito dalla polizia penitenziaria in sede di perquisizione personale, dal riconoscimento della illegittimità costituzionale della norma denunciata discenderebbe l'illegittimità dell'agire amministrativo, e pertanto l'illegittimità della sanzione inflitta per l'inosservanza di un ordine non legittimo.

Osserva poi il giudice *a quo* quanto alla non manifesta infondatezza, che l'art. 34 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo il potere di perquisire le persone detenute o internate qualora sussistano motivi di sicurezza, e nel pieno rispetto della personalità del detenuto, prescinde totalmente da un intervento dell'autorità giudiziaria a garanzia della legittimità di tale restrizione della libertà personale: il procedimento si svolge tutto in ambito amministrativo, in quanto è l'amministrazione che decide l'*an*, ravvisando la sussistenza dei motivi di sicurezza, il *quando* e il *quomodo*.

Ad avviso del remittente tali interventi sulla libertà personale sarebbero in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, che non ammette alcuna forma di perquisizione personale se non con l'intervento, sia pure successivo in sede di convalida, dell'autorità giudiziaria. I detenuti non potrebbero essere esclusi da questa garanzia, se non considerando il potere di perquisizione personale come inerente alle modalità di esecuzione della detenzione, e dunque l'ordinamento penitenziario come un ordinamento separato per il quale non varrebbero i principi generali dell'ordinamento giuridico. Il contrasto di tale orientamento con la Costituzione apparirebbe ancora più evidente nei casi di soggetti sottoposti a custodia cautelare. Più in generale, il detenuto, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe titolare di un residuo di libertà incompressibile *ad libitum* dell'amministrazione penitenziaria, residuo tanto più prezioso in quanto è l'ultimo ambito in cui può espandersi la sua personalità. Onde l'amministrazione penitenziaria potrebbe adottare solo i provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della detenzione, dai quali sarebbero escluse le misure suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni, che richiederebbero l'esercizio di una funzione giurisdizionale, in ossequio all'art. 13 della Costituzione.

Il giudice *a quo* si pone il problema del bilanciamento dei principi costituzionali concorrenti nel caso in esame, in particolare rilevando come a fronte della posizione soggettiva del detenuto vi sia l'opposta esigenza della difesa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari, dell'ordine giuridico e della collettività, che giustificerebbe l'esercizio dei poteri di coazione personale sui detenuti: ma ritiene che la disciplina costituzionale sulla libertà personale, che consente in via di urgenza la temporanea sostituzione degli organi di pubblica sicurezza a quelli giudiziari nell'adozione di atti coercitivi, sia idonea a consentire la composizione dell'eventuale conflitto tra esigenze contrapposte.

La norma denunciata rimette invece l'esecuzione di tali interventi alla completa ed insindacabile discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, la quale non deve motivare in alcun atto la perquisizione, mentre la prescrizione che questa avvenga «nel pieno rispetto della personalità» (art. 34, secondo comma) potrebbe costituire «una mera petizione di principio», dal momento che la perquisizione è effettuata dalla stessa autorità che la dispone, la quale non deve renderne conto ad alcuno, né redigere alcun verbale. Non potrebbe negarsi che negli istituti di pena sussista l'esigenza di interventi «a sorpresa» dettati dall'urgenza di prevenire situazioni pericolose per la sicurezza, ma tali esigenze potrebbero, ad avviso del remittente, congruamente perseguirsi anche nel rispetto del principio costituzionale che riserva all'autorità giudiziaria la formulazione di giudizi di disvalore sulla persona e l'adozione di misure «degradanti».

L'attuale sistema delle perquisizioni personali nei confronti dei detenuti appare, secondo il giudice *a quo*, in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, anzitutto perché non prevede nessun potere di controllo *ex post* da parte di un organo giudiziario circa il rispetto dei presupposti e dei limiti prescritti, onde l'art. 34 violerebbe la previsione della riserva di giurisdizione sancita dall'art. 13 della Costituzione. Inoltre il controllo *ex post* del giudice imporrebbe all'amministrazione l'obbligo di motivare le ragioni che hanno giustificato l'intervento, con effetto deterrente circa eventuali abusi e vessazioni, e a garanzia anche del diritto di difesa. La mancata previsione della redazione di un atto che illustri i motivi e le modalità della perquisizione eseguita non consentirebbe al destinatario di tutelare in modo adeguato i suoi diritti in via giurisdizionale, in violazione degli artt. 24, commi primo e secondo, 97, comma primo e 113, commi primo e secondo, della Costituzione.

La «lacuna normativa» apparirebbe infine «in contrasto con il principio di ragionevolezza *ex art. 3 Cost.*» per la disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni in cui pure si richiedono interventi preventivi nell'immediatezza del fatto, per le quali tuttavia il legislatore prevede perquisizioni effettuate dagli organi della pubblica sicurezza, soggette a successiva convalida da parte del Procuratore della Repubblica sulla base del processo verbale redatto: si richiamano in proposito l'art. 4 della legge n. 152 del 1975, in tema di perquisizioni volte ad accertare il possesso di armi, nel corso di operazioni di polizia, e l'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, in tema di perquisizioni urgenti nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Non si giustificerebbe, in questa prospettiva, la scelta legislativa operata in materia di perquisizioni personali sui detenuti.

In definitiva, secondo il remittente, la previsione di un obbligo in capo all'amministrazione penitenziaria di redigere un atto congruamente motivato sulla perquisizione personale effettuata, da sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria, realizzerebbe, in ossequio al principio di ragionevolezza, un equilibrato bilanciamento dei principi costituzionali in gioco, mentre l'attuale sistema assicurerebbe tutela solo alle esigenze di sicurezza a scapito dei diritti di libertà e di difesa.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, o, in subordine, infondata.

Essa sembrerebbe difettare di rilevanza, non avendo il giudice remittente motivato in ordine alla legittimità dell'ordine impartito dall'autorità penitenziaria, e quindi in ordine alla legittimità della conseguente sanzione disciplinare.

Infatti la legittimità della normativa sulle perquisizioni personali dei detenuti potrebbe essere sindacata solo nella concreta ipotesi in cui il giudice abbia accertato preliminarmente che il comportamento della amministrazione sia conforme alla normativa censurata, sì che la proposizione della questione di costituzionalità si porrebbe come ultimo rimedio possibile per l'accoglimento del reclamo, altrimenti da respingere.

La questione sarebbe invece posta come ipotetica o eventuale. Ciò risulterebbe anche considerando che lo stesso remittente ha evidenziato nelle premesse la tesi secondo cui la pratica delle flessioni sulle gambe sarebbe consentita con la collaborazione del detenuto, in mancanza della quale, ove ritenuto necessario, l'amministrazione potrebbe ricorrere all'impiego di mezzi di coercizione, ai sensi dell'art. 41 dell'ordinamento penitenziario. Non risultando dall'ordinanza che oggetto di discussione sia l'applicazione di tale ultima norma, non sarebbe chiaro se il giudice abbia considerato la collaborazione del detenuto per tale pratica come una facoltà a lui attribuita (avendo l'amministrazione la possibilità di ricorrere a mezzi diversi dalla perquisizione in senso stretto, cioè ai mezzi di coercizione), con la conseguenza che, in mancanza del consenso del detenuto, un ordine in tal senso non avrebbe potuto essere impartito, risultando perciò illegittima la sanzione disciplinare irrogata.

Nel merito, in subordine, l'Avvocatura erariale osserva che lo stato di detenzione comporterebbe necessariamente limitazioni alla garanzia della inviolabilità della libertà personale.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che disciplina le perquisizioni personali nei confronti dei detenuti e degli internati, stabilendo che esse possono essere effettuate «per motivi di sicurezza» (primo comma), e che devono essere effettuate «nel pieno rispetto della personalità» (secondo comma). La disposizione è censurata nella parte in cui non prevede che, nel disporre la perquisizione, l'amministrazione penitenziaria debba redigere atto motivato circa i presupposti e le modalità della stessa e comunicarlo entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida, secondo quanto è previsto dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione per i provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza.

La disciplina denunciata sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 13 della Costituzione, appunto perché non rispetterebbe la «riserva di giurisdizione» ivi stabilita, non prevedendo un intervento di controllo a posteriori da parte dell'autorità giudiziaria, controllo che imporrebbe all'amministrazione l'obbligo di motivare i provvedimenti, con effetto deterrente circa eventuali abusi e vessazioni, a garanzia altresì del diritto di difesa.

La mancata previsione di un atto dell'amministrazione che illustri i motivi e le modalità della perquisizione eseguita, inoltre, non consentirebbe al destinatario di tutelare in modo adeguato i suoi diritti in via giurisdizionale, con conseguente violazione dei diritti di azione giudiziaria e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione), dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione), nonché del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, senza esclusioni o limitazioni (art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sussisterebbe, infine, violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi nelle quali la legge, pur prevedendo il potere degli organi di pubblica sicurezza di procedere a perquisizioni personali in via di urgenza, impone la successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Secondo il giudice *a quo* solo la previsione dell'obbligo di redigere un atto motivato, da sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria, realizzerebbe un ragionevole bilanciamento fra i diritti di libertà e di difesa, da un lato, e dall'altro le esigenze di sicurezza che possono giustificare le perquisizioni.

2. — L'eccezione di inammissibilità della questione, avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio, non può essere accolta.

Il remittente ha infatti motivato la rilevanza della questione, osservando che la risoluzione di essa è pregiudiziale alla definizione del giudizio davanti ad esso instaurato, nel quale è contestata la legittimità di una sanzione disciplinare inflitta per inosservanza dell'ordine di sottoporsi a perquisizione con le modalità indicate. La legittimità costituzionale della norma che prevede il potere di procedere a perquisizioni personali nei confronti dei detenuti condiziona infatti la legittimità dell'ordine di perquisizione, e la legittimità di tale ordine a sua volta condiziona la legittimità della sanzione disciplinare.

Non si può condividere la tesi dell'Avvocatura erariale, secondo cui la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata solo come estremo rimedio, una volta esclusa ogni altra ragione di illegittimità dell'atto sottoposto al controllo del giudice. Al contrario, il quesito sulla legittimità costituzionale della norma attributiva del potere esercitato, legittimità messa in dubbio in quanto detta norma non prevede la convalida della perquisizione da parte dell'autorità giudiziaria, e non consentirebbe un efficace controllo giudiziario sulle perquisizioni, precede logicamente ogni questione circa la conformità o meno, alla norma stessa, dell'atto sottoposto a controllo.

Né vale osservare, come fa la difesa del Presidente del Consiglio, che, nella specie, richiedendo la perquisizione, da effettuare con le particolari modalità indicate, la collaborazione del detenuto, il giudice *a quo* avrebbe dovuto chiarire se riteneva il consenso del detenuto condizione di legittimità dell'ordine, con la conseguenza che, in mancanza di tale consenso, l'ordine, e dunque la sanzione, risulterebbero senz'altro illegittimi. Altro è infatti la collaborazione necessaria del detenuto per la effettuazione della perquisizione con le particolari modalità indicate, altro il consenso dello stesso, non richiesto e comunque irrilevante, vertendosi nell'ambito di diritti indisponibili.

3. — Nel merito, la questione non è fondata nei sensi di seguito specificati.

La tesi del remittente, secondo cui le perquisizioni personali a carico dei detenuti dovrebbero rispettare le regole di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, e in particolare la regola che impone l'inter-

vento dell'autorità giudiziaria, sia pure per controllare e convalidare a posteriori la perquisizione disposta ed eseguita dall'amministrazione in via di urgenza, presuppone che dette perquisizioni incidano su un diritto di libertà del detenuto non venuto meno per effetto dello stato di detenzione. Solo in questo caso, infatti, potrebbero trovare applicazione le norme costituzionali che stabiliscono i presupposti e le modalità per l'adozione di misure di «restrizione della libertà personale» (art. 13, secondo comma).

Lo stato di detenzione comporta, per definizione, una limitazione della libertà personale, che deve intervenire alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 13 della Costituzione, cioè sulla base di una misura legale, adottata o convalidata dall'autorità giudiziaria.

È certamente vero che, come argomenta il giudice *a quo*, lo stato di detenzione lascia sopravvivere in capo al detenuto diritti costituzionalmente protetti, e in particolare un «residuo» di libertà personale. Questa Corte, muovendo proprio da questa premessa, ha più volte chiarito che l'amministrazione penitenziaria non può adottare «provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale» imposto al detenuto, il che può avvenire «soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione»; ma può solo adottare «provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della pena (*rectius*: della detenzione), che non eccedono il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna» (sentenza n. 349 del 1993), ossia «misure di trattamento rientranti nell'ambito di competenza» della medesima amministrazione, «attinenti alle modalità concrete, rispettose dei diritti del detenuto, di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel *quantum* di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione» (sentenza n. 351 del 1996).

Pertanto, il quesito preliminare cui la Corte è chiamata a rispondere nella presente occasione è se le perquisizioni personali previste dal regolamento penitenziario ed effettuate dagli agenti della polizia penitenziaria a carico dei detenuti siano misure incidenti sul «residuo» di libertà personale di cui questi ultimi sono titolari, ovvero costituiscano misure rientranti nel regime carcerario e dunque non eccedenti il sacrificio della libertà personale già discendente dallo stato di detenzione. Soltanto se, infatti, la risposta fosse nel primo senso, come si è detto, dovrebbero trovare applicazione le garanzie di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.

4. — Il mittente non contesta che vi sia un'esigenza di difesa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari, nonché di difesa dell'ordine giuridico e della collettività, che giustifica l'esercizio di poteri di coazione personale sui detenuti, e quindi anche di poteri di perquisizione: ma ritiene che tali esigenze possano giustificare solo la previsione di misure restrittive adottate con le garanzie dell'art. 13 della Costituzione, e quindi sottintende che da tali misure risulti inciso un diritto di libertà non compreso dallo stato di detenzione.

Se così fosse, invero, non sarebbe nemmeno sufficiente richiedere solo, come fa il giudice *a quo*, un intervento successivo di convalida della perquisizione da parte dell'autorità giudiziaria. Se si trattasse di misure incidenti su uno spazio di libertà non pregiudicato dallo stato di detenzione, dovrebbero dispiegarsi pienamente le garanzie di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, e dunque i «casi e modi» delle perquisizioni personali dovrebbero essere specificati tassativamente dalla legge — non essendo sufficiente in proposito il generico riferimento ai «motivi di sicurezza» che si trova nel testo dell'art. 34 della legge n. 354 del 1975 —, e l'intervento motivato dell'autorità giudiziaria dovrebbe di norma essere preventivo, e non successivo, salva restando solo l'ipotesi di perquisizioni effettuate senza previo ordine giudiziale per ragioni di urgenza riscontrate in concreto, e con successivo giudizio di convalida.

In realtà, la restrizione della libertà personale in cui si sostanzia lo stato di detenzione dà luogo all'applicazione di un regime — risultante dalla complessiva disciplina dell'ordinamento penitenziario, nel rispetto dell'art. 13, quarto comma, della Costituzione — al quale sono intrinseche le ragioni di ordine e di sicurezza che consentono o impongono un controllo della persona da parte degli agenti amministrativi. Il detenuto si trova sotto la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, a cui è affidato il compito di assicurare che egli rimanga in carcere (evitando pericoli di evasione), di controllare il rispetto da parte sua delle regole della disciplina carceraria, ma anche di garantirne l'incolumità proteggendolo da possibili aggressioni da parte di altri detenuti.

Del regime carcerario, come definito dalle norme che lo regolano, fa parte la previsione di perquisizioni, volte a prevenire i rischi, che l'esperienza della vita dei penitenziari dimostra sussistere, di introduzione in carcere e di detenzione da parte dei carcerati di armi, di oggetti atti ad offendere o comunque proibiti per ragioni di disciplina, di altre cose o sostanze vietate. Infatti il regolamento penitenziario (ora il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che però non reca sostanziali innovazioni, a questo riguardo, rispetto al previgente d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) disciplina le diverse ipotesi di perquisizione personale dei detenuti, all'ingresso in istituto (art. 23, comma 1), in

occasione dei trasferimenti (art. 83, comma 2), nelle altre situazioni in cui il regolamento interno dell'istituto stabilisce che si effettuino perquisizioni ordinarie (art. 74, comma 4), nonché, in via straordinaria, su ordine del direttore ovvero, in caso d'urgenza, su iniziativa del personale (art. 74, commi 5 e 7).

Deve dunque concludersi che le perquisizioni personali disposte nei confronti dei detenuti, nei casi previsti dai regolamenti, sono comprese fra le «misure di trattamento, rientranti nella competenza dell'amministrazione penitenziaria, attinenti alle modalità concrete (...) di attuazione del regime carcerario in quanto tale» (sentenza n. 351 del 1996). Esse non incidono, di per sé, sul «residuo» di libertà personale di cui sono titolari i detenuti, bensì rientrano nell'ambito delle restrizioni alla libertà personale implicate dallo stato di detenzione. Non v'è pertanto luogo, in questi limiti, ad applicare le regole dell'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.

5. — Neppure ha fondamento la censura di violazione del principio di eguaglianza o di ragionevolezza, fondata sul raffronto con le ipotesi di perquisizioni personali effettuate dalla polizia per accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152) o nell'ambito dei controlli per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 109, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in cui è prevista la convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Si tratta infatti, in quelle ipotesi, di perquisizioni a carico di persone in stato di libertà, e dunque nessun utile raffronto può effettuarsi con la diversa situazione dei detenuti.

6. — Questa prima conclusione non esaurisce, però, l'ambito dei problemi sollevati con la presente questione di legittimità costituzionale.

Il potere di perquisizione dei detenuti, attribuito all'amministrazione carceraria, non è senza limiti, né con riguardo ai presupposti, né con riguardo alle modalità del suo esercizio. Inoltre, e conseguentemente, la garanzia del rispetto di tali limiti richiede che le misure adottate ed eseguite dall'amministrazione penitenziaria siano soggette a pieno controllo giurisdizionale.

Per ciò che attiene ai presupposti, le perquisizioni possono essere effettuate solo «per motivi di sicurezza» (art. 34 della legge n. 354 del 1975), come specificati dalle norme regolamentari ricordate. Queste indicano le situazioni nelle quali le esigenze di sicurezza comportano in via ordinaria l'effettuazione di perquisizioni personali, nonché i presupposti e le procedure per le perquisizioni «fuori dei casi ordinari», che possono essere disposte solo per ordine del direttore (art. 74, comma 5, del d.P.R. n. 230 del 2000), ovvero, in caso di comprovata «particolare urgenza», su iniziativa del personale dell'istituto, che deve però informarne immediatamente il direttore, «specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza» (art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 230 del 2000).

Il potere di perquisizione non può dunque essere esercitato *ad libitum* dell'amministrazione o della polizia penitenziaria, ma solo nei casi in cui è previsto dalle norme che definiscono il regime carcerario. Al di fuori di questi presupposti, esso sarebbe esercitato arbitrariamente, esulando dalla applicazione del regime carcerario per sconfinare nell'indebita incisione della libertà personale del detenuto, onde le relative misure e attività sarebbero contrarie al diritto.

Quanto ai modi della perquisizione che — è il tema specifico da cui prende origine il giudizio *a quo* — vale anzitutto il principio per cui i provvedimenti dell'amministrazione in ordine alle modalità di esecuzione della pena detentiva, non eccedenti il sacrificio della libertà personale già imposto al detenuto dallo stato di detenzione, «rimangono soggetti ai limiti ed alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13, quarto comma), o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, terzo comma), ed al diritto di difesa (art. 24)» (sentenza n. 349 del 1993; e cfr. anche sentenza n. 410 del 1993). A fronte dunque del potere dell'amministrazione, fondato sulle ragioni di sicurezza inerenti alla vita carceraria, e pur non opponendosi un diritto di libertà personale, già compresso dallo stato di detenzione, stanno in ogni caso precisi ed inviolabili diritti della personalità spettanti al detenuto; e le misure di attuazione del regime carcerario devono essere in ogni caso «rispettose dei diritti del detenuto» (sentenza n. 351 del 1996).

Per ciò che concerne i limiti sostanziali, la legge sull'ordinamento penitenziario li ribadisce espressamente, là dove stabilisce che «la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità» del detenuto (art. 34, secondo comma, della legge n. 354 del 1975), con una prescrizione da ritenersi di portata sostanzialmente equivalente a quella contenuta nell'art. 249, comma 2, del codice di procedura penale, concernente le perquisizioni per ragioni di ricerca di corpi di reato o di cose pertinenti al reato, ai cui sensi «la perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto». Nella stessa linea, il regolamento penitenziario specifica che «il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenza deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire» (art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 230 del 2000). A ciò si aggiunge, comunque, lo stretto dovere dell'amministrazione di curare e sorvegliare che le circostanze ambientali in cui le perquisizioni si svolgono, e i comportamenti del personale che vi procede, siano in concreto rispettosi

della persona e della sua inviolabile dignità. Quanto più, infatti, la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino.

7. — L'affermazione di limiti sostanziali al potere di perquisizione, derivanti da diritti della personalità, e per altro verso del diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale, che accompagna per necessità costituzionale ogni situazione soggettiva protetta, e dunque anche i diritti dei detenuti (cfr. sentenze n. 212 del 1997, n. 26 del 1999), comporta che ci si interroghi sulla sussistenza in concreto, nell'ordinamento penitenziario, di garanzie effettive di tutela giurisdizionale dei diritti suscettibili di essere incisi dalle perquisizioni. È questa, al di là dell'improprio richiamo all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, la sostanza della censura mossa dal remittente all'art. 34 della legge penitenziaria, attraverso l'evocazione dei parametri degli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, e 113 della Costituzione.

Sarebbe infatti vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all'esercizio del controllo giurisdizionale.

Non basta il controllo che il giudice penale può essere chiamato ad esercitare sulle perquisizioni illegittime in sede di cognizione dei reati di «perquisizione e ispezione personale arbitrarie» (art. 609 del codice penale, ai cui sensi è punito «il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale»), che fossero eventualmente commessi dal personale delle istituzioni penitenziarie, pur dovendosi ritenere applicabile tale fattispecie delittuosa anche alle perquisizioni arbitrarie o abusive compiute a carico dei detenuti. Né basta il controllo esercitabile dallo stesso giudice penale allorché sia chiamato a valutare la sussistenza, nei confronti di detenuti imputati di reati contro la pubblica amministrazione, come la violenza o minaccia o la resistenza ad un pubblico ufficiale, compiuti in occasione di perquisizioni illegittime, della esimente di aver reagito ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 4 del d.lgs. 14 settembre 1944, n. 288).

Si tratta infatti, in entrambi i casi, di una cognizione solo indiretta ed eventuale, insufficiente ad apprestare una piena tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti nei riguardi di atti illegittimi dell'amministrazione.

Per la stessa ragione, non basta il sindacato giurisdizionale, ancora una volta indiretto, sulla legittimità dell'ordine di sottoporsi a perquisizione, in sede di reclamo al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera *b* della legge penitenziaria — come nella specie sottoposta al giudice *a quo* — avverso la sanzione disciplinare che sia stata irrogata per il rifiuto da parte del detenuto di ottemperarvi.

Occorre che vi sia una sede giurisdizionale nella quale l'eventuale illegittimità della misura possa essere direttamente e pienamente fatta valere *ex se*, come motivo di impugnazione della misura medesima, per garantire l'osservanza sia dei limiti «esterni» del potere esercitato, sia dei limiti «interni» inerenti alla congruità dell'atto rispetto al fine cui è diretto (cfr. sentenze n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997).

Benché il legislatore della legge penitenziaria «non abbia esplicitamente e compiutamente risolto il problema dei rimedi giurisdizionali idonei ad assicurare la tutela» dei diritti dei detenuti nell'ambito dell'istituzione carceraria (sentenza n. 212 del 1997), a censurare tale lacuna ha già provveduto questa Corte dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 della legge n. 354 del 1975 proprio «nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale» (sentenza n. 26 del 1999). Non vi è ragione dunque di tornare sul punto, avendo detta pronuncia già realizzato, nei limiti di ciò che spetta a questa Corte, l'adeguamento costituzionale dell'ordinamento sotto il profilo considerato: mentre spetta al legislatore effettuare le scelte necessarie per disciplinare la materia, e spetta ai giudici, frattanto, individuare nell'ordinamento in vigore lo strumento per concretizzare il principio affermato (cfr. sentenze n. 270 del 1999, n. 295 del 1991).

8. — In questa sede resta solo da esaminare se le modalità procedurali applicabili alle perquisizioni dei detenuti siano sufficienti ed idonee a consentire un effettivo controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione. In particolare, a questi fini, è necessario che tali atti siano motivati e documentati.

Già si è detto, quanto ai presupposti della misura, come il regolamento penitenziario contenga una disciplina, ovviamente vincolante, dei casi di perquisizione ordinaria, nonché dei casi e dei modi in cui si può procedere a perquisizione «fuori dei casi ordinari». In quest'ultima ipotesi, non manca la garanzia di motivazione dell'atto, sia nel caso di ordine del direttore (art. 74, comma 5, del d.P.R. n. 230 del 2000), che, in base ai principi generali dell'attività amministrativa, specie se incidente su posizioni individuali tutelate, deve essere motivato; sia nel caso d'urgenza, in cui il personale procede di propria iniziativa, dovendone motivare specificamente le ragioni nell'informarne «immediatamente» il direttore (art. 74 cit., comma 7). Ciò comporta che, in ogni caso, i presupposti dell'atto devono essere documentati.

Quanto alle modalità, il regolamento, espressamente, si limita a prescrivere che la perquisizione avvenga alla presenza di un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente (art. 74 cit., comma 1, primo periodo), e a precisare che la perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo (art. 74 cit., comma 2).

Tuttavia, il sistema normativo deve essere interpretato in conformità alla Costituzione, e questa impone, come si è detto, che sia assicurata una diretta ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Perché essa possa dispiegarsi, è necessario che l'attività dell'amministrazione risulti sempre documentata e verificabile — in conformità del resto anche ai principi di trasparenza e buon andamento che la governano — al fine di consentire il controllo del giudice sul rispetto dei limiti ad essa posti.

Deve pertanto ritenersi che sia sempre necessaria ed imposta, proprio per consentire un effettivo controllo giurisdizionale, una forma di documentazione dell'avvenuta perquisizione, che permetta di conoscere l'identità di chi vi è stato sottoposto e di chi vi ha proceduto e assistito, le circostanze di luogo e di tempo, il fondamento giustificativo della stessa, dato dal ricorrere dei casi ordinari o dall'esistenza dell'ordine del direttore o dalle ragioni di particolare urgenza, specificate nell'informazione immediata data al direttore, nonché le modalità con le quali la perquisizione è avvenuta, in particolare nel caso in cui si ritenga di dover ricorrere a modalità diverse da quelle ordinarie o che comportino una ispezione corporale. In tali ultime ipotesi, inoltre, l'obbligo di motivazione, e la conseguente possibilità di sindacato giurisdizionale, si debbono ritenere estesi anche alla scelta delle modalità, che debbono essere, oltre che sempre rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate, e ciò sia che si tratti di una iniziativa assunta nell'ambito dell'istituto, sia che sussistano istruzioni o segnalazioni dell'amministrazione penitenziaria centrale, a loro volta pienamente sindacabili da parte del giudice.

9. — Così interpretato, alla luce dei principi costituzionali, il sistema normativo, non hanno ragione di sussistere le censure mosse dal remittente in relazione all'art. 34 della legge penitenziaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 527

Sentenza 15-22 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Marche - Turismo - Disciplina dei campeggi - Possibilità di installare nei campeggi strutture abitative fisse - Asserita violazione del principio fondamentale posto dalla legge quadro statale in materia - Sopravvenuta nuova organica disciplina regionale - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Marche riapprovata il 30 giugno 1998, art. 2, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 117; legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6, sesto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche, riapprovata il 30 giugno 1998, recante «disciplina dei campeggi», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 luglio 1998, depositato in cancelleria il 29 successivo e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Roberto Nania per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 17 luglio 1998, regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione Marche (disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, per contrasto con l'art. 6, sesto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), avente carattere, secondo il ricorrente, di principio fondamentale a norma dell'art. 117 della Costituzione.

La delibera legislativa regionale impugnata prevede che nei campeggi possano essere installate anche unità abitative fisse, bungalows e monolocali, mentre la norma statale, affermando che i campeggi sono «esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento», impedisce la dislocazione di strutture abitative, ancorché minime, stabilmente infisse sul terreno. L'inciso «di norma» — secondo il ricorrente — non implicherebbe una possibilità di deroga alla prescrizione che debba trattarsi di strutture mobili, ma si riferirebbe a turisti muniti del solo sacco a pelo, oppure a coloro che utilizzino attrezzature mobili non di loro proprietà, ma affittate dal gestore del campeggio; mentre — si osserva nel ricorso — gli esercizi ricettivi abilitati a essere sede di strutture fisse sono qualificati dalla legge quadro, all'art. 6, settimo comma, come «villaggi turistici».

2. — Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Marche, sostenendo l'infondatezza della questione. Secondo la difesa della regione, l'inciso «di norma» contenuto nell'art. 6, sesto comma, della legge quadro statale, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, lascerebbe aperta la possibilità di installare nei campeggi strutture fisse, sia pure in misura minima e non prevalente, per provvedere all'accoglienza di turisti privi di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento; gli esercizi abitativi destinati a essere sede di strutture fisse non sarebbero dunque necessariamente i «villaggi turistici» di cui al settimo comma del medesimo art. 6. La distinzione tra campeggi e villaggi turistici poggia, secondo la regione, su un criterio di prevalenza: nei campeggi devono prevalere le strutture mobili, nei villaggi turistici quelle fisse. D'altra parte la disciplina preesistente in materia (legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42) prevedeva già, all'art. 6, comma 2, che nei campeggi potessero essere installati allestimenti minimi, che avessero una capacità non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio. La nuova legge regionale ha solo elevato, dal 25 al 30 per cento, tale limite massimo, e ha introdotto una esemplificazione della nozione di «allestimento stabile minimo». E norme di questo tipo, si osserva in conclusione, sono presenti nella legislazione di quasi tutte le altre regioni italiane.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha depositato una memoria, rilevando che a seguito della approvazione della legge regionale 31 agosto 1999, n. 23 (disciplina dei campeggi) deve ritenersi cessata la materia del contendere: la nuova legge, infatti, reca una organica disciplina della intera materia e non contiene la previsione impugnata, in quanto il nuovo art. 2, definendo la nozione di campeggio, non prevede la possibilità di installare unità abitative fisse. Nel merito, comunque, la regione ha ribadito, sviluppando gli argomenti adottati nell'atto di costituzione, l'infondatezza della questione.

4. — All'udienza pubblica del 24 ottobre 2000, l'Avvocatura dello Stato e la Regione Marche hanno concluso per la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Marche recante «disciplina dei campeggi», approvata il 17 febbraio 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, in data 30 giugno 1998.

Il ricorrente si duole, in particolare, dell'art. 2, commi 2 e 3, della delibera legislativa regionale, assumendone il contrasto con la disciplina posta dall'art. 6, sesto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica): quest'ultimo, infatti, nel definire i campeggi come «esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento», sta a significare che per definirsi tali i campeggi non possono essere utilizzati per dislocarvi unità abitative fisse e stabili, ancorché di modesta volumetria, come monocalci, bungalows e simili strutture; mentre la delibera legislativa regionale prevede che nei campeggi possano essere insediate dette unità abitative. In ciò il ricorrente ravvisa la violazione dell'art. 117 della Costituzione, per la contraddizione tra la legge regionale e il principio fondamentale posto dalla legge quadro.

2. — Dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta la legge regionale 31 agosto 1999, n. 23, che, nel porre una nuova e organica «disciplina dei campeggi» complessivamente ricalcante quella contenuta nella delibera legislativa del 1998, non ha tuttavia ripetuto la disposizione oggetto della presente questione: il nuovo art. 2, recante la definizione dei campeggi, stabilisce che essi sono «esercizi ricettivi ... allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti di norma provvisti di tende, caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento».

Con tale formulazione, allineata nella sostanza alla definizione posta dalla legge quadro n. 217 del 1983 invocata dal ricorrente, la regione resistente, disciplinando la materia con un nuovo e organico provvedimento, ha definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione oggetto del presente giudizio; ciò, del resto, conformemente all'obiettivo di «far cadere il giudizio innanzi alla Corte costituzionale» manifestato nella relazione della giunta proponente sulla iniziativa di legge regionale n. 378 presentata in data 24 giugno 1999, dalla quale muove la nuova disciplina regionale.

Deve pertanto ritenersi, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (tra molte, sentenze nn. 350 e 138 del 2000), che sia venuta meno la materia del giudizio sulla disposizione legislativa regionale impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche (disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1342

N. 528

Ordinanza 15-22 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di volontaria giurisdizione - Famiglia - Provvedimenti per la prole, limitativi della potestà dei genitori - Mancata previsione della nomina di un curatore in rappresentanza del minore - Asserita violazione del principio della preminente tutela dell'interesse del minore - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., artt. 333 e 336; cod. proc. civ., artt. 738 e 739.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 del codice civile e degli artt. 738 e 739 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Genova — sezione per i minorenni — sul reclamo proposto da Ruani Sergio ed altra, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Genova — sezione specializzata per i minorenni — con ordinanza del 28 ottobre 1999 (pervenuta a questa Corte in data 28 aprile 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336 e 333 cod. civ. nonché 738 e 739 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui nel procedimento camerale limitativo della potestà genitoriale non prevedono la nomina di un curatore in rappresentanza del minore;

che i parametri costituzionali sarebbero violati in quanto la mancata considerazione del minore, come parte del giudizio, inciderebbe negativamente sulla tutela dei suoi diritti ed in particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della personalità, implicitamente garantito dalle disposizioni stesse;

che il procedimento di reclamo *ex art 739 cod. proc. civ.* è stato introdotto dai collocatari della minore avverso un provvedimento del tribunale che aveva affidato la stessa al comune affinché questi ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del nonno materno;

che i reclamanti lamentavano come il tribunale non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica nella parte in cui si dubitava dell'idoneità educativa del gruppo familiare del nonno, sottolineando la situazione di grave e protratta violenza fisica e psicologica;

che, nel costituirsi, i nonni della minore sostenevano il difetto di legittimazione dei reclamanti e l'adeguatezza del proprio nucleo familiare;

che all'udienza, davanti al giudice *a quo*, l'A.N.F.A.A. (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) chiedeva di intervenire in adesione alle conclusioni dei reclamanti, ritenendo che questi avevano agito nell'esclusivo interesse della minore, atteso che appariva preoccupante il ritorno di questa presso il nonno e auspicava la nomina di un curatore speciale sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale;

che nell'ordinanza di rimessione, premesso che in dottrina e giurisprudenza si evidenzia una sempre maggiore considerazione della posizione del minore quale soggetto titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della comunità sociale («non più oggetto di una assoluta ed incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente «persona» alla pari di ogni altro individuo»), si richiama il c.d. diritto minore e cioè un complesso di norme riguardanti la posizione del fanciullo nella prospettiva di una tutela preminente del suo interesse;

che il procedimento *ex artt. 333, 336 cod. civ.*, in cui il giudice assume ogni opportuno e conveniente provvedimento per la prole, ha effetti rilevanti sull'avvenire del fanciullo, e tuttavia a questi non è dato stare in giudizio a mezzo di curatore speciale per la tutela dei suoi interessi e neppure è previsto che egli sia obbligatoriamente sentito;

che gli interessi del minore non sono adeguatamente tutelati dal p.m. in sede di intervento obbligatorio, anche perché i poteri di quest'organo non si ricollegano a tali specifici interessi, ma a quello generale dell'attuazione della legge; analogamente, non potrebbe costituire valida alternativa alla nomina di un curatore il potere largamente officioso del giudice;

che la nomina di un curatore in rappresentanza del minore non è sconosciuta al nostro ordinamento, come nei casi di conflitto di interessi tra genitori e figli (art. 370 *recte*: art. 320, u.c., cod. civ.) ovvero, in sede processuale, per le azioni di *status* e le procedure di opposizione al decreto di adottabilità;

che la nomina di un curatore del minore nel caso in esame trova una base normativa in alcuni documenti internazionali: la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale afferma che al fanciullo deve essere assicurata la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi sia direttamente che attraverso un rappresentante (artt. 3 e 12); e la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la quale prevede il riconoscimento al minore di diritti processuali che lo riguardano e, in particolare, il diritto di chiedere la nomina di un terzo rappresentante;

che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 185 del 1986) non fondata questione analoga, ma con specifico riferimento alla procedura di divorzio e separazione per i provvedimenti di affidamento della prole;

che comunque oggi vi è una accresciuta sensibilità alla problematica del minore;

che sulla rilevanza della questione la Corte rimettente osserva che nella presente causa essa si dovrebbe «pronunciare sulla collocazione della minore senza avere chiara consapevolezza dell'interesse di questa non adeguatamente rappresentata in giudizio». Allo stato — soggiunge il giudice *a quo* — vi sarebbe la «necessità di

dichiarare la carenza di legittimazione processuale dei ricorrenti che non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi, nonché l'inammissibilità dell'intervento dell'A.N.F.A.A. con conseguente conferma del provvedimento impugnato»; che, tuttavia, dall'accoglimento della questione discenderebbe la nomina di un rappresentante del minore, nei confronti del quale si dovrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio e la riapertura dei termini per l'impugnazione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere ammissibile, esige anzitutto una plausibile e non carente o contraddittoria motivazione sulla rilevanza della medesima; nella specie, l'ordinanza ritiene necessaria ai fini del decidere una pronuncia di incostituzionalità della omessa previsione della nomina di un curatore speciale per l'ipotesi in esame, senza tuttavia motivare in modo completo sulla effettiva mancanza nel vigente ordinamento di norme, speciali o generali, che consentano tale nomina: verifica che costituiva presupposto indispensabile per la predetta rilevanza;

che inoltre il giudice *a quo*, mentre afferma che «il collegio si troverebbe nella necessità di dichiarare la carenza di legittimazione processuale dei (reclamanti) collocatari della minore, i quali non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi», non risolve poi il problema pregiudiziale sull'ammissibilità del procedimento di gravame; e nel contempo solleva la questione di costituzionalità, senza argomentare sul perché, nonostante ciò, la medesima possa ritenersi rilevante in quello stesso procedimento;

che, pertanto, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. nonché 738 e 739 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Genova — sezione specializzata per i minorenni — con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 529

Ordinanza 15-22 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo dei termini massimi - Lamentata, irragionevole, equiparazione di situazioni tra loro eterogenee (in particolare tra le ipotesi di regressione del procedimento e di evasione dell'imputato) nonché incongruenza sistematica delle norme - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 304, comma 6.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 23 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che il limite del doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. sia parimenti applicabile all'ipotesi di regresso del procedimento di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., oltre che all'ipotesi di evasione dell'interessato di cui all'art. 303, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente irragionevole equiparazione di situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee»;

che il remittente riferisce che l'imputato nei confronti del quale si procede, catturato dopo un periodo di latitanza e successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio, aveva subito condanna in primo grado con sentenza poi annullata dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per nullità del decreto che ne aveva disposto il giudizio, sicché il procedimento era regredito alla fase delle indagini preliminari;

che nell'ordinanza di rimessione si precisa che la difesa dell'imputato ha dedotto il superamento del doppio del termine massimo di fase previsto per le indagini preliminari, computando l'intero periodo di custodia cautelare dal momento della cattura a quello della sentenza d'appello;

che il giudice *a quo* assume che il limite finale di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., pari al doppio dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., debba essere calcolato tenendo conto soltanto dei segmenti di custodia cautelare «omogenei», relativi cioè alla medesima fase, senza computare quelli relativi a fasi diverse e anteriori al provvedimento che ha determinato la regressione del procedimento;

che su queste premesse il trattamento riservato all'imputato in caso di regressione del procedimento (art. 303, comma 2, cod. proc. pen.) appare al remittente irragionevolmente equiparato a quello dell'evaso (art. 303, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto, mentre il primo soggiace *sine culpa* all'evento ripristinatorio del corso dei termini, il secondo vi ha dato illecitamente causa;

che, in particolare, l'equiparazione delle due situazioni (regressione del procedimento ed evasione), ai fini della operatività del limite massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone trattamenti identici per situazioni omogenee e discipline ragionevolmente differenziate per situazioni diverse;

che, secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 della Costituzione anche per «l'incongruenza sistematica» e «l'irrazionalità complessiva dell'istituto», derivanti dal fatto che «il doppio del termine massimo di una fase non può mai verificarsi prima del compimento del termine massimo semplice», sicché la estensione della regola di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. ai casi di cui all'art. 303, commi 2 e 3, dello stesso codice potrebbe operare soltanto «nelle ipotesi in cui si siano verificate più regressioni del procedimento o più evasioni e conseguenti catture, ovvero un regresso od una evasione, con successiva cattura, indefettibilmente contrappuntati però da vicende di sospensione del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, a norma dell'art. 304 cod. proc. pen.»;

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, muove dal presupposto interpretativo che questa disposizione, nella parte in cui prevede che la custodia cautelare non possa comunque superare il doppio dei termini di cui all'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., si riferisca esclusivamente ai periodi di custodia cautelare tra loro omogenei, relativi cioè ad una stessa fase, e non debbano perciò essere calcolati, ai fini del raggiungimento del termine massimo, periodi di custodia cautelare sofferti in fasi diverse;

che, posta questa interpretazione, la disposizione censurata gli appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché, nel prevedere che il limite del doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. sia parimenti applicabile nell'ipotesi di regresso del procedimento di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. e in quella di evasione di cui all'art. 303, comma 3, cod. proc. pen., determinerebbe una irragionevole equiparazione di situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee, in quanto nel caso di regressione del procedimento l'imputato soggiace *sine culpa* all'evento ripristinatorio del corso dei termini di fase, mentre nel caso di evasione vi ha dato illecitamente causa;

che un'ulteriore censura è avanzata dal remittente sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della irrazionalità e della incongruenza sul piano sistematico che deriverebbero proprio dall'interpretazione che egli ritiene di poter dare dell'art. 304, comma 6, riferendo il doppio dei termini ivi previsto soltanto alle fasi omogenee: in tal modo — argomenta il giudice *a quo* — la disciplina dei termini massimi di custodia cautelare, sia nel caso di regressione del procedimento *ex* art. 303, comma 2, sia in quello di evasione dell'imputato *ex* art. 303, comma 3, avrebbe un limitatissimo ambito di applicazione (le sole ipotesi di più evasioni o più regressioni del procedimento), giacché ben prima dello spirare del termine massimo verrebbe sempre raggiunto il termine di fase;

che entrambi i profili di censura muovono dall'erroneo presupposto interpretativo che ai fini del termine massimo di cui all'art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di custodia cautelare subiti dall'imputato in fasi omogenee;

che a un simile errore non può certo avere indotto la sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte, giacché, contrariamente a quanto ha ritenuto la stessa Corte di cassazione a sezione unite (19 gennaio 2000, n. 4), in quella sentenza, come risultava chiaramente dalla stessa esposizione dei fatti, si trattava di imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò la relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel merito mediante una soluzione interpretativa coerente con i principi di proporzionalità della pena e di inviolabilità della libertà personale;

che va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte nella anzidetta sentenza e nelle successive ordinanze nn. 429 del 1999 e 214 del 2000, e cioè che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. esprime in tutta la sua pregnanza l'idea del carattere assoluto e non condizionato della imposizione di un termine finale alla custodia cautelare, con la conseguenza che deve essere ritenuta costituzionalmente obbligatoria in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione, l'interpretazione secondo cui la custodia cautelare

perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche se quel termine sia stato sospeso, prorogato o sia cominciato nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo;

che la scelta del legislatore è stata quella di introdurre uno sbarramento finale, ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata (sentenza n. 292 del 1998), e destinato ad operare oggettivamente ed in ogni caso come limite assoluto, sicché non appare affatto irragionevole che tale sbarramento riguardi anche l'ipotesi di evasione dell'imputato di cui all'art. 303, comma 3, cod. proc. pen.;

che, infatti, una volta stabilito che l'art. 13 della Costituzione impone di «individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere «sproporzionato» in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema» (sentenza n. 292 del 1998), non vi è luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno determinato il nuovo corso del termine, come del resto risulta dal testo dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che esplicitamente richiama i primi tre commi dell'art. 303;

che i profili di «incongruenza sistematica» e di «irrazionalità complessiva dell'istituto», anch'essi denunciati dal giudice *a quo* derivano proprio dall'erronea interpretazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., dalla quale prende le mosse l'ordinanza di rimessione;

che, infatti, se si include nel calcolo del termine finale di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. anche la custodia cautelare subita dall'imputato in fasi diverse — seguendo l'indirizzo reiteratamente espresso da questa Corte e oggi ribadito come il solo coerente con l'art. 13 della Costituzione, che impone di privilegiare la soluzione interpretativa che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale — la disposizione censurata mantiene integra la sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata, come ipotizza il remittente, ai casi eccezionali di molteplici regressioni del procedimento o di pluralità di evasioni;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 530

Ordinanza 15-22 novembre 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento disciplinare a carico di un parlamentare, magistrato fuori ruolo in aspettativa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nei confronti del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 29 luglio 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, e 105; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Angelo Giorgianni, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ricorso depositato il 25 maggio 2000 ed iscritto al n. 157 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con «ordinanza-ricorso» del 20 maggio 2000, depositata nella Cancelleria della Corte il 25 maggio 2000, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del 29 luglio 1999, con la quale si è ritenuto che concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e ricadono pertanto nell'ambito della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, determinati fatti oggetto di giudizio disciplinare davanti alla predetta sezione nei confronti del dott. Angelo Giorgianni, magistrato fuori ruolo in aspettativa per mandato parlamentare perché senatore della Repubblica;

che la ricorrente premette di essere legittimata a sollevare conflitto in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; e lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma dell'art. 105 della Costituzione, in conseguenza di un esercizio illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilità di alcune delle attività da lui poste in essere;

che, secondo la ricorrente, tra le attività contestate al magistrato, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, e che il Senato ha dichiarato concernere opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare — attività consistenti rispettivamente nell'aver omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito, dopo l'elezione a senatore, nella conduzione di un procedimento, nell'aver disposto la cancellazione dal computer di dati relativi a detto processo, nell'aver frequentato con continuità un personaggio di dubbia fama per i suoi precedenti penali e giudiziari, e nell'aver reso dichiarazioni alla commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con detto personaggio — solo l'ultima sarebbe caratterizzata da nesso funzionale con l'esercizio del mandato di parlamentare, mentre tale nesso non sussisterebbe per gli altri fatti: onde la sezione chiede alla Corte di dichiarare che non spetta al Senato ritenere tali fatti ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, annullando *in parte qua* la relativa deliberazione parlamentare.

Considerato che in questa sede la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, esercita, in posizione di indipendenza, una attribuzione costituzionalmente spettante al medesimo Consiglio ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, nell'ambito di un procedimento cui la legge ha conferito caratteri giurisdizionali (cfr. sentenze n. 289 del 1992; n. 71 del 1995 e n. 497 del 2000), essendo le relative pronunce soggette solo ad impugnazione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione (art. 17, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195);

che il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la menomazione di una propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera di una delibera parlamentare, denunciata come illegittima, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che possono ritenersi dunque, in questa sede di prima deliberazione, sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, riservata ogni pronuncia definitiva, anche in ordine alla ammissibilità del ricorso, con particolare riguardo ai profili per la prima volta all'attenzione di questa Corte, e che è opportuno le parti possano fare oggetto di considerazione in contraddittorio concernenti la configurabilità della sezione ricorrente, ai fini del conflitto e della relativa legittimazione a proporlo, come organo assimilabile a quelli giurisdizionali, per la difesa di attribuzioni costituzionalmente spettanti agli organi della giurisdizione, ovvero come articolazione funzionalmente autonoma dell'organo Consiglio superiore della magistratura, titolare della attribuzione costituzionale relativa all'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 105 della Costituzione), ovvero ancora come portatrice di entrambe queste posizioni; nonché la spettanza della legittimazione processuale a proporre il ricorso alla sezione disciplinare in quanto tale o al Consiglio superiore della magistratura nel suo *plenum*;

che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia (art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per esser successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 531

Sentenza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Vilipendio alla bandiera nazionale - Pena della reclusione militare da tre a sette anni - Asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, per eccessiva gravosità rispetto a quello previsto per l'analogo reato comune (art. 292 cod. pen.) e per altre fattispecie incriminatrici dello stesso tipo (vilipendio alla nazione, ex art. 82 cod. pen. mil. pace) - Inidoneità dei *tertia comparationis* al raffronto prospettato - Critica di natura politico-legislativa alla norma censurata - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 83, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998 dal tribunale militare di La Spezia, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale, nel quale l'imputato dei reati di insubordinazione con ingiuria e di vilipendio alla bandiera (quest'ultimo contestato perché, soldato in servizio, in una pubblica via ad ora notturna, rivolgendosi a tre carabinieri «vilipendeva la bandiera italiana, dicendo "la bandiera italiana mi fa schifo"») aveva chiesto l'applicazione di una pena «patteggiata» calcolata partendo dalla pena base del secondo reato, il tribunale militare di La Spezia, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998, pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), «nella parte in cui prevede la pena della reclusione nella misura da tre a sette anni».

Il giudice *a quo* muovendo dalla constatazione che il vilipendio alla bandiera è punito in modo assai diverso dall'art. 83 cod. pen. mil. pace (reclusione militare da tre a sette anni) rispetto all'art. 292 cod. pen. (reclusione da uno a tre anni), osserva che la norma incriminatrice denunciata, come altre relative ai «reati di tradimento» (libro secondo, titolo I, capo I, del cod. pen. mil. pace), corrispondenti ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dal codice penale comune, si qualifica, rispetto all'omologo reato punito dall'art. 292 cod. pen., esclusivamente per la condizione di militare del soggetto attivo del reato. Secondo il remittente, il dovere di fedeltà sarebbe più intenso per chi appartiene alle forze armate, ma sussisterebbe per tutti i cittadini, onde la maggiore gravità dell'offesa derivante dalla particolare posizione soggettiva del militare potrebbe bensì comportare pene più gravi, ma solo nei limiti di un trattamento «ragionevolmente più afflittivo».

L'ordinanza osserva, inoltre, che il legislatore non ha adottato un criterio unitario nel determinare gli incrementi di pena per questi reati militari, rispetto ai corrispondenti reati comuni, ma ha fissato a volte aumenti di pena assai inferiori a quelli disposti per il vilipendio alla bandiera, altre volte aumenti anche più consistenti.

Non sarebbe ragionevole, secondo il remittente, un criterio che, nell'incrementare la pena, si discosti da canoni di tendenziale uniformità: l'irrazionale eterogeneità degli aumenti di pena rispetto alla normativa comune rafforzerebbe i dubbi di legittimità costituzionale della norma denunciata.

Si pone poi a confronto il rispettivo trattamento sanzionatorio del vilipendio alla nazione e del vilipendio alla bandiera nei codici militare (artt. 82 e 83) e comune (artt. 291 e 292), osservandosi che, mentre nel codice comune i due reati sono puniti con la stessa pena, nel codice militare invece la pena è più grave per il vilipendio alla bandiera, alterandosi così il rapporto di gravità fra i due reati, mentre la qualità militare del soggetto agente, unico elemento differenziale dei reati militari rispetto a quelli comuni, dovrebbe influire in modo uniforme sull'aumento di pena.

L'attenuante prevista dall'art. 102 cod. pen. mil. pace per i fatti di lieve entità mitigherebbe bensì il rigore della pena edittale, ma non attenuerebbe i dubbi di legittimità costituzionale, essendo essa applicabile anche agli altri reati di tradimento, e trovando corrispondenza nell'attenuante di cui all'art. 311 del codice penale.

In definitiva, secondo il giudice *a quo* la previsione di pena di cui all'art. 83 cod. pen. mil. pace darebbe luogo ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in relazione sia al raffronto con l'art. 292 cod. pen., sia alla comparazione tra i reati militari di tradimento, soggettivamente qualificati, e gli omologhi reati comuni nel loro insieme, sia al confronto tra le pene stabilite dai codici militare e comune per i reati di vilipendio alla bandiera e di vilipendio alla nazione.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), nella parte in cui prevede la pena della reclusione militare da tre a sette anni.

Tale previsione sanzionatoria sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, perché comporterebbe un aumento di pena eccessivo rispetto a quella comminata per lo stesso reato dall'art. 292 del codice penale comune; perché si discosterebbe da criteri di tendenziale uniformità nella determinazione degli incrementi di pena per i reati militari di tradimento rispetto ai corrispondenti reati previsti dal codice penale; e perché, infine, comportando per il reato di vilipendio alla bandiera una pena più elevata di quella stabilita dallo stesso codice penale militare (art. 82) per il vilipendio alla nazione italiana, altererebbe il rapporto di corrispondente gravità fra i due reati, risultante dagli artt. 291 e 292 del codice penale, che prevedono la medesima pena.

2. — La questione, nei termini in cui è proposta, non è fondata.

Il reato di vilipendio alla bandiera, già previsto dal codice penale del 1889 solo sotto forma di offesa «materiale» (art. 115: «Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato ...»), e punito con una pena assai inferiore all'attuale (da tre a venti mesi di reclusione), fu trasformato in «vilipendio», punito in ogni forma, materiale o verbale, con la pena della reclusione da uno a tre anni, dal legislatore del codice penale del 1930, nel clima ideologico, proprio dell'epoca, di tutela dello Stato come entità «ideale»; è rimasto infine in vita nel contesto della legislazione dello Stato democratico fondato sulla Costituzione repubblicana, senza che il legislatore abbia finora posto mano a sostanziali riforme della materia.

Nel codice penale per l'esercito e in quello marittimo, approvati rispettivamente con il r.d. 28 novembre 1869, n. 5378, e con la legge 28 novembre 1869, n. 5366, tale reato non era contemplato. Esso è stato invece previsto nel vigente codice penale militare di pace, e configurato, dal punto di vista oggettivo, in modo identico rispetto al codice comune: solo, la pena prevista è considerevolmente più severa (da tre a sette anni di reclusione militare: pena ulteriormente aumentata quando si applica il codice penale militare di guerra, ai sensi dell'art. 47 di tale codice).

Il bene protetto dalla norma incriminatrice è, in questo caso, la dignità del simbolo dello Stato, come espressione della dignità dello Stato medesimo nell'unità delle istituzioni che la collettività nazionale si è data: simbolo che, nell'ambito delle istituzioni e delle attività militari, è esposto e utilizzato con particolare solennità e frequenza, ed è oggetto di speciale attenzione e rispetto: nella normativa disciplinare delle forze armate, infatti, è espressamente previsto che alla bandiera siano «tributati i massimi onori» (art. 7, comma 3, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).

Come per tutti i reati di questa natura, si pongono delicati problemi di confine con l'area della libertà di espressione, come dimostra anche la giurisprudenza costituzionale di altri paesi. Nel nostro ordinamento, è da richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'incriminazione per vilipendio (in quel caso, della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate: art. 290 cod. pen.) non si estende alle espressioni

di critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto («tenere a vile») all'entità oggetto di protezione, in modo idoneo ad indurre i destinatari della manifestazione «al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze» (sentenza n. 20 del 1974; cfr. anche sentenza n. 199 del 1972). Così che non può certo ritenersi ricadere nell'ambito delle fattispecie incriminatrici di vilipendio qualsiasi espressione di personale dissenso, di avversione o di disdegno, priva di concreta idoneità offensiva, spettando al giudice di «impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale» (sentenza n. 263 del 2000).

3. — Nella specie, peraltro, il remittente, senza porsi il problema della sfera di applicabilità della incriminazione e della riconducibilità ad essa della condotta contestata all'imputato, solleva una questione riguardante esclusivamente l'entità della sanzione prevista. Ma il giudice *a quo* non pone nemmeno in dubbio la legittimità costituzionale di un trattamento penale più severo di tale reato quando esso sia commesso da militare in servizio, soggetto al codice penale militare di pace, rispetto al medesimo reato commesso da civili, soggetti al codice penale comune; afferma anzi esplicitamente che tale differenza di trattamento si giustifica in relazione alla maggiore intensità che il dovere di fedeltà rivestirebbe nei riguardi dei militari.

Egli si limita, evocando come unico parametro l'art. 3 della Costituzione, a contestare l'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio del vilipendio alla bandiera nel codice militare, raffrontato con quello previsto da altre norme.

4. — I *tertia comparationis* indicati dal remittente, peraltro, non fanno capo ad altre figure di reato, previste dallo stesso codice militare, che egli dimostri essere di pari gravità e offensività, e al relativo trattamento sanzionatorio con il quale quello denunciato possa utilmente confrontarsi; e sono anzi tra di loro eterogenei e perfino in parte contraddittori.

In primo luogo, infatti, si lamenta l'eccessivo divario rispetto alla sanzione prevista dal codice penale comune per il medesimo reato: ma, avendo lo stesso remittente premesso di ritenere giustificato un trattamento più severo nei confronti dei militari, la censura si riduce ad un profilo quantitativo, difficilmente traducibile in dimostrazione di assoluta irragionevolezza del divario medesimo. Senza dire che il giudice *a quo*, nell'indicare come termine di raffronto la pena prevista dall'art. 292 cod. pen., trascura di osservare che essa, in forza della circostanza aggravante di cui all'art. 292-bis introdotta dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167, è aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da un militare in congedo: onde l'eventuale annullamento dell'art. 83 cod. pen. mil. di pace, che desse luogo alla applicazione ai militari in servizio dell'art. 292 cod. pen. comune, produrrebbe un nuovo paradossale squilibrio, risultando il vilipendio alla bandiera punito più gravemente per i militari in congedo (art. 292-bis) che per i militari in servizio a meno di assimilare questi ultimi in sede interpretativa (ma arbitrariamente) ai primi.

In secondo luogo, si invoca l'eterogeneità delle scelte del codice militare nel determinare il *quantum* di aggravamento delle pene rispetto a quelle previste dal codice comune per i reati corrispondenti, e si osserva come, accanto a livelli meno elevati di aggravamento in taluni casi, in altri siano previsti livelli di aggravamento anche maggiori di quelli che valgono nell'ipotesi del vilipendio alla bandiera (è il caso dell'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, punito rispettivamente dall'art. 79 del codice penale militare di pace con la reclusione militare da cinque a quindici anni, e dall'art. 278 del codice penale comune con la reclusione da uno a cinque anni). Ma proprio l'eterogeneità degli elementi di raffronto impedisce di considerare idonei tali *tertia comparationis*.

In terzo luogo, si mette a confronto la pena comminata per il vilipendio alla bandiera con quella comminata per il vilipendio alla nazione, ma non già per sostenere che, nell'ambito del codice militare, questi debbano essere considerati reati di pari gravità (il remittente non si pone nemmeno il problema del significato di questa seconda figura di reato, che si direbbe posta a tutela di un valore solo «spirituale», non altrettanto facilmente riferibile allo Stato com'è invece la bandiera), bensì, ancora una volta, per lamentare la diversità delle scelte fatte in materia, rispettivamente, dal codice penale comune e da quello militare, senza argomentare circa l'esistenza di eventuali giustificazioni di tale diversità.

Onde, in definitiva, la censura mossa alla norma impugnata si riduce ad una critica, di significato essenzialmente politico-legislativo, all'eccessiva severità sanzionatoria del codice militare.

Ma è appunto al legislatore che incombe il dovere di ripensare e ridimensionare il sistema dei reati e delle pene recato da tale codice, avendo naturalmente riguardo, anzitutto, ai principi costituzionali. Interventi demolitori o «manipolativi» di questa Corte possono configurarsi solo in presenza di accertate violazioni dei precetti costituzionali in materia di reati e di pene, nella specie non dedotte, o di manifesta irragionevolezza delle previsioni sanzionatorie, di cui, nella specie, non è dimostrata in modo convincente la sussistenza.

Resta fermo comunque il dovere dei giudicanti di verificare, in sede applicativa, la riconducibilità della condotta al modello legale e la sua concreta offensività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1346

N. 532

Sentenza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione ereditaria - Successione legittima - Successibili *ex lege* - Successione dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto, in mancanza di altri chiamati alla eredità, e con precedenza sullo Stato - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di parità di trattamento e della pari dignità sociale dei figli legittimi e dei figli naturali - Non fondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 565.
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionalità dell'art. 565 del codice civile promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dalla Corte di appello di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Camerani Guglielmina ed altri, Waldner Mathilde e il Ministero delle finanze ed iscritte al n. 50 e 52 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Camerani Guglielmina ed altri, di Quattrini Roberto ed altro, e del curatore dell'eredità giacente di Flora Gertrude;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Simonetta Belletti per Camerani Guglielmina ed altri e Orazio Gentile per il custode dell'eredità giacente di Flora Gertrude.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato da alcuni privati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, la Corte di appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, nella parte in cui detta norma, in mancanza di altri successibili chiamati all'eredità, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto.

La Corte rimettente premette che il tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta dall'amministrazione finanziaria, dichiarando lo Stato erede universale della *de cuius*. Proposto appello avverso la menzionata sentenza, il giudice *a quo* osserva, in punto di rilevanza, che tale impugnazione dovrebbe essere respinta, perché il sistema attuale non prevede la successione del figlio legittimo al figlio naturale (o viceversa) del fratello o della sorella del genitore, ossia non prevede la successione tra i c.d. cugini naturali. La necessità di un'apposita norma al riguardo risulta dall'art. 565 cod. civ. e dall'art. 258 del medesimo codice, in base al quale gli effetti del riconoscimento del figlio naturale sono limitati al genitore che lo ha compiuto, nonché dalle sentenze n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990 di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui essa non prevedeva, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali.

Oltre che rilevante, la prospettata questione appare alla Corte romana anche non manifestamente infondata in relazione agli invocati parametri. Osserva in proposito che l'esclusione dei cugini naturali dalle categorie dei successibili sarebbe in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che assicura la parità tra figli legittimi e figli naturali; tale norma dimostra che, in mancanza di altri successibili, il favore per i c.d. parenti naturali non entra in conflitto con i principi della successione familiare. Lo Stato, del resto, non è successore in quanto titolare di un interesse patrimoniale paragonabile con quello dei componenti della famiglia, bensì è chiamato soltanto ad assicurare la continuità nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici che facevano capo al titolare.

Evidente sarebbe anche il contrasto con l'art. 3 Cost., per lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, e con l'art. 29 Cost., perché il concetto di famiglia intesa come gruppo fonte di solidarietà fa sì che, una volta salvaguardati i diritti dei componenti della famiglia legittima, non esista una valida ragione per escludere dalla successione i cugini naturali.

2.— Si sono costituiti gli eredi, chiedendo l'accoglimento della questione.

Osservano queste parti private che gli articoli 74 e 565 cod. civ., con riferimento all'art. 29 Cost., dimostrano che nel nostro ordinamento il vincolo della consanguineità assume un ruolo primario nell'identificazione della parentela. La norma impugnata, inoltre, innovata sul punto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ricomprende tra i successibili anche gli «altri parenti», evidentemente diversi da quelli già individuati dalle sentenze n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990, sicché gli odierni appellanti dovrebbero essere considerati come successori della defunta. A tale lettura estensiva non osterebbe l'art. 258 cod. civ., il cui carattere restrittivo è dettato al solo scopo di garantire la riservatezza di coloro che non vogliono riconoscere il figlio naturale.

Le parti, quindi, si associano alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale, pur ritenendo che la Corte romana aveva tutti gli elementi per accogliere il loro appello senza rimettere la questione al giudice delle leggi.

Si sono costituiti davanti alla Corte anche altri eredi, chiedendo l'accoglimento della questione.

Essi si riportano ai passaggi salienti delle menzionate sentenze n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990 di questa Corte, osservando che l'esclusione dei cugini naturali dalla categoria dei successibili, in mancanza di altri parenti legittimi e con precedenza sullo Stato, sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione. In proposito ricordano che la successione dello Stato si pone su di un piano affatto diverso rispetto a quella dei privati, e riprendono alcune considerazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e nella memoria delle altre parti private.

3.— Nel corso di altro procedimento civile instaurato nei confronti del Ministero delle finanze la Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 565 cod. civ., in riferimento agli stessi parametri costituzionali, «nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione dei parenti naturali sino al sesto grado». A sostegno della propria domanda, la parte aveva dedotto di essere parente naturale di quinto grado della *de cuius*.

Ciò premesso, il giudice *a quo* pone a fondamento della questione di legittimità costituzionale le medesime considerazioni esposte nell'ordinanza precedente.

In questo secondo giudizio si è costituito il curatore dell'eredità giacente, riportandosi ai propri scritti difensivi depositati davanti ai giudici di merito e rimettendosi alla decisione di questa Corte.

Considerato in diritto

1.— La Corte d'appello di Roma, con due ordinanze, solleva questione di legittimità di costituzionale dell'art. 565 cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati all'eredità all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto (r.o. n. 50 del 2000) e fino al sesto (r.o. n. 52 del 2000).

Il dubbio di legittimità costituzionale viene delineato in rapporto alla parità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, che l'art. 30 della Costituzione impone, ed alla prospettata lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale; ciò in quanto, escluso il pregiudizio per i diritti dei componenti della famiglia legittima (mancanti in queste controversie), non esisterebbe alcuna valida ragione per dare ingresso alla successione dello Stato in presenza di parenti naturali (cugini nell'un caso e parenti di quinto grado nell'altro).

2.— Le due ordinanze, trattando la medesima questione, possono essere riunite e decise con unica pronuncia.

Esse tornano a proporre, sia pure in relazione a soggetti legati al *de cuius* da un vincolo di sangue più labile, il noto problema della possibilità di ampliare le categorie dei successibili *ex lege* già oggetto delle sentenze n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990 di questa Corte, richiamate dal rimettente, nonché delle sentenze n. 377 del 1994, n. 76 del 1977 e dell'ord. n. 363 del 1988. In particolare, si chiede oggi alla Corte di inserire i «parenti naturali» (di grado corrispondente al quarto ed al quinto) nelle categorie dei chiamati alla successione, in caso di mancanza di eredi legittimi e con precedenza sullo Stato, rilevando che quest'ultimo subentra nell'eredità (come si suole ritenere) non per un interesse patrimoniale, bensì per l'esigenza di evitare che i beni rimangano senza un legittimo proprietario. Ai giudici *a quibus* non sembra conforme a Costituzione, in particolare, il fatto che i c.d. parenti naturali, che pure sono legati al defunto da un vincolo di consanguineità, vengano esclusi dal diritto di succedere *ab intestato* quando non vi siano eredi legittimi all'infuori dello Stato.

3.— La questione è infondata.

Va premesso che negli ordinamenti contemporanei l'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento è espressione di diverse scelte di politica legislativa, sicché vi sono sistemi che tendono a restringere il novero dei successori *ex lege* e sistemi che, al contrario, ampliano in modo significativo dette categorie. Vertendosi in tale ambito, anche il nostro legislatore resta libero di disciplinare la successione legittima facendo uso della sua discrezionalità, non sindacabile da questa Corte se non per violazioni del dettato costituzionale.

Nel caso specifico, a sostegno della predetta questione il giudice rimettente richiama anzitutto i parametri di cui agli artt. 3 e 29 Cost., evidenziando da un lato la «lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale», dall'altro quella dei diritti della «famiglia intesa come società naturale, ossia come gruppo che si pone quale fonte di solidarietà». Tali parametri, però, non risultano vulnerati, sol che si consideri la differenza che c'è tra la situazione delle persone tra le quali esiste un rapporto di consanguineità e quella in cui i soggetti sono legati anche dal vincolo di una vera e propria parentela.

Ne consegue che non ha neppure pregio invocare, come fa il rimettente, le sentenze di questa Corte n. n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990, perché la remota consanguineità esistente nei casi in esame non può essere posta sullo stesso piano del vincolo tra «fratelli e sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore» (cit. sentenza n. 184 del 1990), soggetti che rientrano in una ristretta comunità nucleare socialmente rilevante.

È inoltre da considerare che un ulteriore riconoscimento, tramite una sentenza additiva, di altre categorie di eredi legittimi comporterebbe un'incidenza sull'ordine successorio tale da alterare profondamente le scelte compiute dal legislatore. Nell'odierna sede, infatti, la Corte dovrebbe — esulando dai propri compiti — provvedere a valutare ed a indicare l'ordine di precedenza (e di esclusione reciproca) tra le diverse categorie di «parenti naturali», giustificando razionalmente anche la loro preferenza rispetto alla successione legittima dello Stato.

4.— Più articolata è, nell'ordinanza di rimessione, la censura riguardante l'art. 30 Cost; ma anch'essa risulta priva di fondamento.

In proposito questa Corte ha già in precedenza osservato (sentenze n. 377 del 1994 e n. 184 del 1990) come dall'art. 30 della Costituzione non discenda in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi. Può dirsi, invece, che un ampio concetto di «parentela naturale» non è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale ed a stabilirne l'equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di compatibilità. Tale equiparazione, pertanto, riguarda fondamentalmente il rapporto che si instaura tra il genitore che ha provveduto al riconoscimento del figlio naturale (o nei cui confronti la paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata) ed il figlio stesso. I rapporti tra la prole naturale ed i parenti del genitore, invece, non trovano riferimenti nella Carta fondamentale e restano quindi estranei all'ambito di operatività dell'invocato parametro.

Già nell'ordinanza n. 363 del 1988 — con la quale fu ritenuta inammissibile una questione simile a quella odierna — questa Corte ha ribadito che non esiste nell'ordinamento «una norma che all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in guisa da attribuirgli uno *status* familiare rapportato non solo a un padre o a una madre, ma anche a nonni, zii, e cugini».

Da tanto consegue l'infondatezza della presente questione anche sotto il parametro di cui all'art. 30 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1347

N. 533

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal pronunciare sentenza per il giudice che si sia pronunciato nel merito o abbia emesso ordinanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di ulteriori e diversi argomenti - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, numero 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Tozzi Luca e Moretti Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il giudice istruttore del tribunale di Firenze — avendo pronunciato un provvedimento di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 186-*quater* cod. proc. civ. —, con ordinanza del 26 marzo 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il 21 marzo 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza *ex art. 186-*quater** cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta, abbia pronunciato ordinanza *ex art. 186-*quater**)»;

che — premesse considerazioni in ordine agli effetti della cosiddetta «forza della prevenzione» sulla serenità del giudice, allorché questi sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario logico già in precedenza seguito su una medesima *res judicanda* — afferma in particolare il rimettente che le motivazioni che hanno portato la Corte costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1997) a dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare *ante causam*, non possono valere per la soluzione della presente questione;

che, infatti, secondo il rimettente, nell'ipotesi del giudice che si sia comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla istanza *ex art. 186-*quater**:

a) il materiale probatorio preso in esame per pronunciarsi su tale istanza è il medesimo che poi sarà preso in esame nella vera e propria sede decisoria;

b) la valutazione di detto materiale avviene in entrambi i casi nel rispetto rigoroso del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ.;

c) la relativa ordinanza dev'essere motivata al pari di una sentenza, con ciò imponendosi che venga ripercorso nella sua integralità il medesimo «itinerario logico» già in precedenza seguito e che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoché sulla medesima *res judicanda*;

d) l'ordinanza *ex art. 186-*quater** è idonea ad acquistare efficacia di sentenza.

Considerato che — investita del vaglio di costituzionalità della disposizione in esame, denunciata dallo stesso rimettente con riferimento ai medesimi parametri e sulla base di identiche motivazioni — questa Corte, con ordinanza n. 168 del 2000, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che nella presente ordinanza di rimessione (emessa in data anteriore a quelle definite dalla menzionata pronuncia, ma pervenuta con ritardo alla Corte) il rimettente non offre ulteriori argomenti, né svolge diverse o nuove considerazioni a sostegno dell'asserita illegittimità della norma impugnata, per cui anche l'odierna questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 534

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Questione già esaminata - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalità e tempi di adempimento - Assunto ingiustificato e deteriore trattamento degli accessori dei crediti vantati dai pensionati, con riduzione della loro garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dagli artt. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dell'art. 36, comma 5, della stessa legge n. 448 del 1998, promossi con ordinanze emesse il 9 e il 23 maggio 2000 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 429, 477 e 478 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi d'appello — vertenti in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte — il tribunale di Treviso, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse il 9 maggio (r.o. n. 429 del 2000) ed il 23 maggio del 2000 (r.o. nn. 477 e 478 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

che, secondo il rimettente, le norme impugnate — sopravvenute nelle more dei giudizi *a quibus* e contenenti una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze — vengono a ledere:

a) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione;

b) l'art. 38 Cost., per la conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;

che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi

con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 429 e 477 del 2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base di uguali motivazioni;

che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;

che in tale pronuncia questa Corte — con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — ha affermato che le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che — dato il nesso di subordinazione logico-processuale di ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai magistrati che ne sono investiti — resta precluso l'esame delle altre questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — dal tribunale di Treviso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 535

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Ricorsi alle commissioni censuarie - Accoglimento *ope legis*, per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali - Lamentata eliminazione di un grado di giudizio - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 9 agosto 1993, n. 287, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, n. 405, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 53, 101 e 102.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993, n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie), quest'ultimo convertito in legge 10 novembre 1993, n. 457, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli sul ricorso proposto da Morrone Rita contro l'Ufficio tecnico erariale di Salerno, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello promosso avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993, n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie), nella parte in cui stabiliscono: «i ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle Commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto s'intendono accolti»;

che, secondo il giudice *a quo*, il territorio del comune di Salerno, dapprima suddiviso in due zone censuarie, sarebbe stato, successivamente, suddiviso in cinque zone censuarie, ciò a seguito della presentazione, da parte del comune di Salerno, di ricorso alla competente Commissione censuaria provinciale, ricorso che, per effetto della mancata costituzione di tale organo, si è inteso accolto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; il successivo ricorso del Ministero delle finanze alla Commissione censuaria centrale è stato dichiarato inammissibile, per cui si è consolidato l'effetto del silenzio accoglimento del ricorso del comune di Salerno;

che il giudice *a quo* si limita a rilevare che la mancata costituzione dell'organo (Commissione censuaria provinciale) non può costituire supporto giustificativo della eliminazione di un grado di giudizio e, tanto meno, del consolidamento della tesi sostenuta nel ricorso (silenzio-accoglimento), omettendo qualsiasi riferimento all'incidenza nel giudizio della norma denunciata;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza richiamata è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per la inammissibilità, in quanto l'ordinanza di rimessione non conterrebbe alcun cenno sulla rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio di merito;

che, sempre secondo la difesa dello Stato, le decisioni che scaturiscono dai ricorsi dei comuni di cui all'art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 16 del 1993 verrebbero recepite in un decreto delegato legislativo, per cui gli estimi catastali da applicare sarebbero quelli fissati con il decreto delegato legislativo, con la conseguenza che una questione di costituzionalità, semmai, dovrebbe avere ad oggetto tale ultimo decreto delegato legislativo; inoltre, sottolinea un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il giudice rimettente, pur indicando le norme costituzionali, che potrebbero essere state violate, tuttavia non indica in alcun modo le ragioni della paventata violazione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione emessa in un giudizio di appello avanti alla Commissione tributaria regionale di cui viene indicato semplicemente l'oggetto ("inquadramento del cespite immobiliare in Salerno, via Valerio Laspro n. 49») non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio di secondo grado, di cui non viene neppure precisato il contenuto della decisione appellata, i motivi di appello da decidere e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma che riguarderebbe ricorsi presentati dai comuni;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993, n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 536

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali - Esclusione della tutela *ante causam* e della conseguente applicabilità degli artt. 700 e 669 e ss. cod. proc. civ. o, in subordine (nell'ipotesi che si riconosca la tutela ai soli diritti soggettivi), esclusione della tutela per gli interessi legittimi - Sopravvenuta nuova normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21.
- Costituzione, artt. 24 e 113; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, artt. 6 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sezione prima — sul ricorso proposto dalla Casa di cura «Villa Letizia» S.r.l. contro la regione Lombardia, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione della Casa di cura «Villa Letizia» S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Presidente della III Sezione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso con il quale era stata richiesta la sospensione *ante causam* del decreto dell'assessore regionale alla sanità, che aveva sospeso l'esercizio dell'attività sanitaria nella casa di cura privata ricorrente per un periodo di trenta giorni, e subordinato l'autorizzazione alla ripresa della stessa attività all'accertata eliminazione di ogni irregolarità, dopo aver sospeso detto provvedimento in base all'art. 669-*sexies* del codice di procedura civile, in via provvisoria, alla luce della necessità di definire previamente la questione di costituzionalità appresso esposta, con ordinanza del 19 giugno 1998 (r.o. n. 691 del 1998) ha censurato l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui esclude la tutela *ante causam* e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice amministrativo;

che ha osservato in proposito il giudice rimettente — nel presupposto che la natura di norma di chiusura dell'art. 700 cod. proc. civ. e la sua peculiare finalità ne autorizzino l'applicabilità anche alla contermine area degli interessi legittimi — che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non prefigurano la tutela giurisdizionale con connotazioni diverse a seconda della posizione soggettiva coinvolta dall'azione amministrativa, operando il principio di effettività, quale essenziale predicato della tutela medesima, con uguale intensità a favore sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi. Pertanto, la norma censurata, nel prevedere esclusivamente una tutela cautelare in forma incidentale e in sede collegiale, recherebbe *vulnus* a dette disposizioni costituzionali, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga che il letterale tenore dell'art. 700 cod. proc. civ. debba essere circoscritto sia contenutisticamente sia teleologicamente alla sola area dei diritti soggettivi, il giudice *a quo* ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui essa non accorda una medesima tutela urgente anche agli interessi legittimi. Al riguardo, il rimettente rinvia alle argomentazioni già svolte, cui aggiunge il rilievo della disuguaglianza che, quanto alla possibile tutela cautelare, privilegierebbe i diritti soggettivi rispetto agli interessi legittimi, pur a fronte di una costituzionale parità degli stessi di fronte alla legge;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo, che la ordinanza è stata sollevata dal Presidente della Sezione del t.a.r. per la Lombardia, al quale non è riconosciuto alcun potere giurisdizionale in via monocratica. La questione sollevata sarebbe, inoltre, irrilevante, in quanto con l'ordinanza emessa è già stato adottato il provvedimento di sospensione facendosi applicazione della norma censurata nel senso auspicato dalla stessa ordinanza. Nel merito, l'Avvocatura ha osservato che l'interpretazione pretoria ha trasformato radicalmente il processo amministrativo arricchendolo di numerosi mezzi *praeter legem* con rischio di contrasto con la Costituzione, che non garantisce una tutela cautelare senza limiti in detto processo, per violazione dei principi, anche non scritti, sulla divisione dei poteri;

che nel giudizio si è costituita la parte privata del procedimento *a quo* che ha concluso per l'accoglimento della questione sollevata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle di cui alla ordinanza di rimessione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che, all'art. 3, reca disposizioni generali sul processo cautelare, sostituendo il testo del settimo comma dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971;

che, pertanto, a prescindere da ogni altro profilo preliminare, va disposta la restituzione degli atti al tribunale rimettente perché valuti se a seguito del sopravvenuto intervento legislativo, che ha modificato il sistema delle misure cautelari e degli organi chiamati ad applicarle, la questione di legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante e proponibile nel procedimento *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 537

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di crediti per prestazioni alla pubblica amministrazione - Omessa previsione della possibilità di disporre ordinanze ingiunzione di pagamento o consegna (ex art. 186-ter cod. proc. civ.) - Assertito contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la tutela giurisdizionale nei confronti di atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta nuova normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze emesse il 30 settembre 1998 e il 31 marzo 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi proposti dalla curatela fallimentare R.M.R.C. S.p.a. contro la regione Campania e dal consorzio provinciale trasporti Casertani contro il comune di Pastorano, iscritte al n. 233 del registro ordinanze 1999 e al n. 159 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della curatela fallimentare R.M.R.C. S.p.a. e del Consorzio provinciale trasporti Casertani;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel corso del giudizio promosso dalla curatela fallimentare di una società per azioni per l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento della prestazione di numerosi esami diagnostici effettuati dalla fallita società per incarico di una ex U.S.L., con ordinanza emessa in data 30 settembre 1998, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 aprile 1999 (r.o. n. 233 del 1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, e cioè quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli artt. 33 e 34 dello stesso decreto legislativo n. 80, possa disporre i provvedimenti di cui all'art. 186-ter del codice di procedura civile (ordinanze ingiunzione di pagamento o di consegna);

che, ad avviso del collegio *a quo* la mancata previsione nel processo amministrativo dei rimedi di cui si tratta si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e con il connesso canone di ragionevolezza, oltre che con la tutela del diritto di difesa, e con il principio della garanzia della giustiziabilità per le situazioni giuridiche soggettive vantate nei confronti della pubblica amministrazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata del procedimento *a quo*, svolgendo argomentazioni adesive a quelle di cui alla ordinanza di rimessione, e censurando, altresì, la disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra i soggetti che vantano crediti nei confronti di un qualsiasi ente pubblico o privato imprenditore e quelli che vantano crediti nei confronti di quegli enti o privati che svolgono attività connesse ai pubblici servizi di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, le controversie in relazione ai quali sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che la medesima questione, con riferimento agli stessi parametri, è stata sollevata dal t.a.r. per la Campania con una successiva ordinanza, di contenuto identico alla prima, emessa il 31 marzo 1999, e pervenuta alla Corte il 21 marzo 2000 (r.o. n. 159 del 2000);

che nel relativo giudizio si è costituita la parte privata del procedimento *a quo* che ha concluso per la non fondatezza della questione, alla stregua del rilievo che i giudici di merito hanno ripetutamente affermato che rientrerebbe nelle proprie attribuzioni la emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento.

Considerato che, attesa la identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che, all'art. 8, comma 2, prevede che, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale — nelle quali, ai sensi del comma 1 della stessa legge, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile —, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisoria, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al collegio rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 538

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Tutela sommaria dei diritti - Controversie di natura patrimoniale per prestazioni e servizi resi alla pubblica amministrazione - Omessa previsione dei mezzi processuali previsti dal codice di rito e, in ispecie, di quelli indicati nel titolo I del libro IV del codice di procedura civile - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con nove ordinanze emesse il 9 marzo 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 309, 341, 342, 343, 344, 349, 350, 351 e 352 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22, 24 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Bruccoleri Raffaele;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con nove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 309, 341, 342, 343, 344, 349, 350, 351, 352 del 1999) emesse il 9 marzo 1999, nel corso di altrettanti giudizi aventi ad oggetto la condanna di amministrazioni pubbliche inadempienti al pagamento di somme di denaro dovute a titolo di forniture di medicinali, ed a fronte delle domande dei ricorrenti dirette ad ottenere, nelle more delle decisioni di merito ed in relazione ad irreparabile pregiudizio, l'applicazione degli artt. 669-sexies e 700 del codice di procedura civile, nonché dell'art. 186-ter cod.proc.civ., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui, pur spostando la giurisdizione di talune materie dal giudice ordinario al giudice amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti sui quali è legittimato a decidere, con particolare riferimento agli istituti di cui al Titolo I del Libro IV cod.proc.civ.;

che, secondo il giudice rimettente, le norme del processo civile, pur dotate di una particolare «vis espansiva», tale da renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una regola processuale ben definita, tuttavia incontrano il limite costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro il quale non possono essere trasfuse per ragioni di ordine dogmatico-sistematico e, soprattutto, per ragioni pratiche ed organizzative;

che, neanche potrebbe essere di ausilio il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 190 del 1995), secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie patrimoniali sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, può adottare, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, tutti i provvedimenti urgenti, che appaiano più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, in quanto i concetti di «tutela cautelare» e di «cognizione sommaria» del diritto sono assolutamente diversi e, mentre il primo non è estraneo al processo amministrativo, non altrettanto può dirsi del secondo;

che, ad avviso del giudice *a quo* neanche può giungersi all'affermazione di un parziale difetto di giurisdizione, in quanto ciò implicherebbe una sostanziale riduzione della portata della legge-delega;

che, in sostanza, le questioni risolvibili con la cognizione sommaria sfuggirebbero alla cognizione di qualunque giudice: a quella del giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate ed a quella del giudice amministrativo in difetto della puntuale indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari.

Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni, dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la norma censurata è stata modificata dall'art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000;

che la nuova formulazione della norma prevede espressamente che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applichi il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (comma 1), mentre, qualora, in ordine al credito azionato, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile, si disponga in via provvisoria, su istanza di parte, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 539

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Indennità di esproprio - Riduzione al minor valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI - Assunto contrasto con il principio del giusto indennizzo e con il principio di eguaglianza, per deteriore trattamento del proprietario espropriato rispetto a quello privato del bene per occupazione appropriativa oppure evasore totale dell'imposta, e, inoltre, con il principio della capacità contributiva nell'imposizione tributaria - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse, il 22 settembre 1999 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Thuile Rudolf ed altro contro il comune di Terlano ed altro, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e il 2 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Ghiringhelli Angela e il comune di Castronno, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 22 settembre 1999 (r.o. n. 181 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che detta disposizione prevede che l'indennità dovuta in caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al minor valore indicato nell'ultima dichiarazione ICI, presentata dall'espropriato;

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma in questione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 42 della Costituzione, in quanto nella determinazione dell'indennità di esproprio imporrebbe un criterio disancorato dalle caratteristiche essenziali del bene, per agganciarlo alla valutazione, eventualmente erronea, fattane dal proprietario ai fini della dichiarazione ICI, sia con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del bene per effetto di occupazione appropriativa ed ancor più con l'evasore totale dell'imposta, al quale la norma non sembrerebbe applicabile;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, sia pure in riferimento ad ulteriori parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 2 marzo 2000;

che il giudice *a quo* sottolinea, in particolare, la peculiarità della fattispecie, allorché l'espropriato, già colpito dalla sanzione fiscale a seguito di accertamento da parte dell'amministrazione comunale, viene, altresì, a subire una ulteriore penalizzazione, giacché il valore di riferimento — secondo una interpretazione letterale della norma — verrebbe ad essere quello indicato nella dichiarazione dell'interessato ai fini ICI e non quello determinato a seguito dell'accertamento dell'Ente impositore, con conseguente violazione del principio del «giusto indennizzo» o del «serio ristoro»;

che la norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione per violazione del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e del criterio di progressività cui è informato il sistema tributario;

che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, vanno riuniti e, conseguentemente, decisi;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate infondate dalla Corte con sentenza n. 351 del 2000;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 540

Ordinanza 15-23 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Edilizia - Attività edilizia nelle zone boschive e forestali - Zone di rispetto e vincolo di inedificabilità con eccezionale possibilità di deroga - Assunto contrasto con i principi della legislazione statale in materia, con ingiustificata discriminazione dei proprietari ricadenti in zone del territorio regionale rispetto a quelli residenti nel territorio nazionale - Sopravvenuta nuova normativa regionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), promossi con tre ordinanze emesse il 9 dicembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 126 e 219 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11 e 16, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Zulian Renato e di Sottile Sebastiano, nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di giudizi diretti all'annullamento del diniego di concessione edilizia (r.o. n. 125 del 1999), del diniego del nulla osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania (r.o. n. 126 del 1999) o di entrambi (r.o. n. 219 del 1999), il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con tre ordinanze, di identico contenuto, emesse il 9 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei Piani regolatori generali;

che il giudice *a quo* premette che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio di merito, essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi di ricorso; che la norma testé citata definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali, pone un limite di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi (comma 1) e infine, al comma 2, pone una deroga relativa alla possibilità per i p.r.g. di prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq;

che il tribunale amministrativo regionale rileva che il legislatore regionale ha inteso introdurre un vincolo di immodificabilità assoluta per i terreni boschivi, in quanto non ha escluso le zone A e B dall'ambito di operatività del divieto di edificabilità e ciò in contrasto con le previsioni della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del d.l.27 giugno 1985, n. 312);

che la legge n. 431 del 1985, pur estendendo il vincolo paesaggistico a talune parti del territorio ritenute meritevoli di tutela e, per quanto qui interessa, ai territori coperti da foreste e boschi (art. 1, lettera g), ha tuttavia escluso il vincolo per le anzidette zone A e B;

che — sempre secondo il giudice rimettente — pur dovendosi riconoscere al legislatore regionale, in forza della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 14, lettera f), dello statuto, la facoltà di dettare deroghe rispetto alle normative nazionali, tuttavia la diversità della disciplina non dovrebbe essere né arbitraria né irrazionale, con la compromissione totale del diritto di proprietà;

che ne consegue, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata determinerebbe la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto, contrariamente a quanto avviene per il territorio nazionale ed a fronte di quanto previsto per altri vincoli, ha la potenzialità di determinare il degrado di aree già garantite dall'ordinamento giuridico con misure limitative della facoltà di edificazione meno penalizzanti e, comunque, più compatibili nel bilanciamento degli interessi di pari valenza costituzionale;

che verrebbe a determinarsi, inoltre, una ingiustificata discriminazione fra i proprietari di aree ricadenti nelle zone A e B del territorio regionale e quelli di aree analoghe ricadenti nel territorio nazionale, ovvero di aree ricadenti in zone A e B, ma limitrofe non a boschi, ma a laghi, fiumi, mare ecc.

che non apparirebbe rilevante — secondo il giudice *a quo* — al fine di mitigare il divieto di cui al primo comma, la previsione di cui al secondo comma del medesimo art. 10, in quanto la deroga in esso prevista sarebbe frutto di una discrezionalità dell'Amministrazione interessata, tenuto anche conto che l'indice di densità territoriale è estremamente basso (0,30 mc/mq);

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 125 del 1999 si è costituita, con memoria depositata fuori termine, la parte privata del giudizio *a quo* Renato Zulian;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 219 del 1999 si è costituita la parte privata Sottile Sebastiano, la quale, dopo aver puntualizzato che i terreni interessati ricadono in zona B e rilevata la contraddittorietà della definizione della zona, contemporaneamente ritenuta residenziale e definita come fascia pre-boschiva, svolge argomentazioni adesive circa la fondatezza della questione;

che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuta la Regione Siciliana che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando che la normativa regionale (art. 4), a differenza di quella statale, conterrebbe una puntuale e specifica definizione giuridica di «bosco», ancorandola a parametri ben definiti (estensione, specie e qualità delle piante presenti, densità di copertura del suolo) e considerando sinonimi i termini «boschi e foreste» e disponendo, al terzo comma, che «non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati...», con la conseguenza — secondo l'assunto della difesa regionale — che neppure se all'interno di un conglomerato urbano dovesse darsi una estensione di piante forestali rispondenti alla fattispecie giuridica di «bosco», essa non andrebbe qualificata come tale e, quindi, non andrebbero applicate nella relativa fascia di rispetto, le previsioni di cui alla norma impugnata;

che nel corso della discussione all'udienza del 24 ottobre 2000 la difesa della Regione Siciliana si è richiamata alla sopravvenuta legge 19 agosto 1999, n. 13, sottolineando che gli artt. 1 e 3 hanno sensibilmente modificato le norme censurate, ridefinendo il concetto di bosco ed innovando sull'ampiezza della fascia di rispetto e sulla relativa disciplina.

Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate, può essere disposta la riunione dei giudizi;

che in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata (Bollettino Ufficiale 23 agosto 1999, n. 40) la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione»;

che il legislatore regionale, intendendo esercitare poteri di intervento più rigoroso con maggiore o pari efficienza a protezione dei beni paesaggistici ambientali (v. sentenza n. 327 del 1990; n. 151 del 1986), ha disposto,

tra l'altro, con la legge sopravvenuta, la sostituzione (nell'art. 3) del denunciato articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1996, comportante variazioni sia della ampiezza della zona di rispetto a seconda della superficie del bosco e sia del sistema di deroghe;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento sia della disposizione denunciata sia del quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi pendenti avanti allo stesso giudice rimettente e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a base delle ordinanze di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1355

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 51

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 ottobre 2000
(della provincia autonoma di Trento)

Provincia di Trento - Confini territoriali - D.P.R. 21 dicembre 1999, recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave» - Individuazione del confine amministrativo tra i comuni di Canazei (Provincia di Trento) e Rocca Pietore (Provincia di Belluno) anziché nella linea di displuvio delle cime della Marmolada (come stabilito in seguito ad annoso contenzioso con la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1361/1998 del 23 ottobre 1998) in una linea retta, che taglia diagonalmente in due il ghiacciaio della Marmolada, in senso più favorevole agli enti veneti interessati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento - Lamentata inosservanza delle procedure stabilite dalla Costituzione per le modificazioni dei confini tra enti territoriali dello Stato italiano - Lesione della sfera di competenza provinciale in materia di gestione del proprio territorio - Elusione del giudicato della decisione del Consiglio di Stato sopra menzionato - Violazione dei principi di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 743/1988 e 55/1993.

- D.P.R. 21 dicembre 1999 recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave».
- Costituzione, artt. 131, 132 e 97; Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 6, 18, 20 e 24; 9, nn. 11 e 14; 14; 16; 68 e 107.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale signor Lorenzo Dellai, giusta deliberazione della giunta n. 2572 del 19 ottobre 2000, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 19 ottobre 2000, rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel, direttore dell'ufficio contratti della provincia ed ufficiale rogante (rep. n. 24987) — dall'avv.to prof. Sergio Panunzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave»;

F A T T O

1. — Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Trento deve portare nuovamente innanzi a codesta ecc.ma Corte una controversia ad Essa ben nota, poiché per ben due volte — seppure in vario modo — la Corte ha già dovuto occuparsene: quella relativa al confine fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento, che corre lungo le cime della Marmolada. Una controversia iniziata nell'ormai lontano anno 1973.

Riepiloghiamo brevemente i fatti attraverso i quali si è dipanata la controversia e che precedono l'emana- zione del d.P.R. del 21 dicembre 1999 cui si riferisce il presente ricorso.

2. — Nell'anno 1973 il Comune di Canazei (Provincia di Trento) propose ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 267 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, per la contestazione del confine tra il comune stesso e il finitimo Comune di Rocca Pietore (provincia di Belluno), nel tratto del massiccio della Marmolada. Il Comune di Canazei riteneva infatti che tale linea confinaria dovesse seguire il crinale del gruppo dolomitico, lungo le creste delle montagne, in conformità con quanto indicato dalla commissione internazionale per la delimitazione del confine austriaco-italiano nel 1911, anziché tagliare diagonalmente il ghiacciaio con una linea retta da Punta Penia a Passo della Fedaià, come preteso dal Comune di Rocca Pietore e come segnato sulle carte dell'I.G.M.

Il Ministero dell'interno, in sede di istruttoria sul ricorso, acquisite le deduzioni delle regioni e province interessate, costituiva una commissione incaricata di esaminare la documentazione e di compiere indagini e, al ter-

mine dei lavori di questa, richiedeva il prescritto parere al Consiglio di Stato, il quale si pronunciava per l'accoglimento del ricorso (Cons. St., sez. I, parere n. 18/1980 del 7 marzo 1980). Il ricorso veniva accolto con il d.P.R. 29 maggio 1982.

In particolare, nel decreto che ha accolto il ricorso si è ritenuto che il tracciato confinario fra i due comuni contendenti «debba essere fissato in aderenza alle deliberazioni della commissione internazionale del 1911» (v. il citato parere Cons. St., sez. I, n. 18/1980, richiamato nel d.P.R. 29 maggio 1982 e da considerarsi parte integrante dello stesso). Il d.P.R. in questione ha perciò ritenuto fondata la tesi del ricorrente Comune di Canazei, che richiama l'atto di confinazione fra il Regno d'Italia e l'Impero austriaco del 22 dicembre 1867 (conseguente al trattato di Vienna del 3 ottobre 1866), successivamente puntualizzato dal protocollo della commissione italo-austriaca del 1911, quali unici documenti ufficiali da tenere in considerazione per la determinazione del confine controverso che essi indicavano come corrente lungo la linea del crinale montano (linea «delle creste» o «delle cime» od anche «di displuvio»).

Il decreto presidenziale, inoltre, considerando l'esigenza di una corretta demarcazione del confine, lungo un tratto così impervio, incaricava il Ministero dell'interno dell'esecuzione della decisione, concedendogli la possibilità di un'azione correttiva del tracciato confinario, e specialmente della cartografia, per realizzare un più conveniente allineamento del confine corrente lungo le creste con l'effettiva conformazione del crinale montano, per renderlo più facilmente riconoscibile nei punti più inagevoli, e comunque sempre in conformità al criterio individuato (linea delle creste).

3. — Il d.P.R. 29 maggio 1982 è stato impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio sia dal Comune di Rocca Pietore che dalla Regione Veneto.

La Regione Veneto sollevava altresì, in relazione al citato decreto, conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale che, peraltro, lo rigettava con la sentenza 30 giugno 1988, n. 743. Con quel ricorso la regione aveva dedotto la «violazione delle sue attribuzioni per quel che attiene alla sfera territoriale delle medesime», nonché degli articoli 131 e 132 della Costituzione. Con la suddetta sentenza n. 743 del 1988 codesta ecc.ma Corte ritenne ammissibile il conflitto, ma lo rigettò nel merito perché riconobbe la spettanza allo Stato, secondo la procedura dell'articolo 267 del r.d. n. 383 del 1934, del potere di decidere la contestazione di confini proposta dal Comune di Canazei.

Parallelamente, nel corso del giudizio innanzi alla prima sezione del t.a.r. del Lazio, anche tale giudice portava all'esame di codesta ecc.ma Corte, sotto altro profilo, la controversia sui confini fra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento nella zona della Marmolada. Infatti, con ordinanza del 5 febbraio 1992 (erano passati già nove anni dalla proposizione del ricorso per contestazione di confini) il t.a.r. del Lazio sollevò una questione di costituzionalità dell'articolo 267 del r.d. n. 383 del 1934. Ma anche tale questione venne dichiarata non fondata da codesta ecc.ma Corte con la sentenza 16 febbraio 1993, n. 55.

Così superata la questione di costituzionalità e ripreso il giudizio, la sezione prima del t.a.r. del Lazio, con sentenza n. 1290 dell'11 maggio 1994, ha respinto i ricorsi degli enti veneti, confermando l'accertamento dei confini risultante dal d.P.R. 29 maggio 1982: confermando, cioè, che il confine corre lungo la linea delle creste della Marmolada.

4. — Successivamente, la sentenza di primo grado è stata appellata dalla Regione Veneto e dal Comune di Rocca Pietore. Anche tali impugnazioni sono state, tuttavia, respinte dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la decisione n. 1361/1998 del 23 ottobre 1998. Il Consiglio di Stato, decidendo definitivamente il merito della controversia, ha infatti confermato l'accertamento dei confini operato con il d.P.R. 29 maggio 1982, affermando che «... la linea di confine tra il Comune di Canazei e il Comune di Rocca Pietore, nella zona della Marmolada e, più specificamente, nel tratto compreso tra la linea del monte Marmolada e il passo Fedaiia, deve intendersi coincidente con la linea di displuvio della catena principale del monte Marmolada (cd. linea delle creste o delle cime)».

Era ragionevole pensare che con tale decisione del Consiglio di Stato — intervenuta dopo ben venticinque anni dalla proposizione del ricorso *ex* articolo 267 del r.d. n. 383 del 1934! — la controversia sui confini si fosse finalmente conclusa. Ma non era così. Infatti sia la Regione Veneto che il Comune di Rocca Pietore — gli stessi enti che avevano proposto ricorso al t.a.r. per ottenere l'annullamento del d.P.R. 29 maggio 1982 — hanno impugnato la decisione del Consiglio di Stato con ricorsi in Cassazione, chiedendone l'annullamento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Com'era facilmente prevedibile, anche tali ricorsi degli enti veneti sono stati respinti dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 106 del 5 aprile 2000. Con tale sentenza si è infatti riconosciuto che la giurisdizione spettava al giudice amministrativo (come giurisdizione esclusiva estesa anche al merito). Tale sentenza della Cassazione è stata notificata, a cura della Provincia autonoma di Trento, agli enti veneti ricorrenti. Per cui, a questo punto — e dopo oltre 27 anni di contenzioso! — risulta definitivamente accertato, a seguito di sentenza passata in giudicato — che la linea di confine fra i Comuni di Canazei e di Rocca Pietore, e quindi fra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, coincide con la linea delle cime (o del dislivello) della catena principale del monte Marmolada.

5. — A questo punto occorre anche ricordare che, mentre il contenzioso sopra descritto era in corso di svolgimento, è entrata in vigore la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». Tale legge, in particolare, disciplina anche i «bacini idrografici» — definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), come i territori nei quali «le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti ...» — ed individua, fra i «bacini di rilievo nazionale» quello del Piave e quello dell'Adige (art. 14).

La stessa legge, al primo comma dell'articolo 4, stabilisce che la «delimitazione» dei bacini di rilievo nazionale deve essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei ministri (e stabiliva anche — all'articolo 13, comma 2 — che intanto quei bacini fossero provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al d.P.C.M. 22 dicembre 1977); all'articolo 12 la legge disciplina le «Autorità di bacino di rilievo nazionale» (tutte presiedute dal Ministro dei lavori pubblici), che hanno anche il compito di adottare i relativi «piani di bacino di rilievo nazionale» (art. 18).

Giova peraltro ricordare che, in conseguenza della speciale autonomia spettante in materia alle Province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi degli articoli 8, n. 24, 9, n. 9, 14 e 16 dello statuto speciale T.-A.A.) e riconosciuta dalla stessa legge n. 183 del 1989 (art. 32), nelle due province autonome — ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 — il «piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche», stabilito d'intesa fra Stato e provincia autonoma (ai sensi dell'articolo 14 dello statuto speciale T.-A.A.), «vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale».

Successivamente, in attuazione della disciplina stabilita dalla legge n. 183 del 1989, con il d.P.R. 14 aprile 1994 il Governo ha adottato un «atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale». Tale atto d'indirizzo (articolo 2, comma 1) ha regolato la elaborazione, da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale (e interregionale), dei progetti di «delimitazione» dei bacini idrografici di loro competenza in conformità ai criteri tecnici stabiliti nell'allegato 1. Esso stabilisce inoltre (articolo 2, comma 2) che la rappresentazione cartografica dei bacini deve essere in scala almeno 1:250.000 IGMI; mentre eventuali situazioni di dettaglio sono riportate in elaborati in scala 1:50.000, oppure 1:25.000. Infine (articolo 2, comma 3) vi si prevede anche che «Ove necessario, autorità di bacino limitrofe ... possono definire d'intesa fra di loro i progetti di delimitazione dei rispettivi bacini relativamente ad aree in cui, in applicazione dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sia riconosciuta la presenza di interessi comuni».

6. — In applicazione della suddetta disciplina della legge n. 183 del 1989 e del d.P.R. 14 aprile 1994, è stato appunto emanato il d.P.R. 21 dicembre 1999 — recante la delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave — cui si riferisce il presente ricorso. Ricorso che forse la Provincia autonoma di Trento non avrebbe proposto innanzi a codesta Ecc.ma Corte se esso non fosse stato cronologicamente preceduto dalla interminabile e combattutissima vicenda contenziosa che si è dinanzi sommariamente descritta. Ma la pervicacia dimostrata in quella vicenda dagli enti veneti nel cercare di imporre, in ogni modo possibile, la loro tesi circa l'andamento del confine conteso — una pervicacia che da ultimo è giunta ai limiti della temerarietà, come sembra significare anche la pesante condanna alle spese inflitta a quegli enti dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 106 del 2000 — inducono la provincia ricorrente a ritenere che in talune particolari disposizioni di quel decreto di delimitazione (adottato un anno dopo la suddetta decisione del Consiglio di Stato che ha definitivamente accertato la linea del confine sulla Marmolada) emerga un ulteriore tentativo di modificare surrettiziamente il confine conteso sulla Marmolada in senso favorevole alle tesi sostenute dagli enti veneti: riducendo il territorio della Provincia autonoma di Trento (e del Comune di Canazei) e corrispondentemente aumentando quello della Regione Veneto (e del Comune di Rocca Pietore).

Esaminiamo, dunque, quale sia il contenuto del decreto presidenziale di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave. Al riguardo giova premettere che, come è detto espressamente dall'articolo 14 della legge n. 183 del 1989, dal punto di vista geografico ed idrografico il bacino del Piave interessa esclusivamente le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, non anche la Regione Trentino-Alto Adige. Infatti — come definitivamente accertato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la citata decisione n. 1361 del 1998 — la linea delle cime (o delle creste) della catena principale della Marmolada definisce il confine amministrativo fra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto Adige (e la provincia ricorrente), e costituisce anche la «linea di displuvio» fra il bacino del fiume Piave (Veneto) e quello del fiume Adige (Trentino): infatti le acque del ghiacciaio della Marmolada (ghiacciaio delimitato dalla suddetta «linea delle cime») confluiscono nel fiume Avisio che, a sua volta, si immette nel fiume Piave (cfr. anche il r.d. 15 gennaio 1942, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1942, recante l'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Trento, dove il ghiacciaio della Marmolada risulta appunto sboccare nel fiume Avisio, che attraversa i comuni trentini di Canazei e di Vigo di Fassa).

Nel preambolo del decreto presidenziale in questione si legge, fra l'altro, che esso è stato emanato essendosi anche «considerato che il limite di bacino interessante il ghiacciaio della Marmolada nei Comuni di Roccapietore (Belluno) e Canazei (Trento), nella cartografia in scala 1:250.000, non consente di individuare nella dovuta precisione la posizione della linea di displuvio in corrispondenza del ghiacciaio stesso»; ed essendosi anche «ritenuto di dettagliare in scala opportuna la linea di displuvio nel territorio sopra indicato, da definire d'intesa tra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige».

Quanto poi al contenuto dispositivo del decreto esso, all'articolo 1, contiene l'approvazione della «perimetrazione» del bacino del fiume Piave, quale risultante dalla cartografia annessa in scala 1:250.000. Al riguardo non si può non rilevare che appunto nella annessa cartina n. 2 del bacino del Piave (v. nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. ord., n. 195 del 22 agosto 2000, pag. 41), contenente anche la zona della Marmolada, il confine amministrativo fra i Comuni di Rocca Pietore e di Canazei è rappresentato, anziché dalla linea delle cime della Marmolada (linea che ne delimita anche il ghiacciaio), ancora da una linea retta continua che taglia diagonalmente il ghiacciaio (cfr. anche la «Legenda» nella *Gazzetta Ufficiale* cit., pag. 40), secondo la tesi sostenuta nel corso del contenzioso dagli enti veneti, ma definitivamente respinta dal Consiglio di Stato con la più volte citata decisione del 1998 (decisione precedente la adozione del d.P.R. 21 dicembre 1999 in questione).

Per quanto riguarda poi il «confine di bacino» riportato nella medesima cartina (rappresentato da una linea punteggiata: cfr. ancora la «Legenda» citata), tale confine dovrebbe essere definito dalla linea di displuvio, ovvero «delle cime», e quindi corrispondere al confine amministrativo come da ultimo accertato dal Consiglio di Stato; esso invece (per le ragioni appena dette) nella cartina risulta essere «intersecato» dalla linea retta del (falso) confine amministrativo. Ma, oltre a ciò, si deve anche rilevare che, nonostante la scala poco dettagliata della carta allegata al decreto, è evidente che in essa la linea di displuvio segue un andamento sicuramente diverso da quello risultante dalla cartografia annessa all'atto di confinazione della commissione italo-austriaca del 1911, che il Consiglio di Stato ha accertato corrispondere al confine amministrativo e coincidere con la linea di displuvio (o delle cime). È infatti palese che nella parte più a nord del tratto di confine in questione (corrispondente grosso modo alla zona della Punta Serauta) il confine risulta molto spostato verso nord-ovest, e che in tal modo una buona parte del ghiacciaio della Marmolada risulterebbe comunque ricadere nel territorio della Regione Veneto.

Il successivo articolo 2 del decreto presidenziale in questione stabilisce poi che «ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto dove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le autorità di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia, tenendo anche conto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 14 aprile 1994». Tale previsione già di per sé appare applicabile alla linea di confine sulla Marmolada, proprio perché — come già si è detto — nella cartina allegata al decreto è riprodotto, anche se erroneamente, un confine amministrativo che segue una linea retta sul ghiacciaio e che, quindi, non seguendo la linea delle cime (o del displuvio), «nterseca» il confine del bacino.

Quanto appena detto è poi confermato dall'articolo 4 del decreto presidenziale in questione, il quale così recita: «In applicazione dell'articolo 2 del presente decreto, l'autorità di bacino del Piave, d'intesa con l'autorità di bacino dell'Adige, redige apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei Comuni di Roccapietore (Belluno) e Canazei (Trento)».

7. — Come risulta da quanto sopra esposto, la lettura del d.P.R. 21 dicembre 1999 e della cartografia ad esso allegata conferma il timore della provincia ricorrente che già con esso, e poi anche con l'intesa fra le (sole) autorità di bacino di cui all' articolo 4 si voglia incidere surrettiziamente sui confini amministrativi fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento (già definiti dalla decisione del Consiglio di Stato), facendo rientrare una parte almeno del ghiacciaio della Marmolada nel territorio del comune di Rocca Pietore e della Regione Veneto.

Già appaiono sintomatici in tal senso i seguenti fatti:

a) che nel preambolo del decreto (primo «considerato») si dica che il ghiacciaio della Marmolada si trova «nei comuni di Roccapietore (Belluno) e Canazei (Trento)», laddove invece era stato già accertato — prima con il decreto presidenziale del 1982, e poi, definitivamente, con la decisione del Consiglio di Stato del 1998 — che il ghiacciaio è interamente ricompreso nel territorio trentino;

b) che, corrispondentemente a quanto sopra, nella cartografia allegata al decreto in questione sia ancora riportato, come confine amministrativo fra Regione Veneto e Provincia di Trento, la linea retta che taglia diagonalmente in due il ghiacciaio, anziché quella (confermata definitivamente dal Consiglio di Stato) che segue l'andamento delle cime della Marmolada (linea delle cime o di displuvio);

c) che nella medesima cartografia anche il confine del bacino, pur non corrispondendo alla linea retta che taglia il ghiacciaio, non coincide però con la linea delle cime (o di displuvio) come accertata dal Consiglio di Stato, ma ha un andamento diverso, più vicino alla suddetta linea retta (e quindi più favorevole agli interessi degli enti veneti).

Ma oltre a ciò, e con più particolare riferimento alla disciplina contenuta negli articoli 2 e 4 del decreto in questione, la sua lesività delle attribuzioni costituzionali e della integrità del territorio della provincia ricorrente si apprezza meglio se si ha ben presente la peculiarità del rapporto che — in virtù del Trattato di Vienna del 1866 e del relativo atto di confinazione del 1867, del successivo protocollo finale della commissione di demarcazione italo-austriaca del 1911, e da ultimo della decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1361 del 1998 — intercorre in quella zona fra il confine amministrativo e la linea «delle cime» della Marmolada (o «delle creste», o «di displuvio»). Peculiarità che consiste nella accertata ed insuperabile identità, in quella zona, fra il confine amministrativo e la linea delle cime o di displuvio della Marmolada. Motivo per cui, in quella zona, modificare la linea di displuvio non facendola più coincidere (come invece ha detto il Consiglio di Stato) con la linea delle cime della catena principale della Marmolada significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare) surrettiziamente il confine amministrativo fra i Comuni di Rocca Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento. Una modificazione quest'ultima, che si può realizzare come per qualsiasi altro confine interno fra enti territoriali della Repubblica italiana, ma solo con le procedure appropriate stabilite dal nostro sistema costituzionale (nel caso, quella prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost.).

Inoltre, per le medesime ragioni di cui sopra, la stessa «definizione» della linea di displuvio nei territori di Roccapietore e Canazei sulla Marmolada — cui si riferisce l'articolo 4 del decreto presidenziale in questione, ipotizzando al riguardo una «intesa» fra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige — non può portare a definire una linea diversa da quella già definitivamente accertata dalla decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1361 del 1998: quella cioè della linea delle cime della catena della Marmolada. E comunque la definizione di quella linea non può essere nella disponibilità (l'intesa) delle due autorità di bacino.

Pertanto la Provincia Autonoma di Trento si vede costretta a sollevare il conflitto di attribuzione in relazione al suddetto d.P.R. 21 dicembre 1999, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Violazione delle attribuzioni costituzionali della Provincia Autonoma di Trento di cui agli articoli 131 e 132 Cost.; agli articoli 8, spec. nn. 6, 18, 20 e 24; 9 spec. nn. 9 e 11, 14, 16: 68 e 107 dello Statuto speciale Trentino-Alto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (spec. art. 8. comma 1. lett. e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e successive modificazioni; ed art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e successive modificazioni). Violazione di giudicato.

1.1. — Come si è già detto, la carta in scala 1:250.000 allegata al decreto presidenziale in questione rappresenta il confine amministrativo fra i Comuni di Canazei e di Roccapietore, e quindi fra la Provincia di Trento e la Regione Veneto, come una linea retta che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada. Si tratta della vecchia linea già contenuta in passato nella cartografia dell'IGM che dapprima il d.P.R. 29 maggio 1982, ed infine la più volte richiamata decisione del Consiglio di Stato (passata in giudicato a conclusione di un giudizio che ha visto come parti anche la Provincia autonoma di Trento e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri) hanno accertato essere errata, riconoscendo che il confine corre invece lungo la linea delle cime (o di displuvio), e quindi imponendone la correzione sulla cartografia ufficiale.

L'amministrazione dello Stato italiano, in particolare il Ministero degli interni, secondo quanto stabilito già dal d.P.R. 29 maggio 1982, avrebbe potuto (e se necessario dovuto) provvedere anche ad una più precisa definizione e demarcazione del confine contestato per consentire «un più conveniente allineamento del confine con il crinale montano» (così a pagina 11 del parere n. 18/1980, del 7 marzo 1980, della sezione prima del Consiglio di Stato, espressamente richiamato nel secondo periodo del dispositivo del d.P.R. 29 maggio 1982): cioè, oltre ad una correzione della cartografia, una «demarcazione» sul terreno, per renderlo più facilmente riconoscibile nei punti più inagevoli (circostanza evidentemente non infrequente in una zona in cui la linea di confine coincide con le vette della Marmolada, alte più di 3.000 metri!), ma sempre — giova ripeterlo — in conformità al criterio sancito dal Consiglio di Stato della linea delle cime.

Ciò avrebbe potuto essere fatto dal Ministero degli interni sin dal 1982 (poiché il d.P.R. 29 maggio 1982, non venne mai sospeso da alcun giudice); e comunque — se necessario — doveva essere fatto subito dopo il passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di Stato del 1998.

Ma non solo l'amministrazione dello Stato, a tutt'oggi, non ha ancora provveduto alla suddetta «demarcazione». Ad anni di distanza dal definitivo accertamento del confine, con il decreto presidenziale in questione lo Stato pretende di reintrodurre una definizione del confine amministrativo diversa da quella già accertata in sede giurisdizionale (con sentenza passata in giudicato anche nei suoi confronti), e corrispondente invece a quella già inutilmente sostenuta dagli enti veneti ma dichiarata errata dal Consiglio di Stato.

In definitiva, il d.P.R. 21 dicembre 1999, con l'annessa cartografia, prima ancora di definire il confine del bacino del Piave sulla Marmolada definisce il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto; ma facendo ciò esso pretende di modificare quel confine rispetto a quello che è il suo vero andamento stabilito negli atti costitutivi e definitivamente accertato in sede giurisdizionale. Cosicché il decreto presidenziale in questione è lesivo della integrità del territorio provinciale, costituzionalmente garantito (art. 3 Statuto T.-A.A., e precedenti atti normativi collegati) e degli articoli 131 e 132 della Costituzione (il quale ultimo disciplina la procedura per la modificazione delle circoscrizioni provinciali coinvolgenti più regioni).

Per le medesime ragioni ora dette, poiché la modificazione del confine amministrativo, quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione, determina il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada — che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463), recante le norme d'attuazione dello Statuto trentino, appartiene al demanio della Provincia di Trento — dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, ne risultano altresì lese le attribuzioni della provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui all'art. 68, nonché 9, n. 9, dello statuto, ed alle relative norme d'attuazione già citate (art. 8 d.P.R. n. 115 del 1973).

1.2 — Parallelamente alla lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente già descritte in precedenza, il d.P.R. 21 dicembre 1999, incidendo come si è detto sulla definizione dei confini amministrativi della provincia, si risolve in una lesione delle sue attribuzioni anche sotto un ulteriore profilo. Esso, infatti, nella misura in cui comporta una riduzione del territorio provinciale, parallelamente comporta una riduzione della sfera territoriale di esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative. Ne risultano pertanto lese le competenze di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e segnatamente quelle in materia di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6 St.), di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (art. 8, n. 18 St.), di «turismo» (art. 8, n. 20 St.), opere idrauliche (art. 8, n. 24 St.), di «utilizzo delle acque pubbliche» (artt. 9, n. 9, e 14, St.), e di «attività sportive» (art. 9, n. 11 St.).

2. — Violazione delle medesime attribuzioni, costituzionali di cui alle norme già citate sotto ulteriore profilo (specie in relazione agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999). Violazione di giudicato. Violazione del principio di leale cooperazione, nonché dell'art. 97 Cost.

2.1. — Anche a prescindere dalla rappresentazione cartografica contenuta nel decreto di un confine amministrativo diverso da quello vero, il d.P.R. 21 dicembre 1999 interferisce sul confine amministrativo anche in altro modo. Vi interferisce, come si è già visto, mediante una rappresentazione anch'essa non rispondente alla realtà della «linea di displuvio» della Marmolada; e mediante la previsione di una successiva e più dettagliata «definizione» di quella linea di displuvio (anche mediante una cartografia di maggiore dettaglio) diretta evidentemente a perfezionare e consolidare l'errato tracciato della linea di displuvio già indicato nella cartografia allegata al decreto presidenziale. Ulteriore e più dettagliata definizione che viene affidata ad una intesa fra autorità di bacino (quella del Piave ed anche quella dell'Adige) che invece non hanno il potere di disporre circa la definizione di quella linea nella zona della Marmolada in questione.

In precedenza (nella illustrazione del «fatto») si sono già indicate le ragioni del peculiare rapporto che — nella zona in questione della Marmolada — intercorre fra il confine amministrativo e la linea «di displuvio», o «delle cime», o «delle creste» della Marmolada. Peculiarità che consiste nella accertata ed insuperabile identità, in quella zona, fra il confine amministrativo e la linea delle cime o di displuvio. Motivo per cui, in quella zona, modificare la linea di displuvio non facendola più coincidere (come invece ha detto il Consiglio di Stato) con la linea delle cime della catena principale della Marmolada significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare) surrettiziamente il confine amministrativo fra i Comuni di Rocca Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento. Una modificazione, quest'ultima, che si potrà anche realizzare come per gli altri confini interni fra enti territoriali della Repubblica italiana, ma solo con le procedure appropriate stabilite dal nostro sistema costituzionale (nel caso, quella prevista dal secondo comma dell'art. 132 Cost.).

Già per questo, dunque, il decreto presidenziale impugnato risulta essere lesivo delle attribuzioni della provincia ricorrente. Esso infatti contiene una rappresentazione della linea di displuvio — linea necessariamente corrispondente a quella «delle cime» della Marmolada — assi diversa, e più favorevole alla regione Veneto, rispetto a quella accertata dal Consiglio di Stato (cioè a quella corrispondente alla cartografia allegata al protocollo finale della commissione di demarcazione italo-austriaca del 1911).

2.2 — Inoltre, per le medesime ragioni di cui sopra, particolarmente lesiva delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente risulta essere anche la disciplina relativa alla ulteriore «definizione» della linea di displuvio — da effettuarsi mediante una «intesa» fra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige — contenuta nell'art. 4 (ma anche 2) del d.P.R. 21 dicembre 1999. Una ulteriore definizione, più dettagliata, che evidentemente è diretta a perfezionare e consolidare la falsa rappresentazione della linea di displuvio già contenuta nella cartografia allegata al decreto presidenziale in questione (cfr. la già citata carta in scala 1:250.000, a pagina 41 della *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, cit.)

Come si era già detto in precedenza, e per le ragioni dinanzi esposte, una intesa fra le autorità di bacino non può portare alla individuazione e definizione di una linea di displuvio diversa da quella già definitivamente accertata dalla decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1361 del 1998: quella cioè della linea delle cime della catena della Marmolada. E comunque la definizione di quella linea non può essere nella disponibilità (l'intesa) delle due autorità di bacino.

A suffragare ulteriormente la tesi secondo cui le suddette autorità di bacino non potrebbero in alcun modo modificare la linea di displuvio già accertata dal Consiglio di Stato, né hanno alcun potere di disporre, alle ragioni già illustrate se ne può aggiungere qualche altra.

In primo luogo si deve richiamare la speciale disciplina, già ricordata, che lo Statuto T.-A.A. (artt. 9, n. 9, e 14) e le relative norme d'attuazione (art. 5 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, modificato da art. 2 d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463) dettano in materia di acque pubbliche. Come si è già detto, in base a quella disciplina nella provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal «piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche» previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale. Tale piano generale è stabilito «... d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato» (art. 14, comma 3, St.). Da ciò discendono due conseguenze. La prima, e più radicale, è che nella provincia di Trento anche la definizione dei confini dei bacini idrografici di rilievo nazionale non può spettare alle rispettive autorità di bacino e neppure al solo

Governo, ma deve essere effettuata «d'intesa» fra lo Stato e la provincia. Il che già comporta di per sé la inaccettabilità della disciplina contenuta nell'art. 4 (e nell'art. 2) del decreto presidenziale in questione, ed il suo carattere lesivo delle attribuzioni provinciali e della sua autonomia.

La seconda conseguenza, che peraltro si deduce qui in via del tutto subordinata, è che, anche a volere ammettere una competenza delle autorità di bacino del Piave e dell'Adige a definire la linea di displuvio in questione, tale definizione non potrebbe comunque avvenire se non previa una «intesa» con la Provincia autonoma di Trento. Una siffatta previa intesa con la provincia ricorrente — stante l'incidenza della definizione della linea di displuvio sulle sue competenze — sarebbe infatti imposta, in primo luogo, dal principio costituzionale di leale cooperazione (che secondo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte presiede sempre alla disciplina dei rapporti fra lo Stato e le province autonome), nonché dall'art. 97 della Costituzione; ed inoltre — nel caso particolare in questione — la necessità di una previa intesa sarebbe confermata dalla espressa previsione della intesa di cui al già citato art. 14 dello Statuto T.-A.A.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che ai sensi della disciplina legislativa vigente (art. 12 legge n. 183 del 1989) le autorità di bacino di rilievo nazionale sono organismi eminentemente statali (presiedute dal Ministro dei lavori pubblici, oppure dal Ministro dell'ambiente). È dunque palese che l'eventuale definizione della linea di displuvio sulla Marmolada, nei territori dei Comuni di Canazei e di Roccapietore (di cui all'art. 4 dell'impugnato d.P.R. 21 dicembre 1999) non potrebbe effettuarsi se non con una intesa cui partecipi la Provincia autonoma di Trento. Del resto, ciò è quanto sarebbe previsto dallo stesso art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1999, dove appunto si stabilisce in via generale che alla soluzione dei problemi specifici riguardanti le linee di confine si deve provvedere mediante intese fra «le autorità di bacino e le regioni interessate», (nel caso di specie, oltre alla Regione Veneto, la Provincia autonoma di Trento). Ma per motivi misteriosi — ed in modo palesemente contraddittorio — il successivo art. 4 dello stesso decreto presidenziale, pur affermando di volere dare applicazione a quanto stabilito dal precedente art. 2, ha ristretto l'intesa alle sole autorità di bacino del Piave dell'Adige, estromettendo da tale particolare intesa la provincia ricorrente.

2.3 — Infine, la disciplina contenuta nel d.P.R. 21 dicembre 1999 circa la (ulteriore) definizione della linea di displuvio sulla Marmolada (art. 4) comporta una lesione delle attribuzioni provinciali anche sotto un'ulteriore profilo (già illustrato in precedenza in relazione più diretta alla rappresentazione della linea del confine amministrativo). Interferendo la definizione della linea di displuvio — per i motivi già ampiamente illustrati — sulla linea del confine amministrativo, anche qui si deve ulteriormente denunciare il fatto che la disciplina del decreto presidenziale in questione (artt. 2 e 4) comporta una sottrazione di parte del ghiacciaio della Marmolada al territorio della provincia ricorrente e, quindi, una incisione su beni appartenenti al suo demanio (con violazione degli artt. 68, nonché 9, n. 9. dello Statuto, e delle relative norme d'attuazione, di cui all'art. 8 d.P.R. n. 115 del 1973). Parallelamente, la riduzione del territorio provinciale determina una riduzione della sfera territoriale di esercizio delle competenze costituzionalmente spettanti alla provincia (segnatamente quelle già indicate in precedenza al n. 1.2), e dunque una lesione delle medesime. Al riguardo si richiamano integralmente le deduzioni ed argomentazioni già svolte in questo ricorso ai nn. 1.1. ed 1.2. del «diritto».

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e neppure alle autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (Comune di Roccapietore) e la Provincia autonoma di Bolzano (Comune di Canazei), né la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1992 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1361/1981, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato); e per l'effetto annullare in parte qua il d.P.R. 21 dicembre 1999 recante «delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave».

Roma, addì 20 ottobre 2000.

PROF. AVV. Sergio PANUNZIO

N. 733

*Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Rimini
nel procedimento penale a carico di Da Corte Zandatina Attilio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Previsione facoltà di non rispondere - Incidenza sulla funzione conoscitiva del processo penale - Violazione del principio del libero convincimento del giudice - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 210 e 513.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

Processo penale - Assunzione della prova - Incidente probatorio - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Facoltà del pubblico ministero di fare richiesta di incidente probatorio soltanto in presenza delle particolari circostanze previste dall'art. 392, comma 1, lett. a) e b) - Incidenza sulla funzione conoscitiva del processo penale - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 392, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva in atti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il Tribunale, sull'eccezione sollevata in via principale dalla difesa in ordine alla implicita abrogazione dell'art. 513 c.p.p. per effetto del novellato art. 111 della Costituzione ed, in via subordinata, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p.;

O S S E R V A

Il procedimento ha per oggetto una rapina consumata in Rimini il 21 aprile 1997, ai danni della Banca Popolare Valconca, ove i malviventi si impossessavano, con uso di armi, della somma di L. 279.446.000.

Nel corso delle indagini preliminari, tal Mirko Sutura ammetteva davanti al p.m. la propria responsabilità in ordine a tale fatto chiamando in correità gli odierni imputati, Da Corte Zandatina Attilio, Cappelli Tiziana, Parmigiani Gioacchino e Pagenstecher Davide.

Citato in dibattimento ai sensi dell'articolo 210 c.p.p. quale imputato in procedimento connesso avendo il medesimo chiesto ed ottenuto la definizione della propria posizione con il rito abbreviato, si avvaleva della facoltà di non rispondere. A questo punto le difese, sulla richiesta del p.m. di effettuare le contestazioni ex articolo 513 c.p.p. presentavano opposizione invocando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 111 Cost., così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Con detta legge il legislatore modificando l'articolo 111 della Costituzione ha espressamente disposto che «la colpevolezza dell'imputato non può essere approvata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» e ciò al fine di garantire la pienezza del contraddittorio in tutte le fasi del procedimento.

In attuazione dell'indicato principio del «giusto processo» il decreto legge n. 2/2000 ha applicato le disposizioni introdotte dal novellato art. 111 della Costituzione, ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia ancora intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

La successiva legge di conversione del suddetto decreto n. 35/2000 ha esteso l'applicabilità immediata dei nuovi principi costituzionali ai procedimenti in corso e, di conseguenza, anche all'odierna vicenda processuale.

Le modifiche costituzionali introdotte dall'articolo 111 hanno dunque rivisitato l'intero sistema processuale di assunzione e di formazione della prova in contraddittorio tra le parti, incidendo non solo, come evidenziato dalla difesa, sul contenuto dell'art. 513 c.p.p. ma, come peraltro già sottolineato dalla giurisprudenza di merito (cfr.

ordinanza del tribunale di Milano del 20 marzo 2000) anche sulla disciplina dettata dall'articolo 210 c.p.p. per l'assunzione delle dichiarazioni di imputati di reato commesso, sotto il profilo relativo alla previsione della facoltà di non rispondere in ordine a circostanze concernenti la responsabilità di altri.

Invero, attraverso il combinato disposto dell'articolo 111 della Costituzione e della relativa legge di conversione, si è stabilito che le dichiarazioni degli imputati di reato connesso, i quali come accaduto nell'odierna vicenda processuale, una volta citati in dibattimento, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. si avvalgono della facoltà di non rispondere, possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento solo ed esclusivamente qualora risultino provate le condizioni tassativamente imposte dal quinto comma dell'art. 111 (consenso riportato; impossibilità di natura oggettiva; provata condotta illecita).

Ciò posto, non sembra possa sostenersi che l'articolo 513 c.p.p. sia stato abrogato implicitamente dal novellato articolo 111 della Costituzione.

Invero, secondo l'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale si può avere abrogazione espressa, quando una norma venga abrogata da una successiva che esplicitamente dichiara tale effetto, oppure, abrogazione tacita, quando le disposizioni di una norma risultino incompatibili con quelle di una norma successiva o, ancora, nei casi in cui la nuova legge regoli in modo diverso l'intera materia già regolata, per singoli aspetti, dalla legge anteriore.

La disposizione in commento, tuttavia, si riferisce alla successione nel tempo di fonti di pari grado, presupposto che non ricorre nel caso di specie, pur in presenza di un'apposita legge di conversione, atteso che le profonde innovazioni nell'attuale sistema processuale di assunzione delle prove, sono state introdotte con una norma di rango costituzionale.

Di conseguenza, con riferimento al caso di specie ed al rapporto tra Costituzione e leggi ordinarie, il collegio condividendo l'opinione ripetutamente espressa dalla giurisprudenza ritiene che il problema interpretativo debba essere impostato in termini di invalidità della legge, sollevando questione di legittimità costituzionale e riservando alla Corte costituzionale, organo istituzionalmente competente, la decisione sulla compatibilità delle nuove norme con quella anteriore di rango inferiore (Corte cost. 58/49).

Appare infatti di immediata evidenza il contrasto tra la nuova disciplina e quella prevista dell'art. 513 c.p.p., come novellato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, la quale permette nei casi in cui l'imputato di procedimento connesso si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'acquisizione attraverso il meccanismo della contestazione e l'utilizzabilità di tali dichiarazioni, laddove, le stesse trovino nel complesso delle emergenze processuali altri elementi di riscontro.

Sotto questo profilo dunque la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. appare rilevante e non manifestamente infondata proprio perché nel caso di specie le dichiarazioni di Sutera Mirko imputato di reato connesso (avendo egli già definito la propria posizione con il rito abbreviato) costituiscono il nucleo centrale dell'assunto accusatorio, così come dimostrato dal fatto che l'audizione del Sutera è stata espressamente indicata nella richiesta di prove formulate dall'art. 493 c.p.p. ed ammessa dal tribunale con ordinanza del 10 maggio 2000.

Del resto, tali dichiarazioni non possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto alla stessa udienza il medesimo si è avvalso della facoltà di non rispondere e non risultano poi elementi da cui desumere l'esistenza delle situazioni eccezionali previste dal quinto comma dell'art. 111 Cost., in deroga al principio dell'assunzione delle prove in contraddittorio.

La questione appare altresì rilevante e non manifestamente infondata anche con riferimento al contenuto dell'art. 210 c.p.p., con la conseguente necessità di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità anche sotto questo diverso aspetto non considerato dalla difesa.

Invero, ritiene il collegio condividendo le considerazioni già espresse dal tribunale di Milano nell'ordinanza sopra richiamata che il cosiddetto «diritto al silenzio», riconosciuto al coimputato o all'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., si ponga nettamente in contrasto con il nuovo assetto normativo, in materia di assunzione delle prove in contraddittorio, stabilito dall'art. 111 della Costituzione. È di tutta evidenza infatti che il comportamento processuale del coimputato e dell'imputato di reato connesso, i quali dopo aver reso nella fase delle indagini preliminari dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, una volta citati in dibattimento, si avvalgono delle facoltà di non rispondere e ciò nel legittimo esercizio di un loro preciso diritto *ex* 210 c.p.p., confligge inevitabilmente con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella pienezza del contraddittorio sancito dalle novellate norme costituzionali.

Ne deriva, che il contemperamento delle due opposte esigenze — diritto al silenzio previsto dall'art. 210 c.p.p. e assunzione della prova in contraddittorio — può essere assolto, solo con la limitazione, della facoltà di non rispondere in dibattimento riconosciuta alle persone di cui all'articolo 210 comma primo, che per effetto dei nuovi principi introdotti dall'articolo 111 Cost., non può più essere assoluta e valida per il dichiarante *erga alios*.

Al contrario, tale facoltà deve essere intesa nel senso di ravvisare la sussistenza a carico di tali soggetti che abbiano deciso nella fase delle indagini preliminari di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri coimputati, di un preciso obbligo giuridico di deporre in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità degli accusati, (fatto salvo il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni autoincriminanti, posto che tale diritto non risulta affatto incompatibile con il riconoscimento all'imputato della possibilità di assumere volontariamente la veste di testimone) e, per contro, della conseguente irrevocabilità per gli stessi soggetti nelle successive fasi del procedimento, della strategia processuale originariamente intrapresa, suscettibile di produrre nella fase predibattimentale conseguenze anche gravi (quali ad esempio, eventuali emissioni di misure cautelari) nei confronti degli accusati.

Tale assunto appare del resto pienamente in linea con le modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova introdotte dal progetto di attuazione delle garanzie del giusto processo di cui all'articolo 111 Cost., (6590/C nel testo già approvato al Senato), laddove, quale prima linea d'intervento è prevista una consistente riduzione dell'incompatibilità a testimoniare *ex* articolo 197 c.p.p.

In particolare viene espressamente previsto, con riferimento agli articoli 12 e 372 c.p.p., che:

a) gli imputati di reato connesso o collegato, con l'eccezione dei coimputati del medesimo reato, non avranno più la facoltà di non rispondere in ordine a fatti concernenti la responsabilità di altri, assumeranno al riguardo la qualità e gli obblighi del testimone;

b) anche i coimputati del medesimo reato assumeranno, relativamente a fatti concernenti la responsabilità di altri, la qualità e gli obblighi del testimone, quando nei loro confronti sarà stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione o di condanna o di applicazione pena *ex* articolo 444 c.p.p.;

c) la esclusione del diritto al silenzio, fino ad oggi garantita a qualsiasi imputato di reato connesso, potrà valere solo con riferimento a fatti concernenti la responsabilità altrui e non anche relativamente alle dichiarazioni autoaccusatorie; se chi è chiamato a deporre (testimone o imputato di reato connesso) renderà dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza, le precedenti dichiarazioni potranno essere utilizzate per le contestazioni e saranno valutate dal giudice, ai fini del suo libero convincimento, unitamente a quelle rese in dibattimento.

Né d'altro canto può dubitarsi che strettamente correlata alle questioni di legittimità così come sopra prospettate, si presenti anche quella di cui all'articolo 392, primo comma, lettera d), c.p.p., nella parte in cui consente la richiesta da parte del p.m. di incidente probatorio al g.i.p. soltanto nei casi in cui ricorra una delle circostanze previste nelle lettere a) e b) dello stesso articolo, impedendo di fatto in tale modo alla pubblica accusa di promuovere immediato incidente probatorio, in tutti i casi in cui un imputato effettui una chiamata in correità nei confronti dei coimputati, al di fuori dei casi previsti nelle suindicate lettere a) e b).

In tal modo provvedendosi *ex lege* alla individuazione di un momento processuale specifico, nell'ambito del quale possa cristallizzarsi la scelta di rendere dichiarazioni relative a responsabilità di altri e consentirne la conseguente utilizzabilità in dibattimento, indipendentemente dalla successiva condotta processuale del dichiarante.

Del resto, la riduzione dei casi in cui le persone previste dall'articolo 210 c.p.p. possono avvalersi della facoltà di non rispondere oltre a garantire la effettività del contraddittorio in tutti i casi possibili, in ossequio al disposto del nuovo articolo 111 della Costituzione, appare conforme al principio «di non dispersione della prova» già sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 255/1992 secondo il quale: «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità», principio che sempre secondo la Corte esige il recupero delle dichiarazioni raccolte dagli organi inquirenti, nonché, la conservazione degli elementi di prova non compiutamente o non genuinamente acquisibili con l'oralità del contraddittorio (*cf.* in tal senso la sentenza n. 361/1998).

Da qui la necessità per il raggiungimento del fine ultimo del processo penale di un bilanciamento fra tali principi costituzionalmente garantiti e quello, altrettanto fondamentale, dell'acquisizione della prova in contraddittorio, attraverso la compressione della facoltà di non rispondere prevista, così come attualmente, dall'articolo 210 c.p.p.

La scelta contraria implicherebbe il sacrificio della fondamentale funzione conoscitiva del processo penale e del principio del libero convincimento del giudice.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg., legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513 c.p.p., dell'articolo 210, quarto comma, c.p.p., limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri e dell'articolo 392, lettera d) c.p.p., nelle parti in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b), per violazione degli articoli 3, 25, 111 e 112 Cost.,

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Rimini, addì 28 giugno 2000.

Il Presidente: POCHESSATI

00C1299

N. 734

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Asnicar Bruno*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Asnicar Bruno, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 1 e 3 c.p., concordando col p.m., previa concessione di attenuati generiche, la pena finale di mesi due di reclusione, con conversione della pena detentiva; pena che appare congrua in relazione all'incensuratezza dell'imputato ed alla ridotta gravità del fatto.

Va quindi osservato che il presente processo consegue all'opposizione proposta dall'imputato, in data successiva al 2 giugno 1999 (data di entrata in vigore degli artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 51/1998), ma antecedente il 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore delle norme processuali penali innovate dal predetto d.lgs. e dalla legge n. 479/1999) avverso il decreto penale col quale il g.i.p. lo aveva condannato a pena pecuniaria in relazione al reato oggetto del presente processo; con l'atto di opposizione non venne formulata contestuale richiesta di riti alternativi, atteso che la norma, nella formulazione allora in vigore, non lo richiedeva.

In mancanza di alcuna norma di attuazione per i processi pendenti dopo la data del 2 giugno 1999 (per quelli pendenti a tale data trovano applicazione le norme di cui agli artt. 223 e 224 d.lgs. n. 51/1998) ma prima del 21 gennaio 2000, questo giudice, in forza del principio «*tempus regit actum*», nel decidere sull'ammissibilità del rito alternativo richiesto, è chiamato ad applicare la normativa attualmente vigente.

La norma attualmente vigente, introdotta dagli artt. 33, 37 comma 4 e 44 della legge n. 479/1999, che hanno così modificato gli artt. 446 comma 1, 464 comma 3 c.p.p. e l'intero libro ottavo del codice di procedura penale

(dettando, tra l'altro, con l'art. 557 c.p.p., per il rito monocratico, una disciplina coincidente a quella fissata per il rito davanti al collegio) prevede l'impossibilità di accedere a riti alternativi per l'imputato che, in sede di opposizione al decreto penale, non ne abbia compiuto espressa richiesta.

Tale disciplina, applicata anche ai processi pendenti a seguito di opposizione proposta prima del 2 gennaio 2000, ma dopo il 2 giugno 1999, appare illegittima costituzionalmente, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, non si comprende perché il legislatore abbia sottoposto a differenza di disciplina situazioni in nulla differenzianti sotto il profilo della necessità di una normativa transitoria, che regoli il passaggio dalla previgente normativa a quella introdotta dalla legge n. 479/1999. Ed invero, coloro che abbiano proposto opposizione alla data del 2 giugno 1999, con tale momento potendosi farsi coincidere la pendenza del giudizio (il susseguente decreto di citazione essendo un mero automatismo, perché atto dovuto e assolutamente non discrezionale), godono della possibilità di accedere a riti alternativi ai sensi degli artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 51/1998; coloro che invece abbiano proposto opposizione in data successiva al 2 giugno 1999, ma anteriore al 2 gennaio 2000, e quindi pur sempre prima che entrassero in vigore le norme attenenti al processo penale introdotte dal medesimo d.lgs. n. 51/1998 (e ulteriormente modificate dalla predetta legge n. 479/1999), e quindi comunque in una situazione abbisognevole di disciplina transitoria, vedono detta possibilità preclusa dalla lettera degli artt. 223 e 224 d.lgs. n. 51/1998.

Per l'imputato interessato a definire il processo con applicazione di pena, la sperequazione è poi accentuata dall'entrata in vigore dell'art. 4-ter della legge n. 144/2000, che ha infine comunque consentito il ricorso al rito abbreviato per tutti i processi pendenti all'entrata in vigore della legge (giugno 2000) e in relazione ai quali il termine per la proposizione della richiesta di rito fosse, in base ai principi ordinari, già scaduto; ma la norma nulla ha incongruamente previsto per le richieste di definizione mediante applicazione di pena concordata tra le parti.

Sotto il secondo profilo, attinente alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, è bene osservare che il diritto di difesa è sì variamente disciplinabile dal legislatore, ma questi non può arbitrariamente modificare le norme che lo regolamentano in corso di causa, allorché ciò possa compromettere le facoltà difensive dell'imputato; e, tra queste, rientra senz'altro la possibilità di accedere a riti alternativi che consentano di godere di sconti di pena od anche di pervenire ad esiti assolutori in tempi più rapidi di quelli propri del rito ordinario.

Sicché, la limitazione della possibilità del ricorso a riti alternativi per chi proponga opposizione a decreto penale, introdotta con normativa successiva all'atto di opposizione, appare porsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

La questione, per le ragioni svolte, non appare manifestamente infondata, ed è di lampante rilievo, atteso che incide sulla normativa che questo giudice è chiamato ad applicare in relazione alle istanze delle parti; la stessa è già stata sollevata in termini pressoché identici in relazione ad altri procedimenti, e viene qui nuovamente proposta in quanto unico mezzo per sospendere, unitamente al processo, il decorso del termine prescrizionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, d.lgs. n. 51/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di accedere a definizione del processo mediante istanza concordata di applicazione della pena anche per l'imputato che, avendo proposto opposizione a decreto penale di condanna dopo la data del 2 giugno 1999, ma prima della data del 2 gennaio 2000, non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione.

Dispone trasmettersi copia degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in attesa della decisione della stessa.

Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Letta in pubblica udienza alla presenza delle parti e del p.m.

Soave, addì 28 luglio 2000.

Il giudice: SERNIA

N. 735

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Bressan Giuliano*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Bressan Giuliano, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui agli artt. 2, comma 1 e 1-bis decreto-legge n. 638/1993 e 37, legge 689/1981, concordando col p.m., previa concessione di attenuati generiche, la pena finale di mesi uno e giorni venti di reclusione e L. 500.000 di multa, con conversione della pena detentiva; pena che appare congrua in relazione all'incensuratezza dell'imputato ed alla ridotta gravità del fatto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000).

00C1301

N. 736

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Finco Gianfranca*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Finco Gianfranca, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui agli artt. 81, c.p., 68 e 389, lett. b), d.P.R. n. 547/1955, concordandone la pena col p.m.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000).

00C1302

N. 737

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Marchina Michele*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Marchina Michele, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s., concordando col p.m., previa concessione di attenuanti generiche, la pena finale di giorni otto di arresto e L. 900.000 di ammenda, con conversione della pena detentiva; pena che appare congrua in relazione all'incensuratezza dell'imputato.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000).

00C1303

N. 738

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Tadiello Antonio*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Tadiello Antonio, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 e 6, codice della strada, concordando col p.m.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000).

00C1304

N. 739

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Zampieri Emanuele*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Zampieri Emanuele, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 612 c.p.v. c.p., concordando col p.m., previa concessione di attenuanti generiche soccombenti alla contestata aggravante, la pena finale di giorni 16 di reclusione, con conversione della pena detentiva; pena che appare congrua in relazione alla concreta gravità del fatto ed alla non incensuratezza dell'imputato.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000).

00C1305

N. 740

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave
nel procedimento penale a carico di Zeggiotti Pierluigi ed altri*

Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Zeggiotti Pierluigi più 2, ha emesso la seguente ordinanza.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p., 1-sexies, legge n. 431/1985, 734 c.p., concordando col p.m., previa concessione di attenuanti generiche, la pena finale di giorni sei di arresto e L. 14.500.000 di ammenda, con conversione della pena detentiva; pena che appare congrua in relazione all'incensuratezza degli imputati ed alla ridotta gravità del fatto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000).

00C1306

N. 741

Ordinanza emessa il 13 ottobre 2000 dal tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Sorrento nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Tappezzeria Zolli e S.p.a. Banca Popolare della penisola Sorrentina

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva di clausole nulle - Carezza assoluta di una legge delega in materia di anatocismo bancario - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata deroga alle norme generali sull'anatocismo - Violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 101 e 102.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 ottobre 2000, nel procedimento in epigrafe indicato, pendente tra S.n.c. Tappezzeria Zolli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la S.c.r.l. (ora S.p.a.) Banca Popolare della penisola Sorrentina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pronuncia la seguente ordinanza.

Con decreto emesso in data 20 maggio 1998, su ricorso della S.c.r.l. (ora S.p.a.) Banca Popolare della penisola Sorrentina, il pretore di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ha ingiunto alla S.n.c. Tappezzeria Zolli di C. Zolli, il pagamento della somma di L. 47.029.145, oltre interessi dal 31 dicembre 1997 al tasso del 5% annuo, per causali relative a scoperto del conto corrente n. 10148/61 del 2 febbraio 1995.

Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 1998 la S.n.c. Tappezzeria Zolli di C. Zolli ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando la quantificazione della pretesa azionata dalla banca in relazione al tasso d'interesse praticato, superiore a quello legalmente applicabile.

La S.p.a. Banca Popolare della penisola Sorrentina ha contestato specificamente i motivi posti a fondamento della spiegata opposizione.

Concessi i termini di cui agli artt. 180 e 184 c.p.c., questo giudice si riservava di decidere sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti (ordine, all'opposta, di esibizione delle scritture contabili relative al rapporto di conto corrente per cui è causa; consulenza tecnica di ufficio).

Ciò posto appare necessario, in considerazione dei contrasti esistenti tra le parti in ordine al computo degli interessi, disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'entità del credito vantato dalla banca opposta.

Siffatto accertamento tecnico-contabile postula l'applicazione dell'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, entrato in vigore il successivo 15 ottobre 1999. Questo articolo, dopo aver modificato la rubrica dell'art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha aggiunto al comma 1 del citato articolo il seguente comma: «Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori». Inoltre il comma 3, dell'art. 25, del d.lgs. n. 342/1999 ha stabilito che: «Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

Con la norma in esame il legislatore ha inteso dirimere le incertezze insorte nella prassi applicativa sull'anatocismo in materia bancaria. Invero la Corte di Cassazione, abbandonando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha, di recente, ritenuto la nullità della previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di un uso normativo come richiesto dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507).

L'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 ha demandato al C.I.C.R. la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. La regolamentazione delegata al C.I.C.R. dovrà, in ogni caso, assicurare la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi maturati nelle operazioni in conto corrente.

Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, dell'art. 25, del d.lgs. n. 342/1999, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà le modalità ed i tempi dell'adeguamento; in difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia potrà essere fatta valere solo dal cliente.

Con la disposizione in esame il legislatore, al fine di risolvere il contenzioso in atto tra banche e clienti in merito alla validità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, prevista dall'art. 7, comma 2, delle attuali norme bancarie uniformi (cfr. contratto di conto corrente sottoscritto dalla società opponente), ha operato una sanatoria delle situazioni pregresse dichiarando la validità di convenzioni che, vagliate alla luce degli orientamenti giurisprudenziali suindicati, appaiono affette da nullità.

Pertanto la norma in parola trova immediata applicazione nel presente giudizio ed assume rilevanza ai fini dell'indagine tecnico-contabile da esperire e della decisione della causa.

Sussistono consistenti dubbi in merito alla legittimità costituzionale del comma 3, dell'art. 25, del d.lgs. n. 342/1999, in relazione degli artt. 76, 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, dubbi che hanno già portato altri giudici a sollevare analoghe questioni di legittimità costituzionale (cfr. ordinanza tribunale Lecce, 21 ottobre 1999, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51; tribunale Benevento, 21 ottobre 1999, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51; ordinanza tribunale Lecce, 29 ottobre 1999, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 26 gennaio 2000, n. 4; tribunale Brindisi, 9 dicembre 1999, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 23 febbraio 2000, n. 9; ordinanza tribunale Treviso, 1º febbraio 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale 7 giugno 2000, n. 24; tribunale Vicenza, 8 marzo 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 7 giugno 2000, n. 24; tribunale Lanciano, 31 marzo 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 28 giugno 2000, n. 27; tribunale Bari, 23 novembre 1999, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 10 maggio 2000; tribunale Civitavecchia, 14 gennaio 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 19 aprile 2000, n. 17; tribunale Rovigo, 24 gennaio 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 5 luglio 2000, n. 28; tribunale Lanciano, 2 maggio 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 30 agosto 2000, n. 36; tribunale Terni, 4 aprile 2000, nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 13 settembre 2000, n. 38).

In assenza di una norma che consenta di sospendere il processo allorché la Corte costituzionale sia già stata investita, da altri giudici, di una questione di legittimità costituzionale la cui soluzione è necessaria per la definizione del giudizio pendente (la Corte di Cassazione ha più volte censurato la prassi, seguita da alcuni giudici, di sospendere il processo, in attesa della decisione della Corte costituzionale, senza seguire il procedimento disciplinato dall'art. 23, legge n. 87/1953: cfr. Cass., 30 ottobre 1979, n. 5681; Cass., 1º aprile 1992, n. 3922; Cass., 28 novembre 1992, n. 12735), obbligata è la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In particolare la norma in esame appare costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni.

1. — Contrasto con l'art. 76 della Costituzione per carenza assoluta di legge delega.

Il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, con il quale si delegava il Governo ad emanare «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

Orbene, né l'art. 25, legge n. 142/1992 (sulla cui base — cfr. comma 2 — è stato emanato il d.lgs. n. 385/1993), né l'art. 2 della legge n. 128/1998 fissano principi e criteri direttivi in materia di anatocismo.

Lo stesso d.lgs. n. 385/1993, correttamente, non contiene alcuna disposizione in materia di anatocismo.

Appare pertanto evidente il contrasto dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, con l'art. 76, della Costituzione, atteso che la disciplina dell'anatocismo è al di fuori della materia oggetto di delega.

2. — Violazione con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

L'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, appare inoltre in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella misura in cui detta, in modo del tutto ingiustificato, in materia di anatocismo una disciplina particolare derogatoria della normativa generale.

L'art. 1283 c.c. (norma generale) stabilisce che l'anatocismo, fatti salvi gli usi contrari, è ammesso solo a determinate condizioni, cioè a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e comunque per interessi dovuti da almeno sei mesi.

Il comma 2, dell'art. 25, del d.lgs. n. 342/1999 stabilisce che, per i contratti bancari che saranno stipulati in futuro, l'anatocismo potrà aversi solo a condizione che siano fissate le medesime modalità di calcolo degli interessi, sia creditori che debitori.

In contrasto con la normativa generale risultante dal combinato disposto dagli artt. 1283 c.c. e 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, il comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999 ingiustificatamente fa salve, per i contratti stipulati in passato, le clausole relative all'anatocismo.

La retroattività della disposizione in esame appare del tutto irragionevole poiché determina una manifesta ed ingiusta discriminazione nei confronti di coloro che hanno pattuito con le banche interessi anatocistici sotto la vigenza dell'art. 1283 c.c. e che si vedono privati della tutela apprestata da tale norma, applicabile al momento della sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la clausola relativa alla produzione degli interessi sugli interessi sia stata convenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 1283 c.c.

Invero il legislatore, per i nuovi contratti, ha inteso tutelare il contraente più debole, ponendo il principio della «stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori sia debitori» (cfr. art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999).

3. — Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (artt. 24, 101 e 102 Cost.).

La norma posta dal comma 3 del d.lgs. n. 342/1999 è intenzionalmente diretta ad incidere su fattispecie concrete *sub iudice*. Essa svolge una funzione prettamente giurisdizionale, sostituendosi all'autorità giudiziaria nel dirimere il contenzioso in atto tra banche e clienti. La norma in esame vulnera la funzione giurisdizionale (cfr. Corte cost. nn. 397/1994, 6/1994, 429/1993 ed altre).

In tal modo è stata privata ai cittadini la possibilità di tutelare i propri diritti dinanzi all'a.g. (art. 24 Cost.) ed è stata violata la riserva della funzione giurisdizionale in favore dei magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 102 Cost.).

La rilevanza e non manifesta infondatezza della norma posta dal comma 3 del d.lgs. n. 342/1999 impongono, ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1958, n. 87, la sospensione del processo e la trasmissione, espletati gli adempimenti di rito indicati in dispositivo, degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;

Solleva di ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 324/1999 per contrasto con gli artt. 76, 3, 24, 101 e 102 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Si comunichi la presente ordinanza ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Si notifichi la stessa alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Sorrento, addì 13 ottobre 2000.

Il giudice monocratico: GALLO

N. 742

Ordinanza emessa il 14 settembre 2000 da giudice istruttore del tribunale di Velletri nel procedimento civile vertente tra Colarossi Nicolina ed altri e curatela del fallimento Edilmaria S.r.l.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi o ammessi con riserva - Devoluzione al giudice delegato al fallimento del potere funzionale di istruire la causa e, indirettamente, di partecipare alla decisione - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori oppositori - Lesione del diritto di difesa dei medesimi - Contrasto con la soggezione dei giudici solo alla legge, nonché con l'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale - Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice - Richiamo alla sent. n. 387/1999 della Corte costituzionale.

– R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.

– Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 104; legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, comma 2 (*recte*: art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 111, comma secondo, Cost.).

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 aprile 2000; letti gli atti;

Ritenuto in fatto

Che con sentenza del 29 maggio 1997 questo tribunale dichiarava il fallimento della Edilmaria S.r.l., nominato questo giudice delegato alla procedura;

Che lo stato passivo del fallimento era formato, depositato e reso esecutivo da questo giudice-persona fisica, nella predetta qualità;

Che con ricorso *ex art. 98 legge fallimentare* depositato il 10 aprile 1999 Colarossi Nicolina, Spirito Benedetto e Spirito Franco proponevano opposizione, dolendosi della mancata ammissione del credito da essi tempestivamente fatto valere, e disatteso, pari:

a) a L. 190.000.000 quale somma dei corrispettivi di n. 2 atti di vendita immobiliare posti in essere a favore della società poi fallita il 18 settembre 1990 ed il 10 dicembre 1992, della quale era dedotto il mancato percepimento malgrado le contrarie dichiarazioni contenute nelle rispettive scritture di vendita (di averli già riscossi all'atto della stipula);

b) a L. 1.303.795.100 che deducevano aver versato all'amministratore della società poi fallita, perché fossero in essa conferita quale finanziamento soci in conto capitale, e che erano state invece personalmente incamerate dal Franceschini;

c) L. 375.000.000, che deducevano di aver detenuto in libretti bancari vincolati sui quali, a richiesta del medesimo amministratore, avevano costituito un pegno a garanzia di debiti della società, che era poi stato escusso dai creditori;

Che la curatela del fallimento Edil Maria S.r.l., su autorizzazione di questo medesimo giudice-persona fisica nella medesima qualità di cui sopra, si è costituita in giudizio resistendo all'avversa pretesa;

Che la causa è stata assunta a riserva per le deliberazioni sulle richieste istruttorie, che si compendiano in una richiesta di prova testimoniale avanzata dagli oppositori, ed intesa a dimostrare per tal mezzo i fatti come sopra descritti;

Ritenuto in diritto

Che la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 15 ottobre 1999, ha dichiarato non fondata, ma nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede incompatibilità tra le funzioni del giudice che pronuncia decreto di repressione della condotta antisindacale *ex art. 28, legge n. 300/1970*, e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto;

Che in particolare, il Giudice delle leggi, premesso che:

il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale in ogni tipo di processo; che questo non significa che detto valore debba essere preservato allo stesso modo in ogni tipo di processo, e che quindi possano estendersi al giudizio civile le regole costituzionali in materia di c.d. «prevenzione» formulate dalla stessa Corte in materia di processo penale «dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione fra processo civile e processo penale: per la diversa posizione e i differenti poteri di impulso delle parti»;

che «le (peraltro) insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile — per le sue caratteristiche — attraverso gli istituti dell'astensione e della ricasazione ...»;

che peraltro «sul piano generale, presupposto imprescindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, è (solo) quello di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilità endoprocessuale è la presenza di valutazioni che cadano sulla stessa *rejudicanda*»;

che «nel processo civile, la previsione contenuta nell'art. 51, n. 4, c.p.c., secondo la quale il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha conosciuto (della causa) come magistrato in altro grado del processo, trova fondamento nell'esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di *revisio prioris instantiae*, che postula l'alterità del giudice dell'impugnazione»;

che «la fattispecie (di cui all'art. 28 s.d.-l.) rientrava all'evidenza nell'ambito della previsione dell'art. 51, n. 4, c.p.c., avuto riguardo anche alla considerazione che il provvedimento ... aveva una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione di merito), ma anzi suscettibile, in caso di mancata opposizione, di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti»;

Che «Tale espressione (magistrato in altro grado del processo), deve, infatti, intendersi alla luce dei principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 Cost.), avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 Cost.), né la stessa autonomia della magistratura (art. 104, primo comma, Cost.)»;

Che «in altri termini, l'espressione "altro grado", non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere — con un'interpretazione conforme alla Costituzione — anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alla stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario»;

Ritenuto che, come immediatamente rilevato dalla dottrina, tali principi si attagliano fedelmente ai rapporti tra decreto di approvazione ed esecutività dello stato passivo nel fallimento e giudizio di opposizione allo stesso ex art. 98, legge fallimentare, atteso che:

a) è opinione comune e condivisa dal giudicante che il decreto di cui all'art. 97, legge fallimentare, ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio riguardo all'esistenza del credito, alla sua opponibilità alla massa dei creditori nel fallimento ed alla sua collocazione agli effetti del concorso, tanto che, in caso di mancata opposizione, gli si riconosce, in detti limiti (c.d. infrafallimentari) efficacia del giudicato formale e sostanziale (*ex pluris*, Cass. nn. 9220/1995, 404/1993, 3903/1988): esso non ha dunque valore provvisorio, né strumentale, né interinale, né cautelare;

b) è del pari opinione comune e da questo giudice condivisa che il giudizio di opposizione di cui all'art. 98, legge fallimentare, oltre ad essere meramente eventuale, ha natura impugnatoria (Cass. n. 845/1993), ed il suo oggetto coincide, nei limiti del *devolutum* (come in tutti i giudizi impugnatori tra i quali, per primo, l'appello), con quello individuato dalla domanda di insinuazione al passivo;

c) nella specie, ed in concreto, questo giudice è chiamato, quale giudice istruttore, non solo ad istruire personalmente la causa, ma a partecipare alla decisione della stessa in modo virtualmente attributivo in suo favore della posizione di relatore, malgrado il giudizio in questione lo chiami a riesaminare valutazioni già compiute sulla stessa *rejudicanda* nel merito, come risulta dalla motivazione della reiezione riportata dal curatore nella comunicazione di deposito dello stato passivo, nella quale si nega l'esistenza, in capo alla società, dei debiti rivendicati dagli odierni opposenti;

Ritenuto che, come è comune opinione, le sentenze interpretative di rigetto additano, seppur indirettamente, di illegittimità costituzionale l'interpretazione della norma censurata offerta dal giudice remittente; e che quindi non sia più possibile oggi interpretare l'art. 51, n. 4, c.p.c., nel senso che l'incompatibilità da esso prevista investa solo i rapporti tra diversi gradi orinamental-funzionali del giudizio;

Ritenuto che, per converso, e come è di comune opinione, l'interpretazione costituzionalmente conforme indicata dal giudice delle leggi non vincola il giudice del merito; ma che pur tuttavia non si vede come la disposizione in questione possa essere altrimenti interpretata, se non nel senso che il giudice che abbia partecipato ad una fase decisoria del giudizio, non possa partecipare a successiva fase decisoria dello stesso giudizio, che rivesta, rispetto alla prima, carattere eventuale ed impugnatorio; vieppiù quando egli sia chiamato a ripensare, nell'ambito della medesima *rejudicanda*, valutazioni già esperite nella precedente fase del giudizio;

Ritenuto, quindi, che questo giudice dovrebbe, in linea di massima, chiedere di essere autorizzato ad astenersi;

Ritenuto, tuttavia, che ciò non sia possibile nel caso di specie, perché è qui la stessa legge che, per un caso speciale ma astratto (artt. 98 e 99 L.fall.) indica proprio nel giudice delegato al fallimento (nominato nella sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16, comma 2, n. 1 l. fall. e come tale funzionalmente destinato a formare e rendere esecutivo lo stato passivo del fallimento ai sensi degli artt. 95 e segg. l. fall.) il giudice funzionalmente destinato a ricevere il ricorso in opposizione, ad istruirlo, ed anche a partecipare alla sua decisione (art. 25 n. 1 l. fall.) in posizione di relatore;

Ritenuto, pertanto, che alla stregua dei principi da ultimo enunciati dalla stessa Corte costituzionale, gli artt. 98 e 99 l. fall, non possano sottrarsi, nella parte in cui devolvono funzionalmente al giudice delegato al fallimento il potere-dovere di ricevere ed istruire (nonché di concorrere a decidere) le opposizioni allo stato passivo del fallimento *ex art. 98 l. fall.*, a rinnovati dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt.:

3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si determina, in un caso che si ritiene ricadente nella previsione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., tra gli oppositori allo stato passivo, che si trovano a dover coltivare le proprie pretese civili, in un giudizio funzionalmente retto, nel suo svolgimento (salve alcune particolarità indifferenti alla questione dell'imparzialità e terzietà del giudice), dal normale rito contenzioso ordinario, di fronte ad un giudice che tali pretese ha già disattese in un provvedimento giurisdizionale di natura decisoria ed idoneo alla *regiudicata*; e la generalità dei consociati, che quello stesso giudice avrebbero diritto a ricusare, o a vedere astenersi;

24 della Costituzione, perché la necessità legale che il giudizio si svolga dinanzi ad un giudice privo delle garanzie oggettive di terzietà ed imparzialità già giudicate «imprescindibili» dal Giudice delle leggi (giudice che peraltro dirige l'attività della controparte sostanziale: art. 25, comma 1, l. fall.; l'autorizza a stare in giudizio: art. 25, comma 6; e sorveglia l'attività del suo difensore: art. 25 n. 7) menoma il diritto di difesa dell'opponente;

101, della Costituzione, perché la menomata condizione di terzietà-imparzialità del giudice, che abbia già conosciuto, nei più volte segnalati termini, della stessa causa ancora a lui devoluta, incrina, sottoponendolo alle sue già compiute valutazioni decisorie sulla medesima *regiudicata*, la sua soggezione alla sola legge;

104, comma 1, della Costituzione, perché la sovraesposta condizione normativa incrina l'autonomia e l'indipendenza della finzione giurisdizionale;

art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che afferma ormai espressamente il valore e la rilevanza costituzionale «in ogni processo» (e quindi anche in quello civile ed in quello fallimentare) del principio della terzietà ed imparzialità del giudice;

Rappresentato che è noto che la questione che oggi viene riproposta all'esame del Giudice delle leggi, o questioni ad essa analoghe, sono state ripetutamente già disattese dalla Corte, anche di recente (sent. 18 novembre 1970 n.158; sent. 29 aprile 1975 n.94; ord. 18 luglio 1998 n. 304);

Ritenuto, peraltro, che dall'ultima pronuncia, il valore costituzionale della terzietà ed imparzialità del giudice abbia ricevuto promozione ed ulteriore valorizzazione sia dal Legislatore costituzionale (che significativamente ha ritenuto di enunciarlo espressamente novellando l'art. 111 della Costituzione, malgrado il principio fosse già acquisito nella «costituzione vivente» e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale); sia dalla citata sentenza n. 387/1999, la quale, a ben vedere, nell'escludere la conformità al canone costituzionale di una interpretazione restrittiva dell'art. 51, n. 4 c.p.c. (mirante a limitare l'incompatibilità del giudice dell'impugnazione ai soli rapporti tra gradi ordinamentali del giudizio), appare aver introdotto, nel quadro di una mutata ed accresciuta sensibilità rispetto al valore costituzionale che qui si assume leso, un deciso superamento del primo argomento che fu portato dalla stessa Corte, nella sentenza n. 158/1970, (che ha indubbiamente svolto in materia la funzione di sentenza-stipite) che ebbe, infatti, in primo luogo ad affermare che l'art. 51, n. 4, c.p.c. non si applicava al caso del riesame della pronuncia pur decisoria resa in altra fase dello stesso grado del giudizio;

Ritenuto che nella segnalata, incoraggiata ottica di una interpretazione più rigorosa del canone costituzionale, anche gli altri argomenti portati a difesa degli artt. 98 e 99 l. fall. mostrino «il segno dei tempi», o comunque meritino una rinnovata meditazione; ed invero:

a) la regola, che impregna di sé l'intero procedimento fallimentare, di concentrazione dei suoi «momenti», giurisdizionali e non, presso gli organi della procedura, non appare implicare imprescindibilmente (né a rischio della tenuta dell'intero impianto della legge fallimentare) che il giudizio di opposizione allo stato passivo debba essere «ricevuto», istruito e codeciso dal giudice delegato al fallimento, posto che il giudice della decisione sull'opposizione, ed in genere il «giudice del fallimento» è il tribunale fallimentare in senso puramente funzionale, ordinamentale e logistico (e cioè il tribunale-organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento) sulla cui composizione in senso personale nulla, se si prescinde proprio dagli artt. 98 e 99 l. fall., è prescritto dalla legge (salva la collegialità), e dei cui collegi, nei limiti delle disposizioni relative all'ordinamento interno, può far parte chiunque. Nel giudizio *ex* artt. 98 e segg. l. fall. il giudice delegato assume le vesti di un puro e semplice giudice istruttore individuato per legge invece che attraverso il normale meccanismo della designazione (art. 168-bis c.p.c.), che non si ha motivo di dubitare subentrerebbe automaticamente in caso di accoglimento della questione, a scongiurare lacune di sorta, e l'irrisolvibilità della questione senza un intervento discrezionale del legislatore.

b) nulla, ad avviso del giudicante, al di là di discutibili suggestioni traibili proprio ed esclusivamente dall'attribuzione di competenza funzionale contestata, consente, negli articoli 98 e 99 L.Fall., di ritenere attribuiti al giudice delegato-istruttore poteri diversi da quelli spettanti a qualunque giudice istruttore in un giudizio civile contenzioso ordinario. Anche peraltro ad accedere alla tesi per cui la competenza funzionale attribuita al giudice delegato avrebbe la funzione di consentire l'esercizio di poteri inquisitori, la cui attivazione sarebbe favorita dalla conoscenza degli atti del fallimento che si presume versare in capo al medesimo, e che sarebbe opportuno esercitare per pervenire ad un accertamento «non falsato» circa il rapporto tra il creditore ed il fallito, non si vede come tale «opportunità» (anch'essa destinata ad inquinare l'immagine di terzietà ed imparzialità del giudice) possa assumere rango costituzionale, e come tale essere portata, mediante un giudizio comparativo, a convalidazione di una disposizione che comunque fosse ritenuta in sé lesiva della Carta. Né per vero, si comprende il fondamento di tale presunta necessità, in un giudizio civile di parte a cognizione piena, nel quale v'è già un soggetto (il curatore) legittimato e capace di rappresentare in giudizio i diritti e gli interessi della Massa, munito dei diritti processuali corrispondenti al massimo livello di tutela contemplato al riguardo dall'ordinamento, che opera comunque per legge sotto la vigilanza del giudice delegato, che lo autorizza ad agire e resistere e sorveglia l'operato suo e del suo difensore, e che comunque è un pubblico ufficiale, un soggetto qualificato ed un fiduciario dell'ufficio, la cui limitata autonomia processuale non sembra, anche se non assistita inquisitoriamente dal giudice, poter rappresentare un pericolo qualificato di falsificazione degli accertamenti giurisdizionali in materia;

c) ancora, nella prospettiva generale già individuata, non appare idoneo a destituire di fondamento la questione il rilievo che il giudice delegato, come istruttore, si limiterebbe a raccogliere ad uso del collegio (la cui composizione collegiale farebbe comunque salva l'imparzialità della decisione finale) il materiale probatorio necessario, e a dirigere e a dare impulso al procedimento.

La necessità costituzionale qui implicata è infatti in via generale assolta dagli artt. 51, n. 4, e 178, disp. att. c.p.c., mediante la previsione di un obbligo di astensione immediato, e non limitato alla fase decisoria. L'attività istruttoria, d'altronde, si esplica essa stessa mediante l'assunzione di «decisioni» (in senso ampio) aventi natura giurisdizionale, che pur ampiamente (ma non totalitariamente: si pensi a mero titolo di esempio alle ordinanze di cui agli artt. 270, secondo comma, 295, 307, ultimo comma, c.p.c.) soggette al sindacato del Collegio, non sono punto irrilevanti nell'economia della decisione della causa, e non paiono poter essere degradate al livello di una sorta di attività materiale;

d) non appare, infine, confutabile che il potere-dovere del giudice delegato-istruttore di «staccarsi» moralmente ed intellettualmente dagli atteggiamenti e dalle decisioni assunte in sede di verifica del passivo non possa valere, di per sé, a destituire di fondamento la questione: tale dovere vale sempre per il giudice. Ciò nulla sembra poter togliere al rilievo che spetta alla legge garantire l'indipendenza della funzione giurisdizionale, mettendo il giudice nella condizione di poter svolgere le proprie funzioni in modo da non dover subire, e da non potersi vedere oppone a fondamento delle pretese di una parte proprie medesime valutazioni decisorie nella medesima reg Giudicanda, e, soprattutto, di potersi presentare alle parti come giudice davvero terzo ed imparziale;

Ritenuto che, per quanto precede, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 della legge fallimentare, con riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge costituzionale n. 2, del 1999, nella parte in cui designano funzionalmente il giudice delegato a ricevere, ad istruire, ed a partecipare alla decisione dei giudizi di opposizione allo stato passivo, anche quando questo sia stato da lui stesso reso esecutivo (il che peraltro è del tutto naturale);

Ritenuto che la questione è rilevante nel presente giudizio, perché, in caso di suo accoglimento, questo giudice non potrebbe continuare ad istruire il presente giudizio, ed in particolare pronunciare sulle richieste istruttorie delle parti; dovrebbe e potrebbe chiedere di astenersi per essere sostituito;

Ritenuto, conseguenzialmente, che la sollevazione della questione è pregiudiziale rispetto ad ogni altra istanza pendente;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara, d'ufficio, rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, nonché all'art. 1, comma 2, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere ed istruire i ricorsi previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni, nonché, indirettamente, a partecipare alla loro decisione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Velletri, addì 14 settembre 2000.

Il giudice delegato-istruttore: CONTE

00C1308

N. 743

*Ordinanza emessa il 26 giugno 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Zenith S.r.l., in concordato preventivo e Favagrossa Giuseppe*

Lavoro (Rapporto di) - Crediti di lavoro dipendente - Privilegio generale mobiliare sulle somme, spettanti a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto di licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Riconoscimento dello stesso privilegio anche per il credito al risarcimento del danno subito dal dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- Codice civile, art. 2751-bis n. 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 1791/1999 r.g. promosso con atto di citazione notificato in data 1° febbraio 1999 da Zenith S.r.l. in concordato preventivo in persona del presidente del c.d.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Pincione che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione, attrice;

Contro Giuseppe Favagrossa, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Gianni Paoletti, Marco Paoletti e Marcella Felice, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto.

La controversia sottoposta all'esame del tribunale, per l'aspetto che è in questa sede di interesse, concerne la riconoscibilità del rango privilegiato *ex art. 2751-bis n. 1) c.c.* al credito affermato dal convenuto, nella sua qualità di dirigente industriale, a titolo di indennità supplementare derivante da licenziamento ingiustificato, come disciplinata dagli artt. 19 e 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria (Confindustria/Intersind e Fndai) in data 27 aprile 1995. L'accertamento della natura del credito, privilegiata alla stregua della citata norma ovvero chirografaria, costituisce il nodo essenziale della decisione, come agevolmente dimostrato dagli elementi che vengono di seguito illustrati.

La Zenith S.r.l. in concordato preventivo ha proposto nel presente giudizio una domanda di accertamento della natura chirografaria del credito fatto valere dall'ing. Favagrossa, illustrando che questi aveva ottenuto a proprio favore dal pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro una sentenza (successivamente confermata dal tribunale in funzione di giudice di appello) con la quale, accertata la mancanza di giustificazione del licenziamento alla stregua della previsione dell'art. 22 del predetto C.c.n.l., la Zenith veniva condannata a corrispondergli l'indennità supplementare prevista dall'art. 19 del medesimo contratto collettivo, quantificata in 18,5 mensilità di preavviso.

Il citato art. 22, dettato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, prevede infatti che «il dirigente, ove, non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 19», fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria per far valere la mancanza di giustificatezza del licenziamento; l'art. 19 a sua volta prevede che ove venga riconosciuto che il licenziamento è ingiustificato, dovrà essere disposta a carico dell'azienda un'indennità indicata in un numero minimo e massimo di multipli di mensilità di preavviso; trattasi di disciplina ormai comunemente rinvenibile nell'ambito della contrattazione collettiva relativa ai dirigenti.

Essendo la Zenith successivamente stata ammessa alla menzionata procedura concorsuale promettendo l'integrale soddisfacimento delle passività privilegiate, e di quelle chirografarie nella misura del 60%, si è resa necessaria l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione al fine di collocare il predetto credito tra quelli destinati ad un totale ovvero solo parziale pagamento.

Si deve premettere all'esame della questione proposta dalla Zenith che il carattere di specialità della norma attributiva di privilegio, costituendo deroga al principio generale della parità di tutti i creditori sancito dall'art. 2741 c.c., non consente il ricorso alla interpretazione analogica.

Ciò posto, ritiene questo giudice che a nessuna delle previsioni contenute nell'art. 2751-bis n. 1) passa ricondursi, nemmeno in via di interpretazione estensiva, il caso di specie. Le uniche due ipotesi rispetto alle quali può domandarsi se sia prospettabile un'inclusione del credito in esame sono quella concernente «tutte le indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro», e quella che attribuisce rango privilegiato al «credito per risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile». Il credito costituito dall'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato del dirigente appare essere del tutto inassimilabile alla prima ipotesi, che attiene alle indennità che si collegano con carattere di normalità alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tale interpretazione risulta avvalorata dalla considerazione del fatto che il legislatore ha espressamente previsto la collocazione al privilegio delle altre voci di credito che il lavoratore subordinato ha il diritto di far valere nelle situazioni (licenziamento inefficace, nullo o annullabile) in cui la cessazione del rapporto di lavoro presenta profili di illegittimità. Ora, considerato che il privilegio viene accordato in relazione alla causa del credito (art. 2745 c.c.) risulta emergere nitidamente che l'indennità supplementare prevista nella contrattazione collettiva a favore dei dirigenti si riconnette ad ipotesi in cui venga accertata una condotta illegittima del datore di lavoro e non si riconduce dunque in via di normalità al sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro venuto a cessare.

Il divieto di interpretazione analogica della norma speciale impedisce altresì di considerare la predetta indennità come assimilabile ai crediti dovuti per effetto di licenziamento nullo, inefficace o annullabile. Appare infatti immediatamente riconoscibile nel dato testuale dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. una ripetizione della terminologia utilizzata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, il quale a sua volta richiama in tal modo la disciplina, dalla cui applicazione i dirigenti sono esclusi, delineata nella legge n. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali.

Il privilegio generale sui mobili del debitore appare dunque riconnettersi ai casi di licenziamento inefficace per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 2, legge n. 604/1966, ovvero nullo in quanto discriminatorio, ovvero annullabile perché disposto in assenza di giusta causa o giustificato motivo. A nessuna di tali categorie pare possa ricondursi la diversa ipotesi del licenziamento ingiustificato, certamente non dandosi luogo in tal caso a licenziamento inefficace né nullo, ma nemmeno riconducibile alla nozione di licenziamento annullabile per assenza di giusta causa o giustificato motivo.

La nozione di ingiustificatezza del licenziamento del dirigente, infatti, come elaborata dalla giurisprudenza ormai consolidata, si è assestata come concetto autonomo sia da quello di giustificato motivo sia da quello di giusta causa (tra le molte, Cass. 2761/98, 6268/98, 9896/98; 10445/96, 6520/95; 5531/93), pur con diverse accentuazioni interpretative; cosicché il licenziamento ingiustificato è stato descritto come esercizio del diritto di recesso compiuto in violazione del principio fondamentale di buona fede che presiede, come previsto dall'art. 1375 c.c.,

all'esecuzione dei contratti (Cass. s.u. 5531/93; Cass. 2598/85) ovvero, più recentemente, come espressione di una scelta arbitraria, ovvero collegata a vicende o comportamenti del dirigente non idonei ad incidere in modo irreversibile sul rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro (Cass. 8986/98).

Questo giudice ritiene che la constatata impossibilità di ricondurre alla previsione dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. l'indennità supplementare *de qua* contrasti con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale, determinando una disparità di trattamento non giustificata tra crediti risarcitori che traggono origine da fatti generativi omogenei; l'indennità supplementare, collegandosi alla sussistenza di una condotta arbitraria del datore di lavoro, può legittimamente affiancarsi su un piano di parità alle indennità che l'art. 8, legge n. 640/1966 e l'art. 18, legge n. 300/1970 prevedono a favore del dipendente non dirigente il cui licenziamento sia stato dichiarato inefficace, nullo o annullabile.

La contrarietà al principio di uguaglianza risalta in particolar modo ove si consideri che, essendo il dirigente (giustamente) estraneo ai meccanismi di tutela reale del posto di lavoro, egli può giovare solo dello strumento risarcitorio previsto dalla contrattazione collettiva per compensare il danno che gli deriva da un licenziamento privo di adeguata ragione giustificatrice; la disparità di trattamento non pare spiegarsi peraltro nemmeno rispetto alla situazione dei lavoratori che non godono della tutela reale del posto di lavoro: l'osservazione del mercato del lavoro sembra attestare con una certa evidenza che l'ingiustificata perdita del posto crea al dirigente — e non solo alle categorie degli operai e impiegati — una effettiva e grave difficoltà al reinserimento nel mondo del lavoro, di talché il danno arrecato dal licenziamento ingiustificato non può considerarsi meramente nominale o ipotetico; la collocazione chirografaria del credito in esame dispiega ovviamente un concreto effetto di drastico ridimensionamento della probabilità che, in tutte le situazioni in cui si abbia una pluralità di creditori concorrenti, il diritto trovi effettiva soddisfazione.

Non risulta, in definitiva, sorretta da una effettiva differenziazione delle rispettive posizioni giuridiche la divaricazione del trattamento previsto per i crediti del lavoratore subordinato non dirigente e quelli del dirigente che si verifica, quanto al riconoscimento del rango privilegiato del credito, in tema di conseguenze risarcitorie del licenziamento non giustificato.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. nella parte in cui non riconosce privilegio generale mobiliare oltre che al credito spettante al lavoratore subordinato per il risarcimento del danno subito per effetto di licenziamento inefficace, nullo o annullabile, anche al credito per il risarcimento del danno subito dal dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza in ordine a tale questione;

Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonché alla comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Milano, addì 26 giugno 2000.

Il giudice: MACCHI

N. 744

*Ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro.*

Locazione di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto - Diritto del convivente *more uxorio* a succedere al conduttore in caso di cessazione della convivenza - Mancata previsione quando non vi sia prole comune - Discriminazione della posizione del convivente privo di figli rispetto a quella del coniuge - Richiamo alla sent. n. 559/1989 della Corte costituzionale.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva;

Atteso, che l'attrice De Simone ha convissuto *more uxorio* con il convenuto Cirimbilla, nell'appartamento per cui è causa, sito in Roma, via della Mendola 212, villino 17 int. 2, di proprietà dell'INPGI, condotto in locazione da esso Cirimbilla;

Che successivamente i predetti si sono separati e nell'appartamento *de quo* è rimasta la De Simone;

Che ora il Cirimbilla intende riottenere la disponibilità del detto immobile, facendo valere i propri diritti di conduttore;

Che la De Simone ha agito per far dichiarare la propria successione *ex art. 6* legge 392/1978 nel rapporto locatizio tra l'INPGI ed il menzionato Cirimbilla, ma allo stato la successione è esclusa non essendovi prole tra i due;

Che la medesima ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata in relazione all'art. 3 Cost. come modificato dalla sentenza n. 559/1989 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede che il convivente *more uxorio* succeda anche in mancanza di prole comune;

Che tale questione non appare manifestamente infondata, avuto riguardo alla posizione del convivente che, nella coscienza sociale, può ormai essere equiparata a quella di coniuge, anche in mancanza di figli comuni; Che la questione così proposta è rilevante, poicì in caso di pronuncia favorevole la De Simone subentrerebbe nella titolarità del rapporto locatizio *de quo* e non sarebbe obbligata al rilascio quale occupante senza titolo;

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 392/1978 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente *more uxorio* succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune.*

Dispone sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi anche alle parti.

Roma, addì 9 marzo 2000.

Il giudice: ETTARI

N. 745

Ordinanza emessa il 16 febbraio 2000 dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Trentino-Alto Adige di Trento sul ricorso proposto da Scatena Paolo contro Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ed altro

Pensioni - Riduzione del trattamento pensionistico per il personale collocato anticipatamente a riposo ad esclusione delle ipotesi tassativamente indicate nel comma 32 dell'art. 1, legge n. 335/1995 (lavoratori in mobilità, licenziati per esubero di mano d'opera, addetti ad attività usuranti, ecc.) - Conseguente riduzione del trattamento pensionistico per il personale collocato anticipatamente a riposo, contro la propria volontà, per motivi diversi da quelli indicati nel menzionato comma 32 dell'art. 1, legge n. 335/1995 - Ingiustificato identico trattamento di chi cessa in anticipo dal servizio volontariamente e di colui che cessa contro la propria volontà o per causa di forza maggiore - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 349/Pensioni civili del registro di segreteria, proposto da Scatena Paolo, classe 1946, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fedrizzi avverso i provvedimenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e dell'I.N.P.D.A.P., sede di Trento, di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2000 e con l'assistenza del segretario sig.ra Nadia Bernardi, il relatore consigliere Luigi Di Murro e l'avv. Mario Fedrizzi per il ricorrente.

Non rappresentate amministrazioni resistenti.

Visto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Visto l'atto introduttivo del presente giudizio nonché gli altri atti e i documenti della causa.

P R E M E S S O

Con ricorso presentato in data 16 dicembre 1996 Scatena Paolo, classe 1946, primario ospedaliero di pediatria presso la U.S.L. Comprensorio Valle dell'Adige di Trento, ha impugnato il provvedimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento del 2 ottobre 1996 con il quale, nel liquidare il trattamento pensionistico provvisorio spettante al ricorrente, cessato dal servizio il 2 gennaio 1996, è stata applicata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 537/1993 la penalizzazione dell'11% prevista dall'art. 1, comma 26, lettera b), e tabella D della legge 8 agosto 1996 n. 335.

Il ricorrente lamenta la ingiustizia di siffatta penalizzazione in quanto lo stesso non è cessato dal servizio volontariamente, bensì per risoluzione unilaterale del rapporto di incarico disposta dall'ente di appartenenza a seguito di pronuncia definitiva del Consiglio di Stato di annullamento della delibera di assunzione che era adottata utilizzando, oltre il biennio di validità, la graduatoria concorsuale in base alla quale il dott. Scatena era stato assunto.

Il ricorrente sostiene che lo scopo manifesto della legge n. 335 del 1995 era quello di disincentivare le cosiddette pensioni-baby, penalizzando con riduzione percentuale del trattamento pensionistico coloro che avessero scelto di andare in pensione prima del raggiungimento dell'anzianità di servizio prevista dalla legge stessa per il collocamento a riposo, escludendo peraltro da detta penalizzazione non solo coloro che cessassero dal servizio per invalidità, già previsti dalla precedente norma del 1993 ma anche i lavoratori messi in mobilità, quelli licenziati per esuberi strutturali di mano d'opera, quelli privi della vista, quelli addetti ad attività usuranti, ecc.

Da tali esclusioni il ricorrente ricava il convincimento che debbano essere esclusi dalla penalizzazione tutti coloro che abbiano perso il lavoro non per scelta volontaria, ma per cause di forza maggiore, fossero esse la diminuita o cessata capacità di lavoro o il licenziamento per causa a loro non imputabile.

Dopo un'attenta analisi esegetica delle disposizioni in argomento il ricorrente conclude affermando che, ove questa sezione non ritenesse di dover interpretare le norme nel senso dallo stesso precisato completando in via ermeneutica una evidente lacuna legislativa integrando la disposizione in argomento con la fattispecie oggi in discussione e conseguentemente accogliendo il gravame, la questione dovrebbe essere deferita alla Corte costituzionale in quanto la penalizzazione di colui che sia acceduto al pensionamento a motivo di disoccupazione involontaria inciderebbe inevitabilmente su un diritto garantito dall'art. 38 della Costituzione.

Con memoria depositata il 20 agosto 1999 il ricorrente ribadisce la propria tesi richiamando, a favore della stessa, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ed in particolare la sentenza n. 995 del 14 novembre 1995 della

sezione giurisdizionale per il Lazio, le sentenze n. 1032 del 26 ottobre 1995, n. 875 del 4 ottobre 1995 e n. 944 del 22 aprile 1996 della sezione giurisdizionale per la Lombardia oltre che la decisione n. 43 del 3 giugno 1996 della sezione controllo Sicilia.

Con note difensive depositate il 9 settembre 1999 la sede di Trento dell'I.N.P.D.A.P. sostiene che il comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 stabilisce la sopravvivenza delle previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità solo in cinque casi tassativamente elencati dovendosi ravvisare la *ratio* delle non numerose eccezioni nella volontà del legislatore di non penalizzare quelle limitate categorie di lavoratori di difficile collocamento o riconversione appartenenti a fasce sociali «deboli» e quindi latamente protette in quanto e solo allorchè si trovino nella situazione di perdere, soprattutto in massa, il posto di lavoro.

L'amministrazione resistente non ravvisa quindi la possibilità di stendere analogicamente le eccezioni tassativamente indicate ad altri casi ma soprattutto al caso del ricorrente che, medico pediatra già dirigente di secondo livello, all'età di 59 anni ben difficilmente si poteva considerare come lavoratore di fascia «debole» e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza l'avv. Mario Fedrizzi, dopo aver precisato che il dott. Scatena è cessato dal servizio a 50 e non a 59 anni, contesta le eccezioni dell'I.N.P.D.A.P. insistendo sulla richiesta di accoglimento del gravame, e sollevando, in via subordinata, questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni penalizzanti applicate, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente.

CONSIDERATO

La questione sulla quale questa sezione è chiamata a pronunciarsi concerne l'esatta interpretazione da dare al combinato disposto del comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, contenente interventi correttivi di finanza pubblica, del comma 27, lettera *b*), nonché del comma 32 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Secondo la prima delle disposizioni citate, con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi previsti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio, per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 537/1993.

Ai sensi della lettera *b*) del comma 27 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal precedente comma 26 anche a prescindere dall'età anagrafica di cui alla precedente lettera *a*) in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella tabella *C* allegata alla medesima legge n. 335/1995, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui alla tabella *D* allegata alla medesima legge che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

Infine il comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 precisa che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione:

nei casi di cessazione dal servizio, per invalidità derivanti o meno da cause di servizio;

nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'art. 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche, alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera;

per i lavoratori privi della vista.

Le predette disposizioni si applicano altresì per i lavoratori di cui all'art. 13, comma 4, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento.

L'apparente semplicità delle disposizioni soprariportate lascia peraltro irrisolto il problema della applicabilità delle riduzioni in parola anche a casi per i quali non ne sia stata espressamente sancita l'esclusione.

Da un lato vi è, quindi, la tesi del ricorrente, il quale ritiene che rientrino nell'esclusione dall'applicazione delle riduzioni in discorso, chiamate anche «penalizzazioni», tutte le cessazioni dal servizio diverse dalle volontarie dimissioni anticipate rispetto ai requisiti di anzianità e di età anagrafica previsti dalle disposizioni. In argomento; dall'altro lato l'amministrazione resistente afferma la tassatività ed esaustività dell'elencazione contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 e, quindi, l'applicabilità delle riduzioni anche ai casi nei quali la cessazione dal servizio avvenga per fatti non dipendenti, neppure latamente, dalla volontà del soggetto interessato.

Questo collegio ritiene che la seconda interpretazione, certamente riduttiva ed ancorata al significato letterale delle parole utilizzate dal legislatore, non sia conforme ai principi costituzionali e, nello specifico, a quelli di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto il voler ricondurre al trattamento penalizzante previsto per i lavoratori, che liberamente decidono di interrompere anzi tempo il proprio rapporto di lavoro per beneficiare del trattamento pensionistico anticipatamente rispetto all'epoca di naturale maturazione anche quello previsto per i lavoratori che cessino anzitempo dal servizio contro la propria volontà, significa per un verso rendere omogenee nel trattamento situazioni che appaiono *ictu oculi* affatto diverse e da trattare in maniera, adeguatamente diversificata, nella considerazione che ai primi è lasciata una facoltà che risulta invece inibita per gli altri; per l'altro verso, considerato che il trattamento pensionistico ordinario, nel sistema retributivo quale è quello della categoria cui appartiene il ricorrente, risulta rapportato agli anni di servizio utili a pensione ed a tale riduzione rispetto al massimo della pensione conseguibile viene poi aggiunta un'ulteriore riduzione collegata alla cosiddetta «penalizzazione» per i pensionamenti anticipati, con determinazione quindi di un trattamento pensionistico notevolmente inferiore al trattamento di servizio fruito *in limine* di cessazione, le esigenze vitali dell'interessato possono risultare oltremodo compresse e finanche compromesse dall'ulteriore riduzione di cui si controverte, venendosi così a violare, i principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione in tema di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori anche nei casi di loro disoccupazione involontaria.

Né, ad avviso del collegio alla disposizione precedente i casi di esonero dalla penalizzazione in discorso possono essere aggiunte, in via di interpretazione, fattispecie non espressamente previste dal legislatore, proprio per la natura eccezionale della disposizione in parola e per la contestuale irreperibilità di un unico criterio ispiratore del dettato di favore nel quale far ermeneuticamente rientrare le fattispecie non indicate in quello che appare, *ictu oculi*, un elenco tassativo di eccezioni alla disposizione di carattere generale.

Il giudizio va quindi, sospeso, con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronuncia.

P. Q. M.

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87:

I — Dichiaro non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la presente controversia la questione di illegittimità costituzionale specificata in premessa concernente l'art. 11, commi 16 e 18, nella parte in cui si dispone la riduzione, anche per il personale involontariamente collocato a riposo ante tempus per motivi diversi da quelli indicati nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di trentacinque anni.

II — Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta questione;

III — Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Trento, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2000.

Il presidente: RICCI

Dal n. 762 al n. 767

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 2 novembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a Dritan Disha, Allaraj Ilir, Lupo Maksini, Fathi Benchek, Bouobid Mammaoui, Aitezaim Mustapha

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Osserva: in punto di rilevanza.

Il presente giudizio di convalida del trattenimento non può essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalità gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare la ricorrenza dei presupposti di validità ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.

In punto di non manifesta infondatezza.

Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'art. 14, d.lgs. n. 286/1998 è finalizzato, nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.

Sul punto il decreto legislativo contiene diversi riferimenti: l'accompagnamento alla frontiera può trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4-b, comma 5 e comma 6); oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4-a). In ogni caso, la previsione dell'accompagnamento coatto costituisce, unitamente alla presenza delle condizioni di fatto considerate al primo comma dell'art. 14, fondamentale presupposto per l'adozione del provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza.

L'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, è misura che innegabilmente incide sulla libertà personale, intesa come autonomia e disponibilità della propria persona, libertà tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.

A conferma si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operatività dei precetti posti all'art. 13 e all'art. 16 della Carta, ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della libertà personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus* (cfr. sent. n. 1964/1968).

Tale criterio di riferimento ha determinato la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 157 TULPS n. 773/1931 (cfr. sent. n. 1956/2), proprio nella parte in cui consentiva all'autorità di p.s. di ordinare la traduzione del rimpatriando — fattispecie in tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al d.lgs. n. 286/1998 — ed è stato più volte ribadito dalla Corte, secondo la quale «... in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà... se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato..., se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ...» (cfr. sent. n. 1956/11 e tutte le decisioni richiamate nella sentenza n. 1994/419).

La prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero. Sempre la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che, con riferimento alla libertà perso-

nale, il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero, sicché anche per questi ogni restrizione della libertà personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione.

Pare alla scrivente che i casi di accompagnamento alla frontiera, non conseguenti obbligatoriamente a provvedimenti di espulsione ordinati dall'autorità giudiziaria, violino la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura, preventivamente *ex art. 13 Cost.*, secondo comma; o successivamente mediante convalida entro 48 ore, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di p.s., *ex art. 13 Cost.*, terzo comma.

La violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevanza nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica (di ciò il giudice non verrà nemmeno implicitamente informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza.

Infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 dello stesso decreto, è evidente che il giudice è chiamato a convalidare il solo «... provvedimento ...» di trattenimento presso il centro.

Lo confermano, oltre che la lettera dell'art. 14, comma 4, che usa il singolare facendo unico riferimento al provvedimento del questore (l'accompagnamento può essere invece oggetto di provvedimento del prefetto) e la conseguente richiesta da parte della questura di convalida «del provvedimento di trattenimento», il rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul permanente vigore del provvedimento di «espulsione con accompagnamento» che continuerà a gravare sullo straniero.

Sicché, anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalità esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 4-a) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, ritiene la scrivente che la convalida del trattenimento non possa implicare convalida del disposto accompagnamento che resta così fuori dal controllo giurisdizionale.

La ritenuta violazione della riserva di giurisdizione non consente, quindi, di valutare l'esistenza di eventuali vizi del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento, in quanto tale provvedimento risulta emesso in base a normativa che, per le ragioni più sopra dette, presenta profili di incostituzionalità, con conseguente venir meno dell'ineludibile presupposto del trattenimento presso il Centro di via Corelli.

Deve perciò procedersi alla sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 13, della Costituzione;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, commi secondo e terzo, nella parte in cui non prevedono:

che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, d.lgs. n. 286/1998, non elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;

che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro 48 ore da parte di tale autorità;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Milano, addì 2 novembre 2000.

Il giudice: ERRICO

Dal n. 768 al n. 775

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 4 novembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a Fernandes Carlos Alberto, De Albuquerque Dias Jessè, Sharapova Veronica, Rodzevskaia Elena, Alija Afrim, Zied Ben Radoun, Osagie Josephine, Reyes Navarro Alejandro Patricio

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Nella procedura di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di Fernandes Carlos Alberto;

Il giudice osserva quanto segue:

Il trattenimento dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 è finalizzato, nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.

Tale accompagnamento, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, è misura che innegabilmente incide sulla libertà personale, intesa come autonomia e disponibilità della propria persona; libertà tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.

A conferma di tale assunto si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operatività dei precetti posti dall'art. 13 e dall'art. 16 della Carta, ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della libertà personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus* (cfr. sent. n. 1964/1968).

Tale criterio di riferimento ha determinato la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 157 T.U.L.P.S. n. 773/1931 (cfr. sent. n. 1956/2), proprio nella parte in cui consentiva all'autorità di P.S. di ordinare la traduzione del rimpatriando — fattispecie in tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al d.lgs. n. 286/1998 — ed è stato più volte ribadito dalla Corte, secondo la quale «... in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà ... se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ...», se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ...» (cfr. sent. 1956/11 e tutte le decisioni richiamate nella sentenza n. 1994/419).

La prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero.

Sempre la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che, con riferimento alla libertà personale, il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero, sicché anche per questi ogni restrizione della libertà personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione.

La previsione normativa di accompagnamento alla frontiera, non conseguente obbligatoriamente a provvedimenti di espulsione ordinati dall'autorità giudiziaria, appare violare la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento preventivo (ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione), ovvero di un provvedimento successivo di convalida entro 48 ore (terzo comma dell'articolo cit.) da parte dell'autorità giudiziaria.

La violazione della riserva di giurisdizione, di palmare evidenza nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica (circostanza di cui il giudice non viene neppure implicitamente informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza.

Infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 dello stesso decreto, è evidente che il giudice è chiamato a convalidare il solo «... provvedimento ...» di trattenimento presso il centro.

Conferma in tal senso si desume non solo dal testo letterale dell'art. 14, comma 4, che usa il singolare, facendo unico riferimento al provvedimento del questore, ma anche dal rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul vigore del provvedimento di accompagnamento (finalizzato all'espulsione), che permane comunque a carico dello straniero.

Pertanto, anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalità esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, quarto comma-*a*) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, la convalida del trattenimento stesso non può implicare la convalida del disposto accompagnamento, che resta così escluso da ogni controllo giurisdizionale.

La prospettata questione di legittimità costituzionale risulta, dunque, non manifestamente infondata e la decisione sulla stessa è di palese rilevanza, non consentendo la definizione del procedimento in corso, che deve essere sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 13 della Costituzione;

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 14, commi 4 e 5 d.lgs. n. 286/1998, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, secondo e terzo comma, nella parte in cui non prevedono:

che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, non elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro 48 ore da parte di tale autorità;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti della Camere e del Senato.

Milano, addì 4 novembre 2000

Il giudice: MANUNTA

Dal n. 776 al n. 788

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 6 novembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a Obo Efe, Aigbiremolen Susanne, Ideehen Patience, Ugbo Doris, Melo Amerigo Junior Fernando, Hasani Xhulyeta, Savic Ana, Metaj Artur, Cotolea Gheorghe, Rotari Ana, Nikolaeva Elena, Gaswani Mourad, Mezni Mohamed

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni - Necessità del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per la determinazione del periodo di tempo di permanenza, nel rispetto del limite massimo di venti giorni - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Premesso che: il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 286/1998 è finalizzato, nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.

Sul punto il d.lgs. contiene diversi riferimenti: l'accompagnamento alla frontiera può trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4-b; comma 5 e comma 6); oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4-a).

In ogni caso, la previsione dell'accompagnamento coatto costituisce, unitamente alla presenza delle condizioni di fatto considerate al comma 1 dell'articolo 14, fondamentale presupposto per l'adozione del provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza.

L'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, è misura che innegabilmente incide sulla libertà personale, intesa come autonomia e disponibilità della propria persona, libertà tutelata dall'articolo 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.

A conferma si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operatività dei precetti posti all'articolo 13 e all'articolo 16 della Carta, ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della libertà personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'«habeas corpus» ... (cfr. sent. n. 69/1964).

Tale criterio di riferimento ha determinato la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 157 TULPS 773/1931 (cfr. sent. 2/1956), proprio nella parte in cui consentiva all'autorità di p.s. di ordinare la traduzione del rimpatriando — fattispecie in tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al d.lgs. n. 286/1998 — ed è stato più volte ribadito dalla Corte, secondo la quale « ... in nessun caso l'uomo potrà essere

privato o limitato nella sua libertà ..., se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ..., se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ...» (cfr. le sentenze n. 11/1956; n. 419/1994, e tutte le decisioni in quest'ultima richiamate).

La prerogativa costituzionale dell'articolo 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale inerente alla «persona», compete anche allo straniero.

La Corte costituzionale ha affermato che il principio di eguaglianza sancito all'articolo 3 della Carta vale, quando si tratta del rispetto di diritti fondamentali, anche per lo straniero (sent. n. 120/1967) e, proprio con specifico riferimento alla libertà personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero (sent. n. 62/1994).

Pertanto, anche per questi, ogni restrizione della libertà personale ricade sotto il disposto dell'articolo 13 della Costituzione ed è soggetta alle assolute riserve di legge e di giurisdizione.

Con riferimento alla possibilità ammessa dalla Corte costituzionale (sentenze n. 104/1969 e n. 62/1994) di una normativa differenziata tra cittadini e stranieri anche in tema di diritti fondamentali e restando sul piano della riserva di giurisdizione, pare difficile ravvisare nelle ipotesi in esame, ed in quella che si valuterà *sub II*, elementi che giustifichino e legittimino costituzionalmente una disciplina differente per cui la privazione della libertà personale degli stranieri resti sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale.

Si profilano le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

pare alla scrivente che l'accompagnamento alla frontiera, non conseguente obbligatoriamente a provvedimento di espulsione ordinato dall'autorità giudiziaria, violi la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura, adottata sulla base di un'ampia discrezionalità amministrativa (si consideri, ad esempio, la genericità delle «circostanze obiettive» che secondo l'articolo 13, commi 2-*a* e 2-*b* determinano la scelta tra espulsione immediata con accompagnamento ed espulsione differita con intimazione);

la violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevabilità nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica (di ciò il giudice non verrà nemmeno informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, presso il centro di permanenza. Infatti, nonostante l'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, è evidente che il giudice è chiamato a convalidare il solo «...provvedimento...» di trattenimento presso il centro.

Lo confermano, oltre che il testo letterale dell'articolo 14, comma 4, che usa il singolare facendo unico riferimento al provvedimento del questore (l'accompagnamento può essere invece oggetto di provvedimento del prefetto) e la conseguente richiesta da parte della questura di convalida «del provvedimento di trattenimento», il rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul permanente vigore del provvedimento di «espulsione con accompagnamento» che continuerà a gravare sullo straniero.

Sicché, anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalità esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 4-*a*) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, ritiene la scrivente che la convalida del trattenimento non possa implicare convalida del disposto accompagnamento che resta così fuori dal controllo giurisdizionale.

Qualora, invece, dovesse ritenersi, secondo una diversa lettura della normativa, che la convalida del trattenimento abbia in qualche modo ad oggetto l'accompagnamento, sussisterebbe il dubbio di costituzionalità in relazione alla omessa previsione che la mancata convalida del trattenimento, a causa dell'insussistenza dei presupposti dell'articolo 13 d.lgs., faccia venir meno gli effetti del provvedimento di accompagnamento.

Il presente giudizio di convalida del trattenimento non può essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalità gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare la ricorrenza dei presupposti di validità ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998.

La ritenuta violazione della riserva di giurisdizione non consente, infatti, di valutare l'esistenza di eventuali vizi del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento — essendo tale provvedimento emesso in base a normativa che, per le ragioni più sopra dette, presenta profili di incostituzionalità — con conseguente venir meno dell'ineludibile presupposto del trattenimento presso il centro di via Corelli.

La permanenza presso i centri, pur definita «trattenimento», è misura dall'evidente carattere forzoso.

È, infatti, previsto:

l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro (art. 21, comma 1 d.P.R. n. 394/1999); il ripristino, senza ritardo, della misura del trattenimento «con l'ausilio della forza pubblica in caso di indebito allontanamento» (art. 14, comma 7, del d.lgs.);

l'attribuzione al questore della responsabilità delle misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico del centro, nonché per quelle occorrenti ad impedire l'indebito allontanamento e per ripristinare la misura (art. 21, comma 9, citato d.P.R.).

Alla scrivente non pare seriamente contestabile che il «trattenimento» — pur effettuato in strutture che non fanno capo all'amministrazione penitenziaria, ma a quella degli interni — dia luogo, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, ad un «... assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione dell'*habeas corpus*...»; ad una «degradazione giuridica» dell'individuo. Sicché questa forma di «detenzione amministrativa» deve ricadere sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione (cui, peraltro, fa riferimento la stessa relazione di accompagnamento al d.d.l. governativo) e dovrebbe essere perciò supportata da provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria *ex* articolo 13, della Costituzione secondo comma.

Sulla base di tale premessa e richiamati i rilievi più sopra svolti in tema di riconoscimento allo straniero del fondamentale diritto alla libertà personale, dubbi di costituzionalità ancora con riferimento alla riserva di giurisdizione si profilano in ordine alla natura ed agli effetti della convalida prevista all'articolo 14 del decreto legislativo.

La convalida disposta dal giudice all'esito del controllo dei presupposti per l'espulsione e per il trattenimento è atto idoneo ad attribuire validità alla restrizione della libertà personale per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa, ma non può operare per il futuro, legittimando l'ulteriore privazione della libertà per i successivi venti giorni.

Infatti, l'accezione del termine «convalida» recepita dall'articolo 13 della Costituzione, al cui modulo si richiama il decreto, è quella di provvedimento destinato a ratificare quanto già avvenuto. E tale comune accezione trova riscontro, oltre che in numerose disposizioni del nostro ordinamento, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ord. n. 267/1996 e sent. n. 384/1996 in tema di distinzione della funzione dell'interrogatorio dell'arrestato, cui procede il g.i.p. in sede di udienza di convalida, da quella dell'interrogatorio *ex* articolo 294 c.p.p. di persona sottoposta a custodia cautelare).

Il decreto in esame, prevedendo che la convalida «comporta» la permanenza nel centro, per un periodo di complessivi venti giorni, attribuisce al provvedimento del giudice, che dovrebbe ratificare l'operato della pubblica sicurezza per il passato, la funzione di legittimare la privazione della libertà personale per il futuro, per un periodo di tempo determinato solo nel massimo.

Proprio tale ultimo rilievo impedisce una lettura in termini di costituzionalità dell'articolo 14, e cioè ritenere che, nel contesto di un unico formale provvedimento di convalida, il giudice emetta sia la «convalida» vera e propria che opera per il passato, *ex* art. 13 Cost., terzo comma; sia il provvedimento motivato che dispone per il futuro, *ex* art. 13 Cost., secondo comma.

Nessuna motivazione potrebbe, infatti, sorreggere adeguatamente un provvedimento col quale si legittima la restrizione della libertà per un periodo di tempo, la cui durata non forma oggetto di valutazione alcuna da parte del giudice, ma è solo conseguenza automatica derivante dalla legge.

La durata del trattenimento deve rispondere al criterio di stretta necessità per le ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 14 del decreto, sicché il giudice è tenuto a considerare entro quali limiti il sacrificio della libertà personale del trattenuto sia giustificato, vagliando innanzitutto le difficoltà di accompagnamento immediato e poi il concreto programma di accertamento dell'identità personale e di espatrio dello straniero, al fine di contenere nel tempo minimo necessario il trattenimento per il futuro.

Quand'anche tale vaglio fosse reso possibile dalle generiche indicazioni sul punto fornite dall'autorità di p.s. (è prassi l'uso di prestampati con casistica che ripete il dettato legislativo), la disciplina normativa in esame non consente al giudice di contenere la durata del trattenimento entro il periodo di tempo ritenuto congruo rispetto alle concrete esigenze del caso. Nè, successivamente alla convalida, sarebbe possibile per il giudice far cessare il trattenimento allorché, nel corso dello stesso, ne venissero meno i presupposti o qualora lo stesso si protraesse oltre i termini.

Per tali ragioni, e considerato che il sacrificio del bene «libertà» non appare giustificato dalla realizzazione o protezione di altri valori costituzionali di pari rango, il dubbio di costituzionalità appare non manifestamente infondato e la questione di indubbia rilevanza nel presente giudizio di convalida del trattenimento.

Per i rilievi svolti *sub* I e II, deve perciò provvedersi alla sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; e 13 Costituzione;

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6 e dell'articolo 14, commi 4 e 5 d.lgs n. 286/1998, con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, secondo e terzo comma;

nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro 48 ore da parte di tale autorità;

nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 del decreto, non elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;

dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, secondo e terzo comma, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni e non prevede che la permanenza nel centro consegua a provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per il periodo di tempo da questa indicato, nel rispetto del limite massimo di venti giorni;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Milano, addì 6 novembre 2000.

Il giudice: LA MONICA

00C1358

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651622/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 263.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035

...



* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 0 0 *

L. 15.000